

**N. LR 29/2005-IV**

RELAZIONE INFORMATIVA SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 29/2005
<<NORMATIVA ORGANICA IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16
GENNAIO 2002, N. 2 (DISCIPLINA ORGANICA DEL TURISMO)>> TRIENNIO 2018-2020

presentata alla Presidenza del Consiglio regionale il 28 giugno 2021 in attuazione della
clausola valutativa di cui all'articolo 105 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

l'Assessore regionale alle attività produttive
e turismo

assessoreeconomia@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2495 fax + 39 040 377 2498
I - 34132 Trieste, via Trento 2
tel + 39 0432 555 297 fax + 39 0432 555 141
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

CONSIGLIO REGIONALE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste, 28/06/2021

PROT. GEN.

Classifica 2-8-3

N. 0003105 / A

Trieste, 28 giugno 2021

Protocollo n. 24568/Protur

Al Presidente del Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia
Piazza Oberdan, 6
TRIESTE

Oggetto: Legge regionale 29/2005, articolo 105. Clausola valutativa – T.U. del commercio. Invio.

La legge regionale 29/2005 "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>, all'articolo 105, stabilisce che la Giunta regionale con generalità n. **809** del **21 maggio 2021** ha preso atto della relazione a tal fine predisposta con riferimento al **triennio 2018 – 2020**.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Sergio Emidio Bini ,

Generalità n° 809

Estratto del processo verbale della seduta del

21 maggio 2021

oggetto:

CLAUSOLA VALUTATIVA 2018-2020, LR 29/2005 "NORMATIVA ORGANICA IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. MODIFICA ALLA LR 2/2002 <<DISCIPLINA ORGANICA DEL TURISMO>>". COMUNICAZIONI.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso quanto segue:

L'Assessore Bini ricorda che, ai sensi dell'art. 105 della LR 29/2005 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale, con scadenza triennale, informa il Consiglio circa l'attuazione della legge citata, con riferimento agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti sul sistema socio-economico regionale prodotti dagli interventi realizzati, dando inoltre evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'art. 1, comma 2 della legge.

Il comma 2 del citato art. 105 stabilisce che sulla base del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e delle altre indagini e studi eventualmente disposti, la Giunta, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento (nel caso di specie entro il 30 giugno 2021, con riferimento al triennio 2018-2020), presenta al Consiglio una documentata relazione, oggetto della presente generalità, riferita agli argomenti di seguito elencati.

In attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 105, l'Assessore comunica che è stata pertanto predisposta la documentazione da presentare al Consiglio regionale, recante in particolare:

A) Contenuti degli strumenti di programmazione adottati e loro stato di attuazione con riguardo all'andamento e sviluppo della rete distributiva e al contenimento dell'impatto territoriale e ambientale dei grandi insediamenti.

Viene innanzitutto illustrata, sotto il profilo giuridico, l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale (amministrativa e costituzionale) sul punto, confermandosi la liberalizzazione temperata dai limiti inerenti i motivi imperativi derivanti soprattutto dall'esigenza di un assetto ordinato del territorio, quindi viene analizzato lo sviluppo del settore della grande distribuzione nei tre anni (Piani di settore del commercio; dati di dettaglio comunale della rete distributiva regionale e sintesi a livello ex provinciale dei dati di consistenza numerica e di superficie; monitoraggio della grande distribuzione: centri e complessi commerciali, nonché esercizi di grande struttura singoli).

B) Evoluzione della disciplina in materia di aperture ed orari degli esercizi.

Viene confermata la liberalizzazione del settore, sancita dalla Corte Costituzionale, e vengono illustrate le posizioni (favorevoli al mantenimento di tale liberalizzazione) da parte dell'Antitrust e della Conferenza Stato - Regioni in ordine alle proposte normative di regolamentazione

C) Scelte effettuate in sede di regolamentazione dell'accesso agli incentivi previsti e preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda.

Vengono analiticamente illustrati gli interventi di cui all'art. 100 della legge (Contributi per lo sviluppo del commercio elettronico, la certificazione di qualità, l'ammodernamento di immobili e impianti, l'acquisto di beni strumentali e l'introduzione di sistemi di sicurezza) e sinteticamente gli interventi di cui all'articolo 100 bis (Contributi alle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni).

D) Incentivi erogati e servizi prestati alle imprese e incidenza sulla competitività e stabilizzazione dell'attività commerciale.

Interventi esaminati nella precedente lettera C).

Per quanto concerne infine l'analisi delle criticità di cui alla lettera h), comma 2 dell'art. 105 (criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori di settore, dai lavoratori e dai consumatori), le stesse sono state analiticamente trattate, per quanto di competenza e per quanto di disponibilità dei dati medesimi, nei singoli punti della clausola valutativa.

La Giunta prende atto.

Ravvisata l'urgenza, il presente verbale viene approvato seduta stante.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

**LA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI**

**NORMATIVA ORGANICA IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. MODIFICA ALLA LEGGE
REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N. 2 <<DISCIPLINA ORGANICA DEL TURISMO>>**

ARTICOLO 105

CLAUSOLA VALUTATIVA

TRIENNIO 2018 – 2020

*Responsabili dell'istruttoria: dott.ssa Taverna Michela (Osservatorio regionale del commercio)
tel. 040 3775119 e mail: michela.taverna@regione.fvg.it
osservatorio.commercio@regione.fvg*

*Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it*

*rag. Ilaria Scialino (contributi di settore)
tel. 040 3775035 e mail: ilaria.scialino@regione.fvg*

INDICE

Premessa.....	PAG. 5
Articolo 105, comma 2, lettera a, della L.R. 29/2005 – Contenuti degli strumenti di programmazione adottati e loro stato di attuazione; andamento e sviluppo della rete distributiva	PAG. 7
Articolo 105, comma 2, lettera b, della L.R. 29/2005 - Evoluzione della disciplina in materia di aperture e orari degli esercizi.....	PAG. 143
Articolo 105, comma 2, lettera d, della L.R. 29/2005 - Scelte effettuate in sede di regolamentazione dell'accesso agli incentivi previsti e preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda	PAG. 153
Articolo 105, comma 2, lettera e, della L.R. 29/2005 - Incentivi erogati e servizi prestati alle imprese e incidenza sulla competitività e stabilizzazione dell'attività commerciale.....	PAG. 160

OSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO

PERIODO DI RIFERIMENTO: TRIENNIO 2018 - 2020

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 105 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale, con scadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2 (Principi generali e finalità della legge regionale 29/2005), avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale.

Sulla base del monitoraggio¹ effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e delle altre indagini e studi eventualmente disposti dagli uffici competenti per materia, la Giunta, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una documentata relazione riferita in particolare:

1. ai contenuti degli strumenti di programmazione adottati e al loro stato di attuazione con riguardo all'andamento e sviluppo della rete distributiva e al contenimento dell'impatto territoriale e ambientale dei grandi insediamenti (articolo 105, comma 2, lettera a);
2. all'evoluzione della disciplina in materia di aperture e orari degli esercizi (articolo 105, comma 2, lettera b);
3. alle scelte effettuate in sede di regolamentazione dell'accesso agli incentivi previsti e alle preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda, con indicazione dei dati quantitativi e qualitativi degli interventi ammessi a finanziamento (articolo 105, comma 2, lettera d);

¹ Le funzioni di monitoraggio dell'Osservatorio regionale del commercio sono specificate nell'articolo 84 della legge regionale 29/2005: <<1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni, svolte dalla Direzione medesima:

a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;

b) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera b), registrando, inoltre, le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero rese disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;

c) elaborare e diffondere, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;

d) esprimere il parere di cui all'articolo 15, comma 11, nonché eventuali pareri in merito alla congruità commerciale dei Piani e criteri qualora i contenuti di detti strumenti di programmazione siano incongruenti con i dati di cui alla lettera a), anche al fine della relazione di cui all'articolo 105, comma 2, lettera a);

e) monitorare, in collaborazione con i Comuni, l'evoluzione della disciplina in materia di aperture e orari degli esercizi, anche al fine della relazione di cui all'articolo 105, comma 2, lettera b). >>

4. agli incentivi erogati e ai servizi prestati alle imprese e alla rispettiva incidenza sulla competitività e stabilizzazione dell'attività commerciale, con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato, avuto riguardo alla tipologia e alla dimensione delle imprese beneficiarie (articolo 105, comma 2, lettera e);

5. alle criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore, dai lavoratori e dai consumatori (articolo 105, comma 2, lettera h).

La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Nel documento che segue viene data attuazione a quanto disposto dal più volte citato articolo 105, mediante specifica relazione riferita ai punti sopraccitati.

Per quanto concerne, infine, l'analisi delle criticità di cui alla lettera h), le stesse sono state trattate, per quanto di competenza e per quanto di disponibilità dei dati medesimi, nei singoli punti della clausola valutativa.

Articolo 105, comma 2, lettera a, della L.R. 29/2005

Contenuti degli strumenti di programmazione adottati e loro stato di attuazione; andamento e sviluppo della rete distributiva.

– Evoluzione legislativa

La **legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29** (*normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<disciplina organica del turismo>>*) costituisce, nella sostanza, un testo unico di settore nella materia del commercio, riunendosi, per la prima volta, in un solo atto, l'intera disciplina amministrativa attinente l'attività di vendita al dettaglio in sede fissa e sulle aree pubbliche, la vendita della stampa quotidiana e periodica, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché gli interventi di agevolazione contributiva.

Tale atto, inoltre, anticipa, rispetto alla stessa legislazione dello Stato, scelte di politica normativa di liberalizzazione delle attività commerciali e snellimento delle procedure che, a livello esemplificativo, hanno riguardato, in particolare, la soppressione delle Commissioni pubblici esercizi (legge n. 287/1991, art. 6) e l'eliminazione della Conferenza di servizi ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali per grandi strutture (decreto 114/1998, art. 9) e conseguente totale devoluzione di competenza ai Comuni sulla base di una pianificazione essenzialmente urbanistico – territoriale (Piani di settore, disciplinati già dall'articolo 34 della legge regionale n. 52/1991, più di recente dall'articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale n. 5/2007).

L'entrata in vigore del **decreto legge 223/2006** (*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*), **convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006** (cosiddetto "Bersani bis", il quale costituisce fonte statale di competenza esclusiva, di diretto recepimento, nel settore, della normativa europea), ha comportato l'adozione di due provvedimenti legislativi regionali di adeguamento:

1. la **legge regionale 12 aprile 2007, n. 7** (*Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo*), costituente un primo adeguamento alle liberalizzazioni di cui al citato decreto legge 223/2006 (estensione del concetto di generi a basso impatto, chiarificazione dell'attività di vendita dei farmaci da banco, prescrizione obbligatoria dei requisiti professionali solo per il commercio di prodotti alimentari, liberalizzazione delle vendite promozionali);

2. la **legge regionale 20 novembre 2008, n. 13** (*Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive*) con cui sono stati, in particolare, rideterminati i criteri di pianificazione commerciale, nei settori sia della stampa quotidiana e periodica, sia degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, eliminando limiti numerici, di distanze e di quote di mercato, ed incentrando la pianificazione in argomento su profili tipicamente di assetto del territorio, di viabilità, di sicurezza pubblica, oltre che di equilibrio, sempre sotto l'aspetto tipicamente territoriale, delle diverse forme

distributive: nella sostanza, tale legge ha anticipato gran parte delle liberalizzazioni di settore che, a livello nazionale, hanno trovato la propria regolamentazione solo con il decreto legislativo 59/2010.

L'entrata in vigore dell'accennato **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59** (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno – cd. direttiva Bolkestein*), modificato dal successivo **decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147** (*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno*) ha comportato per tutte le regioni un'opera ponderosa di rivisitazione dei loro ordinamenti interni inerenti la regolamentazione delle attività produttive (al pari del decreto legge 223/2006, le norme contenute nei decreti legislativi in argomento costituiscono attuazione di principi comunitari che vincolano le legislazioni regionali).

Nelle more dell'adeguamento legislativo da parte della Regione, avvenuto nel 2012, sono state emanate puntuali direttive di interpretazione con la circolare ad prot. n. 0017617/P-/COM-4 (29/05/PQ) dd. 25 ottobre 2010 (attinente l'applicazione nell'ordinamento del Friuli Venezia Giulia della direttiva Bolkestein, in coordinamento con la legge di settore 29/2005), nonché con la nota ad prot. 0060266/P-/ Cl.: COM.4.8 dd. 17 dicembre 2012 (relativa precipuamente al decreto legislativo 147/2012)².

Nel 2011, tre interventi legislativi specifici dello Stato hanno inciso in misura determinante sulle liberalizzazioni, in generale, delle attività economiche, dilatando quanto già sancito dal recepimento della "direttiva Bolkestein":

1. il **decreto legge 6 luglio 2011, n. 98** (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*) convertito, con modificazioni, dalla **legge 15 luglio 2011, n. 111**; la norma di rilevanza è contenuta nell'articolo 28, comma 8, del decreto legge 98/2011, che così dispone:

<< Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti: a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq>>;

2. il **decreto legge 13 agosto 2011, n. 138** (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - cd. Manovra bis*), convertito, con modificazioni, dalla **legge 14 settembre 2011, n.**

² La circolare e le note sono consultabili sul sito <http://www.regione.fvg.it/rafvig/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/>:

1. Macroarea: *Circolari*; file: *Circolare innovazioni disciplina commercio (Bolkestein)* (25.10.10);

2. Macroarea: *Quesiti vari*; file: *Dlgs 59/2010 e 147/2012 - LR 15/2012 – Approfondimenti* (17.12.12).

148, il cui articolo 3³, comma 1, sancisce: << **1. Comuni, Province, Regioni e Stato (..) adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:**

³ Tale disposizione è stata confermata dall'articolo 1 del **decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1** (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla **legge 24 marzo 2012, n. 27**, che così recita:

<<**1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo :**

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica >>.

Per completezza, si riporta il testo anche dei commi 7 e seguenti dell'**articolo 3 del decreto legge 138/2011**:

<<**7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.**

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. >>

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.>>;

3. il **decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201** (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici – cd. Salva Italia), convertito, con modificazioni, dalla **legge 22 dicembre 2011, n. 214**: in merito, si ritiene di sviluppare le analitiche considerazioni di cui appresso.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del richiamato **decreto legge 201/2011** (come innovato dal successivo decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale <<la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali>>.

Tale disposizione va letta in combinato con quanto disposto dall'articolo 34, comma 4, del medesimo decreto legge 201/2011, il quale dispone che l'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. Un tanto, in coerenza di quanto disposto nei precedenti commi 2 e 3 sempre dell'articolo 34 in esame, dei quali si riporta il testo:

<<2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

- a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;

g) *l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.>>.*

Ciò vuol dire che l'accesso al mercato, in seguito all'intervento di liberalizzazione, di qualunque impresa commerciale può essere condizionato solo dal rispetto delle norme urbanistiche e da una valutazione di compatibilità con la tutela dei lavoratori, della salute e dell'ambiente e dei beni culturali. Sulla base di tale disposizione non possono più essere posti dalle Regioni contingenti e altre limitazioni territoriali e cambia (alla luce dell'articolo 34, comma 4) il criterio delle Regioni per l'autorizzazione di nuovi sviluppi commerciali (cfr. *Dossier della Camera al DDL di conversione del decreto legge 69/2013*).

In proposito, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS1098 dd. 11 dicembre 2013) sottolinea che Regioni ed Enti locali potranno legittimamente introdurre restrizioni per quanto riguarda le aree di insediamento di attività produttive e commerciali, solo ove esse risultino giustificate dal perseguimento di un interesse pubblico, specificamente individuato, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, e a condizione che ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei principi di stretta necessità e proporzionalità della limitazione, oltre che del principio di non discriminazione.

Come anticipato, nel 2012 sono state emanate due leggi regionali in adeguamento alle liberalizzazioni derivanti dalle riforme statali:

1. la legge regionale 9 agosto 2012, n. 15, denominata in breve "Legge comunitaria 2010", costituisce la fondamentale attuazione, nell'ordinamento regionale, della direttiva "Bolkestein" 2006/123/CE (e del decreto legislativo 59/2010), con riferimento specifico al settore delle attività commerciali; pone in linea la pianificazione commerciale con le liberalizzazioni di derivazione europea; in particolare, viene eliminato lo strumento del Piano regionale del commercio, in quanto atto eminentemente di pianificazione economico – commerciale di equilibrio delle metrature di grandissima distribuzione (oltre i mq. 15.000), non più legittimo alla luce delle innovazioni di derivazione europea.

2. la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, denominata "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012", recepisce ulteriormente le innovazioni introdotte con il decreto legislativo 59/2010, come successivamente modificato dal decreto legislativo 147/2012, particolarmente per quanto concerne i requisiti soggettivi, i corsi professionali, la pianificazione degli esercizi di somministrazione, l'istituto del subingresso e la disciplina dei locali storici.

Nel 2016, due interventi legislativi della Regione hanno portato a termine la riforma del settore del commercio, recependo appieno le liberalizzazioni di derivazione nazionale:

1. la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (*Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico*), in cui oltre al riordino degli organismi di assistenza alle imprese commerciali (istituzione del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario - CATT FVG - accanto ai tradizionali CAT) sono stati, in particolare, rimodulati i requisiti di accesso (prescrivendo in maniera obbligatoria il requisito professionale anche per gli alimentaristi che esercitano l'attività in locali non aperti al pubblico – su questo è intervenuto pure l'avallo della Consulta con la sentenza 98/2017), l'istituto dell'outlet (non più esercizio di vendita accanto al vicinato ed alla media e grande struttura, ma solo modalità

d'esercizio dell'attività) e la disciplina del commercio su aree pubbliche (in adeguamento all'Intesa Stato – Regioni);

2. la **legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19** (*Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio*) dove, in particolare, sono state riordinate in maniera definitiva le Commissioni d'esame per gli alimentaristi e gli agenti /rappresentanti del commercio e sono state riscritte le norme di urbanistica commerciale relativamente alla pianificazione delle medie e grandi strutture, eliminandosi ogni residuo di programmazione economica, come richiesto dalla normativa europea.

Il tutto nelle more della prospettata riforma organica della legislazione regionale di settore.

– I Piani comunali di settore del commercio (legge regionale 29/2005, articolo 15)

La disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge regionale 29/2005 è stata totalmente riformata dall'articolo 10 della legge regionale 19/2016 che ha rimodulato i contenuti urbanistico – commerciali della **pianificazione delle grandi strutture di vendita**, ossia degli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 1.500.

L'enunciazione di principio contenuta nell'*incipit* del comma 1 dell'articolo 15 in esame (<<La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori>>) costituisce la regola base legittimante, in via generale, le limitazioni che vengono di seguito specificate nella disposizione medesima, ed infatti (prosegue il comma 1): <<A tal fine limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:

a) tutela del territorio⁴ e dell'ambiente⁵, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile⁶, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico⁷, architettonico, storico-culturale, di viabilità e la tutela della salute⁸ e ludopatia⁹;

⁴ Nella nozione si fanno rientrare non solo gli interventi specifici finalizzati a recuperi riqualificativi urbani (cfr. articolo 6, comma 1, lettera c, del decreto Bersani <<riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati, al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio>>), ma ogni intervento di salvaguardia del territorio che limiti allo stretto necessario lo sviluppo dei volumi, ossia di nuove costruzioni, evitando il più possibile il consumo di suolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1913/2001 e TAR TAA, TN, sentenza n. 170/2005).

⁵ La tutela dell'ambiente ha lo scopo di prevenire la contaminazione dell'aria, dell'acqua e del terreno dovuta a inquinamento, radiazioni o altri residui industriali e agricoli; di preservare l'integrità dei processi naturali minacciata dagli effetti dell'industrializzazione, dell'agricoltura, dello sviluppo commerciale e di altre attività dell'uomo; di proteggere le specie vegetali e animali e le località di interesse paesaggistico; di conservare altre risorse naturali (*Enciclopedia Treccani*)

⁶ Lo sviluppo sostenibile è quello che soddisfa le necessità delle attuali generazioni senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie (*Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo dell'ONU, 1987*)>>.

⁷ La legge n. 447/1995, all'articolo 2, fornisce la definizione di inquinamento acustico: <<l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le normali funzioni degli ambienti stessi>>.

b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio sul territorio tra le diverse tipologie distributive, anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori¹⁰, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche;

c) occupazionali, in ordine alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, anche prevedendo l'impegno del proponente ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale impiegato fra lavoratori in mobilità e/o in cassa integrazione ovvero soggetti percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 15/2015 (recante "Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito") residenti nel Comune interessato o in quelli contermini.>>.

In riferimento alla sopra riportata lettera b), viene in particolare esplicitato che l'equilibrio sul territorio delle diverse tipologie distributive è finalizzato anche (e soprattutto) alla tutela del cittadino – consumatore, uno dei <<motivi imperativi>> di cui alla direttiva Bolkenstein, e tale esigenza di rispetto dell'equilibrio territoriale è ulteriormente ribadita nel comma 2 sempre dell'articolo 15: <<L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali>>.

Ne deriva che limiti finalizzati a potenziare il servizio del commercio nelle zone di maggior carenza in virtù dell'ottimale governo del territorio sono sempre ammissibili, ciò che non risulta più ammissibile, alla luce dell'ordinamento comunitario, è intendere la tutela dei consumatori quale "sub specie di "razionalizzazione del servizio reso agli utenti della rete distributiva", (ossia equilibrio orientato sotto il mero profilo dell'offerta, poiché questo) costituisce un motivo economico e non un motivo imperativo di interesse generale" (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2456/2012); questo perché presupposti di natura economica non possono costituire <<ragioni>> di interesse generale idonei a giustificare limitazioni di libertà fondamentali garantite dal Trattato europeo (T.A.R. Lazio, sez. II, Roma, sentenza n. 32688/2010; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4251/2010).

Per quanto concerne la sopra riportata lettera c), la Corte Costituzionale, già con la sentenza 150/2011, riferita precipuamente al settore lavoro/contratti collettivi, ha rimarcato che << la legislazione del commercio non può invadere campi spettanti ad altri settori dell'ordinamento giuridico (la disciplina dell'orario di lavoro, dei giorni di riposo e della turnazione nelle giornate di lavoro festivo e domenicale è rimessa alla contrattazione delle parti, salvi i limiti stabiliti dal legislatore statale con il

⁸ La tutela della salute viene oggi definita a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità come <<uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solamente l'assenza di malattia o di inabilità>>, ossia una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell'organismo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale.

⁹ Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 << Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

¹⁰ La tutela del consumatore si concretizza attraverso un insieme di disposizioni, norme e presidi, volti a salvaguardare i diritti e gli interessi del cittadino inteso come fruitore di beni e di servizi per uso privato (ed è uno dei <<motivi imperativi>> di cui alla direttiva Bolkestein); ai sensi dell'articolo 3 Codice del Consumo, adottato con il decreto legislativo 206/2005, <<si intende per consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta>>.

d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro)>>, il che a maggior ragione vale pure con riferimento ad ambiti disciplinati da altre leggi di settore (risulta opportuna una revisione in sede di riforma della legge regionale 29/2005).

Nei commi successivi dell'articolo 15 vengono dettate analitiche regole sul **Piano comunale di settore del commercio**, regole attraverso le quali viene rafforzata la configurazione dello stesso come strumento generale di natura urbanistica, risultando strutturato dalla relativa legislazione (legge regionale 52/1991, articolo 34, comma 1; legge regionale 5/2007, articolo 63 bis, comma 20) quale atto unitario di pianificazione settoriale: <<I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo sociale, economico ed ambientale relativamente all'intero territorio comunale, integrano le indicazioni dello strumento urbanistico generale e costituiscono, ove necessario, variante al medesimo (...)>>.

Viene ribadita la prescrizione (comma 3) secondo cui << Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normativa urbanistica vigente, un Piano di settore del commercio in cui sono individuate tutte le zone omogenee dove è consentito l'insediamento di tali esercizi, nel rispetto di quanto sancito in particolare dal presente capo.>>, esplicitandosi in maniera inequivocabile che << La mancata approvazione (del Piano) determina l'impossibilità di rilasciare autorizzazioni per esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura>>, sanzione (in senso lato) ribadita e "dilatata" anche dall'articolo 84, commi 3 e 4 della legge regionale 29/2005, dove si sancisce il divieto di rilascio di titoli autorizzatori, fino all'adempimento dell'obbligo di comunicare all'Osservatorio regionale del commercio <<la consistenza della rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni, le variazioni di titolarità, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, e i Piani di settore di cui all'articolo 15>>.

Il contenuto del Piano di settore del commercio, in armonia con gli strumenti di pianificazione territoriale generale ed in ossequio anche alle prescrizioni di derivazione comunitaria, viene precisato nel comma 5 dell'articolo 15 in esame ed è finalizzato ad un'allocazione concretamente razionale sul territorio delle grandi strutture di vendita (ricomprendendosi pure la relativa viabilità ed i parcheggi pertinenziali): questo configura il piano di settore medesimo, in quanto disciplinante gli interventi sul territorio, o su una sua porzione, mediante la definizione dettagliata dell'assetto del territorio stesso, come un vero e proprio piano particolareggiato.

Innanzitutto, il Piano di settore del commercio (comma 5, lettera a) <<delimita le aree edificate, le aree dei centri storici, le aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; individua gli edifici soggetti a regime vincolistico e le zone omogenee destinate all'allocazione delle grandi strutture di vendita, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 7>>.

Anticipandosi quanto di seguito viene esplicitato più dettagliatamente, si segnala che i richiamati <<criteri di cui al comma 7>> a loro volta fanno salvo <<quanto sancito dall'articolo 63 quinquies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>>, articolo in gran parte modificato dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 29 aprile

2019, n. 6 (*Misure urgenti per il recupero della competitività regionale*)¹¹, e, per l'aspetto che qui rileva, ossia per le <<aree commerciali>>, le condizioni ai fini della previsione di nuove zone omogenee D e

¹¹ Il testo del novellato articolo 63 quinquies (rubricato: << Norme transitorie per la formazione di strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis. Disposizioni particolari in materia di insediamenti produttivi e commerciali e a tutela del suolo naturale>>) recita:

<< 1. Al fine di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori riduzioni di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito delle relazioni e degli effetti territoriali indotti dall'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali, la Regione promuove misure e azioni di contenimento all'espansione delle zone produttive e della trasformazione fisica delle aree naturali e di riserva di biodiversità.

2. Alla salvaguardia del suolo, quale bene comune non rinnovabile e fondamentale per l'equilibrio ambientale ed ecologico, per la salute umana, per la produzione agricola e per la valorizzazione dell'intera struttura territoriale regionale, concorrono gli enti territoriali operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica degli interventi di settore, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale.

3. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti i cui contenuti prevedono nuove zone omogenee D e H, come definite dal PURG approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG, ovvero l'ampliamento delle stesse, non rientranti nella fattispecie delle varianti di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies, oltre a quanto disposto in materia di contenuti, procedure di adozione e approvazione, nonché di validità temporale e salvaguardia ai sensi degli articoli 63 bis e 63 ter, deve dimostrare e documentare tutte le condizioni riportate nel comma 5 e rispettare i criteri operativi eventualmente indicati nel regolamento di cui all'articolo 61. Le condizioni di cui al presente articolo sono asseverate da progettista abilitato a cura del soggetto richiedente la variante.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle zone omogenee D4, come definite dal PURG, e destinate agli insediamenti industriali per attività estrattive esistenti.

5. Nelle more dell'entrata in vigore dello strumento di pianificazione regionale in sostituzione del PURG, le condizioni per la previsione di nuove zone omogenee D e H, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies in sostituzione di altra zona, sono:

a) nuovo o diverso fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati che non può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle zone esistenti disponibili ovvero la modifica delle relative norme di attuazione;

b) la saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative relative al nuovo o diverso fabbisogno insediativo;

c) per le aree industriali:

1) l'assenza di convenienza economica o la sussistenza di problematiche logistico-funzionali per l'insediamento nelle zone omogenee D1 individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente o nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (*Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali*);

2) la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015;

d) per le aree commerciali:

1) la congruità con i piani comunali di settore del commercio e la conformità di questi alla vigente normativa, se nella zona H sono ammessi esercizi di vendita di media e grande struttura;

2) la compatibilità viabilistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di media e grande struttura.

6. Sono consentite, previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano:

a) la trasformazione in zone per insediamenti residenziali o extraresidenziali, di zone in cui insistono insediamenti zootecnici anche di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) e distanti da zone residenziali meno di 200 metri, purché la trasformazione sia preordinata alla dismissione o conversione degli insediamenti zootecnici esistenti;

b) l'ampliamento degli insediamenti zootecnici esistenti in termini di superficie coperta e consistenza, anche in deroga all'articolo 38 delle norme di attuazione del PURG e fino alla distanza minima di 200 metri o fino alla distanza minima degli immobili abitativi eventualmente preesistenti e non connessi all'attività al fine di garantire la conservazione o l'aumento della capacità produttiva secondo quanto previsto dalle leggi di settore.

7. *abrogato*

8. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali unicamente ai fini di assicurare l'equiparazione alle zone omogenee indicate dal PURG, come delineato nel comma 3.

H sono <<**1)** la congruità con i piani comunali di settore del commercio e la conformità di questi alla vigente normativa, se nella zona H sono ammessi esercizi di vendita di media e grande struttura; **2)** la compatibilità viabilistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di media e grande struttura.>>.

Un tanto, in coerenza con la prescrizione di cui al comma 6 dell'articolo 15 in esame, in base al quale <<Nella scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura sono privilegiate le aree con elevato livello di accessibilità agli assi viari primari e secondari esistenti, con forte livello relazionale e di comunicazione con le aree urbane centrali e con rilevante interconnessione con altri servizi e poli di attrazione rivolti all'utenza commerciale. >>.

Sempre in relazione al contenuto del Piano di settore del commercio, questo <<riproduce ovvero recepisce il contenuto di accordi di programma esistenti al momento ovvero successivi al momento dell'adozione del Piano comunale di settore del commercio e dei quali il Comune è stato parte contraente>> (articolo 15, comma 5, lettera c).

Si puntualizza che, a prescindere dalla natura giuridica dell'istituto (atto negoziale o provvedimento), l'accordo di programma (convenzione mediante la quale le parti coordinano le loro attività per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento), una volta stipulato, è vincolante per i sottoscrittori, con l'impegno per le Amministrazioni che lo hanno sottoscritto di dare ad esso attuazione a mezzo di atti preordinati al perseguimento dei fini oggetto dell'accordo stesso (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n.1238/2008).

Oggetto di maggior attenzione è la prescrizione secondo cui il Piano di settore del commercio (articolo 15, comma 5, lettera b) <<b) determina le superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nel rispetto, in particolare, di quanto sancito al comma 1 (sopra esaminato)¹².

È questa la disposizione di legge che preclude ogni liberalizzazione senza alcun criterio e ratio delle grandi strutture di vendita (stigmatizzata anche dal TAR FVG nella sentenza n. 145/2011, secondo cui l'eliminazione di contingenti economici <<non significa liberalizzazione assoluta o selvaggia>>, potendo le limitazioni fondarsi su presupposti di urbanistica commerciale), in quanto la pianificazione di settore di cui alla legge regionale 29/2005 ha proprio la funzione di **stabilire la quantità massima di superficie commerciale, allocabile nel Comune in ogni sua zona omogenea compatibile con l'insediamento di grandi strutture di vendita**, non più sulla base di criteri di equilibrio commerciale, poiché inammissibili ai sensi della nuova normativa soprattutto di derivazione europea, ma alla luce di una analisi complessiva dell'assetto territoriale.

9. Al fine di garantire le equiparazioni di cui al comma 8, il Comune può richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilità preliminarmente alla deliberazione di cui al comma 8.>>

¹² L'articolo 84, comma 1, lettera b), della legge regionale 29/2005 attribuisce nello specifico all'Osservatorio regionale del commercio la funzione di <<monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera b), registrando, inoltre, le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura>>.

In sostanza, l'equilibrio di cui si discute non è l'equilibrio economico fra le varie forme di esercizi di vendita al dettaglio, ma l'equilibrata allocazione sul territorio degli esercizi medesimi, prova ne sia che la (già citata) sentenza del TAR FVG n. 145/2011 ha riconosciuto che l'urbanistica commerciale" (aggancio, quindi, ad un ordinato assetto del territorio) possa <<individuare altri elementi di limitazione, riferiti ad esempio all'essere determinate zone più o meno servite (per intenderci: se non è più possibile vietare l'apertura tout-court di una media struttura adducendo l'esistenza di un contingente ovvero la sufficienza delle strutture commerciali esistenti nel Comune, denegando puramente e semplicemente un'autorizzazione richiamandosi ai non più consentiti contingentamenti, può invece esserlo vietarla in una certa zona, se il Comune ha stabilito che tali attività vengano ubicate ove il servizio è maggiormente carente)>>.

La disposizione in esame di cui all'articolo 15, comma 5, lettera b), riproduce testualmente quanto già contenuto nell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale comunitaria 2012, ossia la legge regionale 15/2012, ed in ordine alla stessa non era intervenuto alcun rilievo da parte degli organi centrali di controllo; relativamente alla sua concreta applicazione, con la circolare prot. n. 0045389/P – CL.: COM.4.8 dd. 4 ottobre 2012¹³ sono state impartite le direttive di chiarimento, tutt'ora valide, secondo cui le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (già Piani regolatori), relativamente al volume massimo edificabile con "destinazione d'uso" commercio al dettaglio (alias, superfici fondiarie) vanno tradotte, nei Piani comunali di settore del commercio, in superfici di vendita massime, ammissibili per ogni singola zona omogenea, destinate agli esercizi di grande struttura, distinte per settore merceologico.

Nel caso indistinto di entrambi i settori merceologici, soprattutto ai fini del monitoraggio dell'Osservatorio, di cui all'articolo 84 della legge regionale 29/2005, si è fissata convenzionalmente la percentuale del 20% per il settore alimentare, e dell'80% per quello non alimentare, salva futura concreta determinazione¹⁴. Queste percentuali, convenzionalmente fissate nella circolare n. 45389/2012, possiedono una funzione eminentemente statistica, prova ne sia che sempre nella circolare viene fatta salva "ogni futura determinazione": ciò significa che la distinzione concreta tra settore alimentare e non alimentare all'interno dell'esercizio è frutto di libera scelta dell'operatore.

Ricapitolando, affinché il Comune possa allocare sul proprio territorio grandi strutture di vendita deve necessariamente assolvere ai seguenti adempimenti:

¹³ La circolare è consultabile sul sito (Macroarea: Circolari; file: Circolare comunitaria LR 15 2012 [04.10.12]):

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/commercio-servizi/FOGLIA14>

Sui contenuti dell'articolo 5 della legge regionale 15/2012 e della circolare prot. 0045389, è intervenuta la segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AS 1044 dd. 3 maggio 2013, in cui si sostiene che la nuova disciplina del commercio della Regione Friuli Venezia Giulia <<appare effettivamente volta a favorire l'introduzione a livello locale di un contingente numerico per le grandi strutture di vendita autorizzabili, nell'ottica di assicurare un "equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo", da realizzarsi tramite gli strumenti comunali di settore, che, secondo la circolare interpretativa n. 45389/12, devono tradurre il concetto di "volume massimo edificabile con destinazione d'uso commercio al dettaglio" in "superfici di vendita massime autorizzabili ammissibili per ogni singola zona omogenea e distinte per settore merceologico", di cui, peraltro, viene convenzionalmente fissata la percentuale massima autorizzabile per ciascuna categoria. Tale limitazione (...) reintroduce un parametro di "fabbisogno", corrispondente esattamente a quelle ipotesi di restrizione che il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, considera ingiustificate in un'ottica di liberalizzazione delle attività economiche>>. La segnalazione, comunque, non ha avuto alcun esito ulteriore.

¹⁴ Elaborazione percentuale sulla base dei dati in possesso dell'Osservatorio regionale del commercio (già utilizzati per la clausola valutativa 2009 – 2011).

1. **approvazione preventiva del Piano di settore del commercio**; tale <<approvazione preventiva>> costituisce la *condicio sine qua non* per il rilascio di autorizzazioni relative agli esercizi di grande distribuzione; senza Piano di settore del commercio il Comune non può consentire nemmeno un metro di superficie di grande struttura di vendita;

2. **fissazione nel Piano di settore del commercio dei metri di superficie massima per grandi strutture di vendita allocabili nelle zone omogenee compatibili**; meglio dettagliando, i Piani di settore del commercio possiedono la specifica funzione di individuazione delle zone omogenee (di cui al PRGC) dove sono allocabili esercizi di grande struttura, trasformando gli indici di edificabilità dei volumi (alias, la superficie fondiaria con destinazione d'uso compatibile con il commercio al dettaglio¹⁵; di nuovo prescrizioni di PRGC) in superfici di vendita: tali superfici, quindi, *sebbene quantitativamente definite per zona omogenea*, non hanno alcun aggancio a parametri di equilibrio economico, ma solo ad elementi, in particolare, di natura urbanistica (zonizzazione omogenea compatibile con l'allocatione), edilizia (indici di edificabilità/destinazioni d'uso) e anche viabilistica (sostenibilità del traffico) (*infra*); palesemente, quindi, non si stabilisce a priori, nella normativa di settore del commercio, alcun limite di contingente che fissi una qualche determinazione astratta ed autoritativa nel mero assetto della distribuzione commerciale, quale equilibrio orientato sotto il profilo dell'offerta, ma al contrario si demanda, caso per caso, ai singoli Piani comunali di settore, in quanto specificazioni dei Piani urbanistici comunali, la regolamentazione dell'allocatione sul territorio delle grandi strutture di vendita;

3. **configurazione del Piano di settore del commercio quale vero e proprio piano particolareggiato**, integrativo dei piani territoriali generali, **a contenuto essenzialmente urbanistico**: oltre all'esplicitazione di cui al punto 2, si richiama specificatamente quanto sotto illustrato in tema di criteri di indirizzo per la scelta della localizzazione delle grandi strutture di vendita, inclusi gli studi inerenti all'impatto sulla viabilità conseguente all'insediamento di tali esercizi (in attuazione ai commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 15 della legge regionale 29/2005 – *infra*). Ad ogni modo, il Piano di settore <<ove necessario>> costituisce <<variante>> allo strumento urbanistico generale; pertanto, in altre ipotesi, può anche configurarsi quale atto <<integrativo>> senza natura di variante: in questo caso, trattasi sostanzialmente di un atto confermativo a carattere specificativo, differenziandosi, sotto tale aspetto, dall'atto meramente confermativo, che si limita a richiamare l'atto confermato sic et simpliciter, senza alcun ulteriore supporto motivazionale e senza percorrere una rinnovata istruttoria delle circostanze: cfr. Consiglio di Stato, sentenze nn. 6878/2010 (sez. IV), 8853/2009 (sez. V), 7732/2009 (sez. IV), 5440/2009 (sez. VI), 1115/2009 (sez. V); TAR Toscana (sez. II), sentenza n. 1430/2011; TAR Sicilia (PA, sez. II), sentenza n. 391/2011.

Una particolare ipotesi di piano particolareggiato è contemplata nel comma 4 dell'articolo 15 in esame: <<L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, con **superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati**, oltre alla

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 19/2009 (Codice dell'edilizia) la destinazione d'uso <<commerciale al dettaglio>> concerne le superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (se non collegate con le attività prevalenti) e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore (si ribadisce che le superfici dei locali destinati a magazzini, depositi, uffici, locali di lavorazione,... rilevano ai fini della superficie coperta complessiva – cfr. articolo 2, comma 1, lettera r) della legge regionale 29/2005 – ma non costituiscono superficie di vendita in senso proprio)

preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'articolo 17>> della legge regionale 29/2005, ai sensi del quale << Le previsioni urbanistiche del Piano comunale di settore del commercio per insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, sono attuate mediante apposito Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata ovvero Piano attuativo comunale (PAC) anche qualora la grande struttura di vendita con superficie coperta complessiva superiore 15.000 a metri quadrati sia allocata sul territorio di più Comuni contermini>>; tali piani << sono sottoposti a parere vincolante della Regione, che si esprime in relazione alla verifica del recepimento delle condizioni di sostenibilità urbanistico commerciale stabilite dal Piano comunale di settore del commercio, entro il termine di settantacinque giorni>>.

Come sopra anticipato, prescrizioni puntuali, nei commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 15, sono dettate relativamente ai criteri di localizzazione delle grandi strutture, recependosi in legge, con gli opportuni aggiornamenti, regole già contenute nel regolamento di cui al DPRReg. 23 marzo 2007, n. 69 (Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita.):

<<7. Fermo restando quanto sancito dall' articolo 63 quinquies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), i criteri di indirizzo per la scelta di localizzazione devono essere informati:

- a) alla salvaguardia e alla razionalizzazione della funzionalità della rete viaria primaria e secondaria;*
- b) alla congruenza ambientale dell'intervento previsto con l'osservanza dei valori storico-architettonici, culturali, paesaggistici, naturalistici e insediativi del contesto, della tutela della salute e ludopatia e dell'impatto acustico.*

8. Per le finalità di cui al comma 7, lettera a), non è ammissibile la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi, ovvero ove esistano condizioni di difficile accessibilità, qualora non siano previste espressamente soluzioni tecniche atte a rimuovere i fenomeni di congestione già esistenti, nel rispetto dell'armonia con le caratteristiche del contorno insediativo. Le opere di raccordo con la viabilità relative alle grandi strutture di vendita devono essere completate antecedentemente all'attivazione dell'attività commerciale. Tali opere devono in ogni caso assicurare scorrevolezza negli accessi in entrata e uscita, garantendo piste di decelerazione e arretramenti dell'edificato tali da consentire la realizzazione di corsie laterali di servizio.

9. Gli elaborati del Piano di settore, con riferimento ai criteri di localizzazione di cui al comma 7, in particolare, contengono:

- a) la valutazione dei tipi di traffico interessanti l'asse viario, del grado di congestione dello stesso, della previsione e realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente;*
- b) la valutazione delle caratteristiche tecniche dell'asse viario interessato, della compatibilità delle localizzazioni di attività commerciali rispetto a tali caratteristiche, della previsione e realizzabilità di interventi di miglioramento degli elementi di compatibilità;*

c) la valutazione delle tipologie degli esercizi e degli insediamenti commerciali, tenendo conto dei generi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), rispetto alla quantità di traffico indotta dagli stessi e ai suoi effetti sugli aspetti di cui alle lettere a) e b);

d) l'indicazione di soluzioni tecniche atte a garantire la salvaguardia della fluidità del traffico, anche tramite accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che escludano attraversamenti di corsia, fermo restando che per gli esercizi con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 metri quadrati le soluzioni tecniche escludono attraversamenti di corsia sia in entrata, che in uscita dalla rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui s'intende localizzare l'esercizio commerciale;

e) la documentazione atta a dimostrare la congruenza ambientale e paesaggistica degli interventi proposti, nonché una verifica di impatto delle reti tecnologiche di smaltimento e di approvvigionamento.

10. Le valutazioni di cui al comma 9, lettere a), b), c) e d), sono operate tramite specifici studi redatti secondo le modalità indicate nell'allegato B¹⁶. >>.

¹⁶ Il testo dell'ALLEGATO B della legge regionale 29/2005, come sostituito dall' articolo 30, comma 1, della legge regionale 19/2016, il seguente:

<<1. CRITERI DI INDIRIZZO PER LA SCELTA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GRANDE STRUTTURA
Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 7, i Comuni si attengono, in particolare, ai seguenti criteri:

a) tenere in considerazione l'esigenza di consolidare il tessuto socio-economico costituito dalla rete distributiva degli esercizi di vicinato e di media struttura insediati all'interno delle aree storiche centrali così come riconosciute negli strumenti urbanistici comunali, in maniera da dimostrare e giustificare le nuove zone e insediamenti commerciali e il loro ampliamento all'esterno delle aree suddette; potranno essere inoltre valutate eventuali azioni anche con l'apporto partecipato delle organizzazioni di categoria del settore distributivo al fine di assicurare l'uso temporaneo e determinato di spazi di parcheggio situati nelle aree storiche centrali ovvero in loro prossimità, fermo restando il rispetto degli standard di parcheggi per le funzioni residenziali previsti dalla vigente normativa;

b) prevedere l'eventuale localizzazione di esercizi commerciali di grande distribuzione puntando all'integrazione del sistema insediativo, privilegiando il rafforzamento delle aree urbane più recenti, diverse da quelle storiche, prive o carenti di adeguata rete commerciale, valutandone la sostenibilità urbanistica, ambientale e la funzionalità del sistema viario, urbano e non, nel rispetto, in particolare, di quanto prescritto all'articolo 15, comma 8;

c) attivare particolare attenzione e cautela nella localizzazione eventuale di esercizi commerciali dimensionalmente rilevanti all'interno delle aree storiche centrali così come riconosciute negli strumenti urbanistici comunali, negli immobili e nelle aree sottoposti alla tutela architettonica, storica, culturale e paesaggistica ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché negli edifici riconosciuti di rilevanza storica, culturale e architettonica negli strumenti urbanistici comunali, al fine principale di preservare i caratteri distintivi che connotano e diversificano dette realtà dalle altri componenti del sistema insediativo; nel caso in cui sia verificata e dimostrata, in coerenza con gli atti di pianificazione sovraordinata e le norme vigenti, la sostenibilità delle localizzazioni per insediamenti di grande distribuzione commerciale nelle aree storiche centrali anzidette, qualora si ammettano interventi di demolizione e di ricostruzione, nonché di ristrutturazione urbanistica, i parcheggi a servizio dell'esercizio commerciale dovranno essere previsti all'interno dell'edificio.

2. INDICAZIONE RELATIVA AI CONTENUTI E ALLE MODALITÀ PER PREDISPORRE GLI STUDI INERENTI ALL'IMPATTO SULLA VIABILITÀ CONSEGUENTE ALL'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GRANDE STRUTTURA (articolo 15, comma 10).

1. Inquadramento territoriale:

a) Descrizione del bacino di utenza della struttura: centri insediativi interessati/gravitanti, dimensione demografica degli stessi, popolazione complessiva interessata (minima-massima).

2. Studio sulla viabilità di afferenza/servizio - Elaborazioni richieste:

. Rete viaria: rappresentazione e descrizione della rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui è localizzata la struttura in scala adeguata.

. Elaborazioni richieste:

Il comma 11 dell'articolo 15 stabilisce che <<La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive qualora richiesta dalla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale>>, richiamandosi esplicitamente quanto disciplinato dal comma 7, lettera d), dell'articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007 (sul punto, anche l'articolo 84, sostituito dall'articolo 25 della legge regionale 19/2016, al comma 1, lettera d), attribuisce all'Osservatorio regionale del commercio la funzione di << esprimere il parere di cui all'articolo 15, comma 11, nonché eventuali pareri in merito alla congruità commerciale dei Piani e criteri qualora i contenuti di detti strumenti di programmazione siano incongruenti con i dati di cui alla lettera a)¹⁷, anche al fine della relazione di cui all'articolo 105, comma 2, lettera a>> – clausola valutativa).

Senonché il richiamato comma 7 dell'articolo 63 quinquies è stato espressamente abrogato dall'articolo 3, comma 7, lettera h), della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (*Misure urgenti per il recupero della competitività regionale*), pertanto, nelle more di una modifica testuale della legge regionale 29/2005, il riferimento va raccordato (secondo un'interpretazione logico – sistematica) al comma 5, lettera d), del novellato articolo 63 quinquies: per le aree commerciali, le condizioni ai fini della previsione di nuove zone omogenee D e H sono <<**1) la congruità con i piani comunali di settore del commercio e la conformità di questi alla vigente normativa, se nella zona H sono ammessi esercizi di vendita di media e grande struttura; 2) la compatibilità viabilistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di media e grande struttura.**>>.

L'ultimo comma (comma 12¹⁸) dell'articolo 15 concerne la fattispecie della <<programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale>>, di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della

-
- a) descrizione della tratta o delle tratte stradali, comprensiva delle caratteristiche geometriche delle stesse, interessate dall'intervento rispetto ai punti di accesso e recesso dell'area, indicazione degli incroci e intersezioni più prossimi, e degli eventuali caselli di autostrade e/o superstrade all'interno dell'ambito territoriale in cui è localizzata la struttura;
 - b) analisi e rappresentazione dei flussi di traffico esistenti con evidenziazione delle ore di punta corrispondenti alla situazione più gravosa; i rilievi di traffico, qualora non disponibili in forma aggiornata ed esaustiva c/o l'Ente proprietario della/e strade/e, dovranno essere effettuati sul campo; le analisi dovranno essere elaborate in maniera tale da definire la capacità esistente e potenziale e altresì i livelli di servizio della viabilità considerata;
 - c) stima del traffico generato dall'esercizio commerciale a regime, applicando il metodo ritenuto più idoneo in rapporto ai generi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge;
 - d) valutazione finale dell'impatto dell'esercizio commerciale sulla viabilità, conseguente alle analisi e alle stime di cui alle precedenti lettere b) e c), attraverso un metodo idoneo a dimostrare la massima capacità di saturazione e i livelli di servizio dei tratti stradali e delle intersezioni più critici in maniera tale da garantire la razionalizzazione e la funzionalità della rete viaria interessata, con riferimento ai livelli di servizio;
 - e) illustrazione e rappresentazione delle soluzioni viabilistiche progettuali proposte con particolare riguardo alle intersezioni, concordandole preventivamente con l'ente proprietario della/e strada/e o territorialmente competente.

3. PRECISAZIONI

- a) Con riferimento agli esercizi commerciali fino a 5.000 metri quadrati di superficie coperta complessiva, gli studi inerenti l'impatto sulla viabilità di cui al precedente paragrafo 2, costituiscono parte integrante della documentazione minima ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, al trasferimento degli stessi esercizi.>>

¹⁷ La richiamata lettera a) attribuisce all'Osservatorio regionale del Commercio la funzione di <<monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale>>.

¹⁸ Il comma 12 richiamato nel testo recita << Ai fini della programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale di cui all' articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie

legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (*"Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"*), però essendo stato abrogato tale articolo 26 dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31¹⁹ (articolo 24, comma 1, lettera a), ed essendo stato rivisto tutto il sistema delle UTI, è opportuno provvedere all'adeguamento del comma 12 dell'articolo 15 della legge regionale 29/2005 alle sopravvenute innovazioni legislative.

– Evoluzione giurisprudenziale

a) La giurisprudenza costituzionale

Non si registrano, nel triennio di riferimento (2018 – 2020), pronunce fondamentali in materia da parte della Consulta, pur tuttavia i richiami alla **giurisprudenza costituzionale** contenuti nella sentenza del **Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6312 dd. 23 settembre 2019** (quindi periodo temporale in esame), offrono l'occasione per illustrare sinteticamente, nel settore delle attività economiche, i punti salienti e di rilievo attuale di questa giurisprudenza.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che la possibilità rimessa al legislatore regionale di regolare le zone adibite alle attività commerciali attraverso gli strumenti di governo del territorio è conforme a quanto affermato dalla **Corte costituzionale nella sentenza n. 200/2012**, secondo cui la liberalizzazione è da intendersi come <<razionalizzazione della regolazione>>, compatibile con il mantenimento dei limiti e degli oneri necessari alla tutela di superiori beni costituzionali.

La Corte costituzionale ha infatti ripetutamente affermato che l'art. 31 del decreto legge 201/2011 (sopra) <<consente di introdurre limiti alla apertura di nuovi esercizi commerciali per ragioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e attribuisce alle Regioni la possibilità di prevedere anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali>>, sicché la previsione, per gli insediamenti di grandi strutture di vendita, di <<zonizzazioni commerciali negli strumenti urbanistici generali e nei piani attuativi rientra proprio in quegli spazi di intervento regionale che lo stesso legislatore statale, con il citato art. 31 del decreto legge 201/2011 ha salvaguardato, a condizione che tale zonizzazione non si traduca nell'individuazione di aree precluse allo sviluppo di esercizi commerciali in termini assoluti e che le finalità del dimensionamento della funzione commerciale e dell'impatto socio-economico siano volte alla cura di interessi di rango costituzionale, indicati nella medesima disposizione.>>.

locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), i Comuni procedono alla formazione del Piano di settore del commercio in forma associata. In tale ipotesi, il Piano di settore del commercio approvato dai singoli Consigli Comunali è trasmesso all'Unione territoriale intercomunale di riferimento, la quale entro sessanta giorni dal ricevimento esprime un parere vincolante in merito alla coerenza delle previsioni del piano medesimo con gli indirizzi generali delle politiche amministrative contenute nel Piano dell'Unione. Fatta eccezione per i Comuni montani, la base demografica minima da raggiungere fra i Comuni che intendono formare il Piano di settore del commercio in forma associata, è fissata nel limite di 30.000 abitanti.>>.

¹⁹ La legge regionale 31/2018 reca << Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)>>.

In proposito, viene espressamente richiamata dal Consiglio di Stato anche la sentenza della **Corte Costituzionale n. 239/2016**²⁰, dove è ribadito che l'art. 31 del decreto legge n. 201/2011 va inquadrato nella materia della <<tutela della concorrenza>>, di competenza esclusiva dello Stato: si tratta, quindi, di un legittimo intervento del legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di concorrenza, ma, ad ogni modo, la disposizione non preclude ogni ulteriore intervento normativo regionale sul punto, al contrario <<consente alle Regioni e agli enti locali la possibilità di prevedere anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, purché ciò avvenga «senza discriminazioni tra gli operatori» e a tutela di specifici interessi di adeguato rilievo costituzionale, quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali»>>.

Ma ciò che soprattutto rileva nella citata sentenza 239/2016, è che la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legislazione regionale di settore (nello specifico: articolo 18 della legge della Regione Puglia n. 24/2015), laddove questa ha stabilito la necessità della previsione di una zonizzazione commerciale negli strumenti urbanistici generali e la necessità di piani attuativi per gli insediamenti commerciali di grande distribuzione: oltre a ribadire una nozione di liberalizzazione intesa come "razionalizzazione della regolazione", la Corte ha ulteriormente rimarcato (cfr. sopra, sentenza 200/2012) che <<la previsione di zonizzazioni commerciali negli strumenti urbanistici generali e di piani attuativi per gli insediamenti più grandi, rientra proprio in quegli spazi di intervento regionale che lo stesso legislatore statale (con il sopra citato articolo 31 del decreto legge 201/2011) ha salvaguardato, a condizione che la zonizzazione commerciale non si traduca nell'individuazione di aree precluse allo sviluppo di esercizi commerciali in termini assoluti²¹>>.

²⁰ In tale pronunciamento la Consulta richiama la precedente **sentenza n. 8/2013**, in cui ha statuito che <<in vista di una progressiva e ordinata liberalizzazione delle attività economiche siano fatte salve le regolamentazioni giustificate da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, che siano adeguate e proporzionate alle finalità pubbliche perseguite, così da garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l'utilità sociale e con gli altri principi costituzionali. In questa prospettiva, i principi di liberalizzazione presuppongono che **le Regioni seguitino ad esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attività economiche, sia pure in base ai principi indicati dal legislatore statale**. Tale orientamento ha consentito il formarsi di una **giurisprudenza costituzionale che non esclude ogni intervento legislativo regionale regolativo delle attività economiche**, ma vigila sulla legittimità e proporzionalità degli stessi rispetto al perseguimento di un interesse di rilievo costituzionale >>.

In coerenza ad un tanto, anche la **sentenza n. 30/2016**, secondo cui <<l'eventuale esigenza di temperare la liberalizzazione del commercio con quelle di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato, all'esito di un bilanciamento che deve compiere il soggetto competente nelle materie implicate, le quali nella specie afferiscono ad ambiti di competenza statale, tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio o in altre materie>>.

²¹ Si legge nella **sentenza n. 2353/2018 del TAR Sicilia, sez. III**, che secondo l'orientamento finora prevalso anche nella giurisprudenza amministrativa, <<la premessa di fondo è che la disciplina comunitaria della liberalizzazione non può essere intesa in senso assoluto come primazia del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare sempre e comunque l'attività economica, dovendo, anche tale libertà economica, confrontarsi con il potere, demandato alla pubblica amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali >> (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2026/2017). Inoltre, con riferimento alla tesi per cui la programmazione urbanistica sarebbe divenuta recessiva a fronte della progressiva liberalizzazione commerciale sulla scorta della legislazione statale più recente, di derivazione comunitaria, è stato altresì rilevato che si tratta <<di una tesi che in termini generali la giurisprudenza amministrativa ha sin qui già mostrato di non condividere, riaffermando il potere delle amministrazioni regionali e comunali correlato al governo del territorio, nel cui ambito sono ancora possibili e legittime limitazioni alla libertà economica>> (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenze n. 3574/2017

E se la Consulta, in altre occasioni, ha ritenuto costituzionalmente illegittime alcune disposizioni regionali che precludevano l'insediamento di esercizi commerciali in determinate zone, questo è avvenuto proprio in ragione dell'assolutezza del divieto stabilito dal legislatore regionale e della discriminazione tra operatori che ne sarebbe derivata (**sentenza 104/2014**, richiamata dalla cit. 239/2016): la dichiarazione di illegittimità costituzionale in quel caso si radicava nella assolutezza del divieto stabilito dalla norma regionale e, in definitiva, nella sua sproporzione rispetto alle finalità perseguite, tale da frapporre una ingiustificata barriera all'ingresso nel mercato, discriminatoria nei confronti dei nuovi operatori.

Un tanto, in linea con quanto sancito nella sentenza della **Corte costituzionale 38/2013**, più volte citata nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6312/2019, secondo cui le zone produttive sono *<<zone già in possesso di una vocazione commerciale, onde non si giustifica la compressione dell'assetto concorrenziale del mercato, realizzata attraverso la drastica riduzione della possibilità di esercitare in dette aree il commercio al dettaglio (nel caso di specie: ammissibilità del solo commercio all'ingrosso), limitazione che incide direttamente sull'accesso degli operatori economici al mercato e, quindi, si risolve in un vincolo per la libertà d'iniziativa di coloro che svolgono, o che intendano svolgere, attività di vendita al dettaglio nelle zone produttive.>>*.

Dal sintetico quadro riportato sulla giurisprudenza costituzionale in tema di attività produttive, e nello specifico nel settore del commercio, ne deriva che la Consulta ha senz'altro inteso arginare la potestà regionale di regolazione in senso restrittivo delle attività economiche, tuttavia non ha precluso la possibilità di stabilire specifici vincoli e limitazioni laddove sorretti da effettivi *<<motivi imperativi²²>>*, ossia da ragioni di pubblico interesse.

– Evoluzione giurisprudenziale

b) La giurisprudenza amministrativa

Ed è proprio sulla base della valutazione dei *<<motivi imperativi>>* che la giurisprudenza amministrativa ha temperato la tendenziale liberalizzazione delle attività economiche con le esigenze limitative riconducibili a ragioni di pubblico interesse, in quanto, anche dopo l'entrata in vigore delle disposizioni statali di recepimento della normativa europea, non può dirsi sussistente un incondizionato diritto soggettivo all'esercizio dell'iniziativa economica, quali che siano gli

e 2026/2017; Adunanza delle Sezioni riunite del 12 settembre 2017, parere n. 824/2017; TAR Sicilia, Sez. III, sentenza n. 1743/2018).

²² Il decreto legislativo n. 59/2010, agli articoli 11 e 12, prescrive che l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere assoggettati all'*<<applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti>>* e che *<<restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori>>* possono giustificarsi solo *<<nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale >>*, ossia *<<ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale>>*.

interessi in conflitto, incontrando viceversa la liberalizzazione dell'attività di impresa limitazioni o deroghe che ben possono essere giustificate dalla prevalenza dell'interesse generale.

A riprova di un tanto, il **Consiglio di Stato, sez. IV**, con la **sentenza n. 3314/2018**, ha confermato che <<la premessa di fondo è che la disciplina comunitaria della liberalizzazione non può essere intesa in senso assoluto come primazia del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare sempre e comunque l'attività economica, dovendo, anche tale libertà economica, confrontarsi con il potere, demandato alla pubblica amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali, con le esigenze di tutela dell'ambiente urbano o afferenti all'ordinato assetto del territorio che, per l'appunto, devono essere sempre riconducibili a motivi imperativi di interesse generale (il corretto uso del territorio, il bilanciamento del carico urbanistico, la preservazione dal consumo esasperato di suolo, la valorizzazione del bacino di utenza), e non fondate su ragioni meramente economiche e commerciali.>>

La sentenza n. 3314 in argomento richiama la costante giurisprudenza sul concetto di <<**governo del territorio**>>, ai sensi del quale <<il potere di pianificazione urbanistica del territorio non è limitato alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e limiti edificatori delle stesse; al contrario, tale potere di pianificazione deve essere rettammente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica, non limitato alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli, ma che, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico-sociali della comunità locale, nel quadro di rispetto e di positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati; in definitiva, l'urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo>>.

Ed è noto che nel sistema giuridico italiano alla nozione di governo del territorio è pacificamente riconducibile la funzione amministrativa urbanistica anche di dettaglio, affidata soprattutto all'ente Comune, funzione che esso esercita, di regola, attraverso una duplice direttrice, e cioè: << in tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel relativo piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento individuato dalla normativa statale e regionale, occorre differenziare tra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (tra cui rientrano le norme di cd. zonizzazione; di destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici; di localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo), dalle altre regole che disciplinano più in dettaglio l'esercizio dell'attività edificatoria, di solito contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (e che concernono il calcolo delle distanze e delle altezze; la compatibilità di impianti tecnologici o di determinati usi; l'assolvimento di oneri procedurali e documentali ecc.:)>> (sentenza n. 3314 cit.).

Alla stregua dei principi fin qui enucleati, la sintesi che ne può discendere è la seguente:

1) è consentito ai Comuni di operare scelte di pianificazione al fine di garantire un corretto insediamento delle strutture di vendita con riferimento anche agli aspetti connessi all'ambiente urbano;

2) le prescrizioni contenute nei piani urbanistici, rispondendo all'esigenza precipua di assicurare un ordinato assetto del territorio, possono pacificamente porre limiti agli insediamenti degli esercizi;

ciò che non è consentito è approvare disposizioni che si sostanzino in valutazioni estrinseche di natura prettamente economica o commerciale, poiché tali valutazioni costituiscono indici univoci di misure anticoncorrenziali.

In linea con quanto al punto 2 testé enunciato, si pone il **Consiglio di Stato, sez. IV**, con la **sentenza n. 3419/2019**, alla luce della quale è indispensabile distinguere <<fra gli atti di programmazione economica, in linea di principio assoggettati alla massima espansione della normativa di liberalizzazione, e atti di programmazione non economica, suscettibili di porre limiti all'insediamento di nuove attività in funzione di esigenze riconducibili a motivi imperativi di interesse generale. Tale distinzione vale anche nell'ambito degli atti di programmazione territoriale, rispetto ai quali deve essere valutata in concreto la finalità perseguita (ordine e razionalità dell'assetto territoriale o regolazione autoritativa dell'offerta sul mercato dei servizi attraverso restrizioni territoriali alla libertà di stabilimento delle imprese). Inoltre, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, "la disciplina comunitaria della liberalizzazione non può essere intesa in senso assoluto come primazia del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare sempre e comunque l'attività economica, dovendo, anche tale libertà economica, confrontarsi con il potere, demandato alla pubblica amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali". D'altronde, la direttiva Bolkenstein non si applica a requisiti come "la pianificazione urbana e rurale" e la stessa normativa di recepimento (decreto legislativo n. 59/2010) esclude dall'ambito dei requisiti per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali "le disposizioni in materia ambientale, edilizia e urbanistica".>>.

Infatti, sebbene la disciplina (nazionale e sovranazionale) relativa all'insediamento delle attività commerciali espliciti un rilevante impatto anche sugli atti di programmazione territoriale, va comunque considerato che questi ultimi, adottati nell'esercizio del differente potere in materia di pianificazione urbanistica, sono da considerarsi legittimi ove perseguano finalità di tutela dell'ambiente urbano e siano riconducibili all'obiettivo di dare ordine e razionalità all'assetto del territorio, cercandosi di contemperare il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche con le dovute necessarie limitazioni alla libera iniziativa economica, laddove queste trovino puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale o negli ulteriori interessi che il legislatore ha individuato, prova ne sia che la giurisprudenza ritiene legittime le scelte di pianificazione che, nel perseguimento di interessi attinenti alla tutela dell'ambiente, della vivibilità e dell'ordinato assetto del territorio, impongano dei limiti all'insediamento di attività commerciali (in tale senso: **TAR Lombardia, MI, sez. II, sentenze n. 743/2019 e n. 2139/2020**).

Il fatto che sussista sempre la possibilità di intendere il regime di liberalizzazione in senso relativo e non assoluto, ammettendo la possibilità, per l'amministrazione, di controbilanciare la libertà di iniziativa economica privata con l'esercizio delle potestà connesse alla pianificazione urbanistica, ha trovato ulteriore conferma nella **sentenza n. 2762/2018**²³ nuovamente del **Consiglio di Stato**,

²³ Va ricordato che per giurisprudenza costante e univoca <<le scelte di pianificazione del territorio sono caratterizzate da un'ampia discrezionalità e costituiscono un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità>> (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 6086/2019; nello stesso senso, ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 8916/2019; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sentenze n. 113/2019 e 261/2020). Proprio in virtù del carattere ampiamente discrezionale, il potere di pianificazione urbanistica <<non è condizionato dalle scelte operate con precedenti strumenti urbanistici>> (cfr.: Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4063/2017 e n. 3237/2017; TAR Piemonte, TO, sez. II, sentenza n. 752/2017 e n. 67/2019).

La **sentenza n. 2762/2018** di cui al testo puntualizza inoltre che le limitazioni di insediamento, giustificabili anche sotto il profilo del diritto comunitario (cfr. Corte di giustizia 24 marzo 2011 causa C-400/08) per il contemperamento con le varie

sez. IV: nel caso di specie, la natura di atto di programmazione economica del Piano comunale del commercio è stata desunta dall'obiettivo nello stesso dichiarato <<di perseguire la "salvaguardia del sistema economico esistente", con l'ulteriore precisazione che "i nuovi insediamenti non devono alterare l'organizzazione del sistema commerciale esistente", ritenendo "l'organizzazione programmata già funzionale allo sviluppo coerente delle varie tipologie di vendita presenti nel territorio comunale". A tale finalità economica, si sono poi aggiunte, nello stesso Piano, diverse prescrizioni urbanistiche e territoriali. In particolare, quelle relative a "salvaguardare la sostenibilità territoriale e ambientale, l'equilibrio del sistema urbano, di ridurre il consumo del suolo e di riqualificare le aree di degrado". Sotto quest'ultimo profilo, il Piano del Commercio ha assunto anche natura di atto di programmazione territoriale o urbanistica per l'insediamento di nuovi esercizi commerciali. D'altra parte, la connessione tra pianificazione commerciale e territoriale è ormai un dato acquisito al sistema (alla luce anche della giurisprudenza costituzionale), essendo le due materie preordinate a finalità diverse (tutela della concorrenza e corretto uso del territorio) ma tra loro interferenti (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, n. 2928/2005) >>.

In riferimento precipuo ai citati Piani comunali del Commercio ed alla loro validità temporale, si colloca la sentenza **n. 1559/2018 del TAR Calabria (CZ), Sez. I:** benché nel caso di specie il Piano prevedesse una sua validità quadriennale di scadenza temporale, <<ciò non significa che il piano commerciale scaduto per decorso del quadriennio dalla sua approvazione abbia perso efficacia; piuttosto, le sue norme continuano a produrre i propri effetti fino a quando non siano sostituite da quelle di un nuovo piano, atteso che l'ultrattività delle norme del piano commerciale è un effetto coesistente alla natura stessa del detto strumento programmatico e di pianificazione, giacché nessuna norma di legge stabilisce la sua decadenza alla scadenza del termine di validità>>.

– Evoluzione giurisprudenziale

c) Centro commerciale al dettaglio e complesso commerciale

La **sentenza del T.A.R. Lombardia, MI, sez. II, n. 2239/2018** (intervenuta quindi nel triennio di riferimento – *infra*) costituisce il substrato giuridico per l'approfondimento della disciplina inerente i centri ed i complessi commerciali; si premette che la definizione legislativa degli istituti, di cui alla legge regionale 29/2005, differisce fundamentalmente da quella contenuta nel decreto legislativo 114/1998 (cosiddetto decreto Bersani), ai sensi del quale per centro commerciale al dettaglio si intende (articolo 4, comma 1, lettera g) <<una **media** o una **grande struttura** di vendita²⁴ nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie

esigenze di ordinato sviluppo del territorio, in ragione del loro rilievo devono essere comunque adottate dall'organo consiliare del Comune, in quanto solo quest'ultimo è chiamato dalla legge ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale nella materia (cfr. articolo 42, comma 2, lettera b), TUEL: "piani territoriali ed urbanistici").

²⁴ Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) e d), del decreto 114/1998, si intendono:

1) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie superiore ai 150 mq e fino a 1.500 mq, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e superficie superiore ai 250 mq e fino a 2.500 mq, nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

2) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie superiore a 1.500 mq oppure a 2.500 mq, in base alla popolazione residente nel comune inferiore o superiore ai 10.000 abitanti.

di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti>>.

Per contro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere k) e l), della legge regionale 29/2005, si definiscono:

<<k) centro commerciale al dettaglio: un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso;

l) complesso commerciale: un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico Piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago>>.

Diversamente dal Bersani, per la legge regionale 29/2005, i <<centri ed i complessi>> sono solo grandi strutture commerciali (non anche esercizi di medio dettaglio), con superficie complessiva di vendita superiore a mq 1.500 a prescindere dalla popolazione comunale residente, i quali si differenziano, non tanto per la loro concreta strutturazione, ma per il momento genetico di formazione, poiché il centro commerciale presuppone un progetto unitario di realizzazione ab origine, fin dall'inizio, mentre il complesso commerciale può venire in essere anche in fieri nel tempo, a seguito dell'approvazione di un Piano attuativo oppure quando una serie di edificazioni che si susseguono temporalmente portino alla configurazione dell'integrazione fisico – funzionale (*infra*); ciò che comunque è dirimente ai fini del distinguo, è la qualificazione di centro o di complesso commerciale formalmente attribuita dal Comune tramite provvedimento amministrativo autorizzatorio, a seguito di autonoma e specifica istruttoria²⁵.

Giurisprudenza recente (intervenuta proprio nel triennio di riferimento 2018 – 2020) ha confermato che, ai sensi della definizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo

²⁵ L'articolo 13 della legge regionale 29/2005 recita: <<**1.** L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione delle grandi strutture di vendita, costituite da singoli esercizi o centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali, sono soggetti ad autorizzazione del Comune in conformità a quanto previsto dal Piano comunale di settore del commercio. 1 bis. Sono soggetti a SCIA, anche nelle more dell'approvazione del Piano comunale di settore del commercio, le aperture, i trasferimenti, le aggiunte di settore merceologico e gli ampliamenti che avvengono esclusivamente all'interno delle grandi strutture e che non comportano alcuna modifica della superficie complessiva di vendita, relativamente a ciascun settore merceologico già autorizzato>>.

Dalla lettura delle disposizioni di legge riportate, si evince che due sono i tipi di atti che intervengono nella fattispecie dei centri e dei complessi commerciali, il primo relativo alla struttura commerciale nel suo complesso (cosiddetta autorizzazione "madre"), il secondo attinente la singola unità di vendita allocata all'interno dei medesimi centri o commerciali (cosiddetta autorizzazione "figlia", sostituita dalla SCIA, quale istituto ordinario di semplificazione per gli esercizi di vicinato e le medie strutture minori). L'inscindibile correlazione tra titolo "madre" e titolo "figlia" comporta <<l'imposizione di un rapporto di presupposizione – consequenzialità tra i provvedimenti suddetti, tale che il previo ottenimento dell'autorizzazione generale per il centro commerciale sia presupposto per il rilascio dei titoli relativi ai singoli esercizi commerciali ivi ubicati>>: in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 638/2007 (cfr. anche TAR Campania, NA, sez. VIII, sentenza n. 17398/2010), dove inoltre viene sottolineata <<l'inconciliabilità della tesi opposta, (cioè) affermativa della possibile autonomia dei titoli abilitativi particolari, (quindi, di conseguenza) la necessaria subordinazione della (singola) autorizzazione commerciale (o SCIA) al previo rilascio del titolo concernente in generale il centro commerciale>>.

114/1998, gli elementi caratteristici del centro commerciale al dettaglio (oltre alla pluralità di esercizi commerciali) sono, da un lato, l'elemento strutturale, costituito dall'unitarietà della struttura architettonica ospitante e della sua destinazione specifica (composta appunto da più esercizi), dall'altro, l'elemento funzionale, afferente la gestione unitaria di infrastrutture e spazi comuni di cui i vari esercizi commerciali usufruiscono. Tali elementi costituiscono requisiti congiunti e non alternativi (**sentenza n. 1448/2020 del TAR Toscana, FI, sez. II e n. 538/2019 del TAR Piemonte, TO, sez. II**).

Ad ogni modo, anche se il decreto Bersani non prevede esplicitamente la fattispecie del complesso commerciale, nella sua definizione di centro commerciale risulta essere ricompresa pure quella di complesso: infatti, da tempo la giurisprudenza amministrativa sostiene che, qualora sussista una reciproca complementarietà tra gli esercizi di vendita ed i connessi servizi, <<la derivante unitarietà del centro commerciale non può essere esclusa solo perché esso si trovi articolato in più corpi di fabbrica, fisicamente distinti, ma coordinati ed attigui>> (TAR Umbria, sez. I, sentenza n. 329/2008).

Affinché si realizzi l'ipotesi del complesso commerciale, di cui alla legge regionale 29/2005, oltre alla superficie complessiva di vendita superiore a mq 1.500²⁶ e alla prevalente destinazione d'uso commerciale²⁷, la legge regionale 29/2005 richiede "in alternativa" o l'integrazione fisico – funzionale degli esercizi insediati in uno o più edifici oppure la sussistenza di un piano attuativo (PAC).

La nozione di <<integrazione fisico – funzionale>> viene esplicitata nella DGR 16 novembre 2013, n. 2117 (in BUR 4 dicembre 2013, n. 49), in materia di requisiti igienico – sanitari dei luoghi di lavoro

²⁶ Per quanto concerne la superficie di vendita di un complesso commerciale (come di un centro commerciale), si richiama l'articolo 2, comma 1, lettera p), della legge regionale 29/2005, ed è << quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio appartenenti al complesso commerciale (o al centro)>>. La legge regionale 29/2005 (articolo 2, comma 1, lettera o), definisce la <<superficie di vendita>> di un esercizio al dettaglio come << l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli>>. Similmente, per il decreto Bersani (articolo 4, comma 1, lettera c) la superficie di vendita di un esercizio commerciale è <<l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi>>. La **sentenza n. 1559/2018** (sopra esaminata a proposito dei Piani comunali del commercio) rileva anche per ciò che concerne la nozione di superficie di vendita: per <<superficie di vendita si intende "l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili", mentre non costituisce superficie di vendita, per espressa disposizione contenuta in tale norma, l'area "destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi". La giurisprudenza ha già chiarito che per superficie di vendita di un esercizio commerciale si deve intendere quella su cui sostano e si spostano, oltre al personale addetto al servizio, i consumatori per esaminare gli oggetti posti in vendita collocati negli appositi spazi e per concludere le operazioni di vendita, sicché "la zona di esposizione dei prodotti commercializzati dall'esercizio va inclusa nella superficie di vendita. L'area che si trova oltre le casse di una struttura di vendita, quindi, non va considerata quale "superficie di vendita", in quanto non destinata alle operazioni di acquisto da parte della clientela.>>.

²⁷ Relativamente alle <<destinazioni d'uso>>, ci si limita a ricordare che queste sono definite nell'articolo 5 della **legge regionale 11 novembre 2009, n. 19** (Codice regionale dell'edilizia) e, per la parte che qui rileva, si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera f): <<(..) le destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie (...): f) **commerciale al dettaglio**: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera c) (ossia, **categoria alberghiera**: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale), e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore>>.

destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi, di cui alla direttiva 123/2006 CE, delibera che recepisce il contenuto di cui alla nota prot. n. 20283/ PROD.COMM-29/05/PQ 11 agosto 2010²⁸: <<l'integrazione fisico – funzionale, prescritta nella definizione di legge, si verifica qualora il contesto complessivo, in cui ogni singola attività di vendita è allocata, presenti caratteristiche strutturali – non solo edilizie, ma anche di parcheggio, di viabilità, di servizi – uffici, studi, banche, incluse le attività di somministrazione e di intrattenimento e svago – tali da configurare il tutto come un unicum>> (ossia, coordinamento e attiguità dei corpi di fabbrica per quanto fisicamente distinti).

Il Piano di attuazione comunale (PAC), di iniziativa pubblica o privata, è un piano particolareggiato di un intervento essenzialmente edificatorio, nel quale viene approfondito il disegno urbanistico connesso all'intervento stesso; questo piano è disciplinato, nelle sue linee essenziali, dall'articolo 25²⁹ della legge regionale 5/2007.

Essendo richiesta, ai fini della realizzazione del complesso commerciale, o l'integrazione fisico – funzionale o la sussistenza di un PAC, l'adozione/approvazione di un piano attuativo esclude ogni valutazione in merito all'integrazione fisico-funzionale, in quanto questa risulta presupposta, sussiste cioè di per sé proprio in virtù del PAC: infatti i due fattori sono alternativi, o c'è l'uno (PAC) o c'è l'altra (integrazione) e se c'è il PAC diventa irrilevante qualsivoglia istruttoria sull'integrazione.

Tali considerazioni risultano esattamente in linea con la **sentenza n. 2239/2018** (citata all'inizio) del **TAR Lombardia**, il quale (confermando la pregressa giurisprudenza) è intervenuto in merito alla corretta configurazione, dal punto di vista della pianificazione urbanistico-commerciale, di un insieme di strutture di vendita ubicate in più fabbricati, pretestuosamente ricondotti a due sub-lotti

²⁸ La nota è consultabile sul sito <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/>: Macroarea: *Complessi commerciali*; file: *Complessi commerciali identificazione bis (11.08.10)*.

²⁹ Si riporta il testo dell'articolo 25 (Piani attuativi comunali) della legge regionale 5/2007:

<<1. I Piani attuativi comunali sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le modalità previste nel regolamento comunale. I PAC sono adottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali.

2. Il PAC adottato è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Il PAC può essere adottato anche contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale; in tali casi l'approvazione del PAC non può essere deliberata anteriormente all'approvazione dello strumento urbanistico generale.

3. Le procedure di adozione e approvazione del PAC sostituiscono quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale e in particolare:

- a)** i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione;
- b)** i piani per l'edilizia economica e popolare;
- c)** i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
- d)** i piani di recupero;
- e)** i programmi integrati di intervento;
- f)** i programmi di recupero e riqualificazione urbana.

4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione dei PAC comporta la pubblica utilità delle opere.

5. Il Comune, su richiesta del proponente un PAC di iniziativa privata, può attribuire all'atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali varianti al titolo abilitativo edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.

6. I rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PAC sono regolati da convenzione tra Comune e proponente, approvata dalla Giunta comunale contestualmente al PAC.

7. Il PAC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.>>

distinti allo scopo di evitarne la qualificazione di unica struttura di grande distribuzione, soggetta al contingente per grandi strutture.

<<Sono illegittimi il provvedimento con cui si esclude l'assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) di un piano attuativo (programma integrato di intervento – PII) e gli atti di adozione e approvazione di tale piano, in quanto la costruzione e la realizzazione di due medie strutture di vendita in realtà, dalle risultanze progettuali, si debbano configurare come una grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria, secondo il format del centro commerciale, quando siano realizzate in un unico comparto per una superficie di vendita complessiva di mq. 3.000>> e, dunque, oltre la soglia degli insediamenti commerciali di media dimensione a norma dell'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 114/1998.

<<La previsione progettuale di due sub-lotti – continua la sentenza – appare artificiosa e speculare a eludere la disciplina più restrittiva in materia, laddove essa, invece, presenti le caratteristiche oggettive di un unico insediamento in un comparto, localizzato lungo lo stesso asse viario, con una accessibilità comune, un parcheggio indiviso unico separato solo da una strada, creata ad hoc, da opere a verde con i rispettivi ingressi che affacciano sulla strada e l'accesso ai consumatori aperto a tutte le strutture di vendita collocate nel comparto, come avviene nella grandi strutture di vendita. La presenza di una strada pubblica all'interno del comparto non varrebbe ad escludere la configurabilità di una grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria, in quanto i due interventi, progettati e realizzati contestualmente, consentendo all'utente l'accesso, seppure in assenza di un percorso stradale predefinito e con la necessità di attraversare una strada, ad entrambe le strutture, è indice rivelatore del sostanziale disegno unitario.>>³⁰.

³⁰ La giurisprudenza, anche costituzionale, che si è formata nel settore prende le mosse dalla legislazione ambientale in materia di VAS (decreto legislativo 152/2006) prescritta obbligatoriamente per la <<costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114>> (allegato IV, Parte II, punto 7, lettera b); si legge, in proposito, nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2446/2013 che il Collegio <<condivide le considerazioni del primo giudice, sia in punto di qualificazione del rinvio contenuto nella disposizione dell'allegato citato qual "ricettizio" (sulla base della considerazione che la normativa italiana prevale sulle diverse disposizioni regionali venendo in considerazione una materia in cui le regioni non hanno potestà legislativa esclusiva) sia in punto di non "distinguibilità" delle diverse tipologie di centro commerciale sulla scorta di disposizioni legislative o regolamentari regionali>>. Oltre alla qualificazione del rinvio quale ricettizio, sempre secondo il Consiglio di Stato, il testo del decreto legislativo 152/2006 <<fa riferimento al concetto di centro commerciale previsto dalla legge nazionale ("costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 59/1997) e non può tenersi conto, al fine di escludere il ricorrere della detta prescrizione, di sottodistinzioni ascrivibili alla legislazione regionale, non potendo le Regioni incidere sulla individuazione delle opere assoggettate a VAS.>>

In senso conforme, anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2013, la quale, prendendo in esame una disposizione di legge regionale che assoggettava a VIA, nonché a verifica di assoggettabilità, le «grandi strutture di vendita», aventi superficie superiore ai 2.500 metri quadrati, ha sancito che <<il legislatore statale richiede che le medesime procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità riguardino tutti i «centri commerciali» (d.lgs. n. 152 del 2006, Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b). Orbene, ai sensi della normativa statale, i centri commerciali sono definiti come strutture di vendita di medie e grandi dimensioni (art. 4, comma 1, lettera g, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). Pertanto, la disposizione regionale impugnata si riferisce a una categoria di esercizi commerciali, quella delle grandi strutture di vendita, diversa da quella utilizzata dal legislatore statale. Per alcuni aspetti essa è più ampia, perché al suo interno annovera anche le grandi strutture che non possono essere definite centri commerciali, in quanto non ricomprendono una pluralità di esercizi; per altri aspetti, però, essa è più restrittiva, perché non include i centri commerciali di medie dimensioni. Posto che la disciplina della VIA rientra senza alcun dubbio nella tutela dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato (sentenze n. 221 del 2010 e n. 234 del 2009), ne consegue che la disposizione regionale impugnata, discostandosi da quanto previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b), è costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte in cui non include tra le strutture soggette a verifica di assoggettabilità (a VIA) i centri commerciali di medie dimensioni>>.

– Le quote di mercato

L'abrogata lettera c) dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 29/2005, prescriveva tra i contenuti del Piano regionale per la grande distribuzione anche la fissazione dei << limiti minimi delle quote di mercato per il vicinato e (dei) limiti minimi e massimi delle quote di mercato per la media e la grande struttura>>; la norma aveva trovato puntuale attuazione nel Piano regionale del commercio (paragrafo 3.4), soppresso con la legge regionale comunitaria 15/2012, dove venivano stabiliti i seguenti limiti:

QUOTE DI MERCATO (Q. M.)	"limite" (o di programma)
Settore alimentare	
Q. M. per grandi strutture	65,0% (Max)
Q. M. per vicinato	15,0 % (Min)
Settore extra alimentare	
Q. M. per grandi strutture	60,0% (Max)
Q. M. per vicinato	20,0 % (Min)

E' stato sottolineato, in proposito, come l'inoperatività dei limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite (limiti prettamente economici) venga sancita, dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto 223/2006, in rapporto ad una programmazione che sia di livello <<sub regionale>>, prefissandosi un numero massimo di esercizi o una superficie massima di vendita relativamente ad una porzione specifica del territorio regionale; ragionando a contrario o per esclusione, il divieto in discorso non colpisce una programmazione commerciale che stabilisca pure massimali di contingente, a condizione che tali massimali siano inerenti al territorio regionale nella sua completezza e non a singole zone del medesimo.

Rimane ferma, in ogni caso, l'impossibilità di declinare quote di superficie commerciale o limiti numerici di consistenza, in relazione a specifiche parti del territorio della regione, quindi si richiede una pianificazione senza la fissazione predeterminata di volumi di vendita o di quote massime di mercato, comunque individuate, riferite ad ambiti territoriali predefiniti (cfr. circolare MiSE n. 3603/C dd. 28 settembre 2006).

Sempre la Corte Costituzionale, con la sentenza 125/2014, ha dichiarato illegittima una norma di legge regionale che aveva individuato la categoria di "polo commerciale" (concetto analogo al quello di "complesso commerciale"); si legge nella pronuncia che <<Nella classificazione degli esercizi commerciali che risale al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), non è ricompresa la categoria del "polo commerciale" (...). Dalla lettura della disciplina sopra riportata emerge come il legislatore regionale attribuisca la qualifica di «polo commerciale» ad esercizi commerciali per il solo fatto che questi siano adiacenti o vicini e a prescindere dalla volontà degli esercenti di unirsi in un polo commerciale. In tali casi, dunque, il legislatore regionale sottopone anche gli esercizi di vicinato alla complessa procedura autorizzatoria prevista per le grandi strutture di vendita, o per le medie strutture superiori (...). Risulta evidente, pertanto, che la norma impugnata introduce nuovi vincoli all'apertura degli esercizi commerciali ponendosi in contrasto, tra l'altro, con i principi di liberalizzazione posti (...) dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e dall'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.>>

In coerenza con quanto sopra, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005, come novellato dall'articolo 25 della legge regionale 19/2016, attribuisce all'Osservatorio regionale del commercio anche la funzione di <<monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera b), registrando, inoltre, le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero rese disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura>>.

L'ultima rilevazione, afferente al **triennio 2012 – 2014**, ha evidenziato quanto di seguito riportato.

Dall'analisi dell'intera rete distributiva regionale, come risultante dalla Tabella 1, relativamente alle **superfici della grande distribuzione**, si evincono i dati seguenti:

TABELLA 1

	2012			2013			2014		
	Alim	Non Al	Totale	Alim	Non Al	Totale	Alim	Non Al	Totale
GO	20.797,00	71.069,00	91.866,00	25.548,56	109.551,31	135.099,87	24.924,50	108.057,98	132.982,48
PN	29.074,61	149.962,00	179.036,61	32.599,61	158.048,20	190.647,81	32.155,61	161.060,90	193.216,51
TS	14.646,62	72.794,98	87.441,60	17.397,00	72.292,00	89.689,00	17.397,00	72.292,00	89.689,00
UD	78.278,20	436.006,71	514.284,91	74.541,70	430.308,71	504.850,41	73.816,70	431.531,68	505.348,38
REG	142.796,43	729.832,69	872.629,12	150.086,87	770.200,22	920.287,09	148.293,81	772.942,56	921.236,37

Si riportano, nella tabella 2, i totali delle superfici di vendita esistenti in **Regione**, comprensivi di **tutte le tipologie** di esercizi commerciali (vicinato, medie strutture, grandi strutture singole, centri e complessi commerciali):

TABELLA 2

	2012			2013			2014		
	Alim	Non Al	Totale	Alim	Non Al	Totale	Alim	Non Al	Totale
GO	60.024,03	210.217,17	270.241,20	63.018,23	244.269,72	307.287,95	62.335,95	241.484,54	303.820,49
PN	118.911,22	471.861,88	590.773,10	123.247,08	473.265,75	596.512,83	124.114,54	466.352,96	590.467,50
TS	78.146,35	261.370,04	339.516,39	80.338,50	261.601,74	341.940,24	79.781,92	259.113,60	338.895,52
UD	273.337,37	1.045.457,37	1.318.794,74	268.274,32	1.030.590,14	1.298.864,46	267.072,68	1.029.430,99	1.296.503,67
REG	530.418,97	1.988.906,46	2.519.325,43	534.878,13	2.009.727,35	2.544.605,48	533.305,09	1.996.382,09	2.529.687,18

Dal rapporto dei dati evidenziati nelle tabelle 1 e 2, si ricavano le seguenti **percentuali riferibili alla grande distribuzione** che rappresentano le **quote di mercato** esistenti nel triennio per singolo settore merceologico (tabella 3). Tali quote risultano di entità ben inferiore a quanto sopra indicato.

TABELLA 3

	2012		2013		2014	
	Alimenti	Non Al	Alimenti	Non Al	Alimenti	Non Al
GO	34,64	33,81	40,54	44,85	39,98	44,75
PN	24,45	31,78	26,45	33,40	25,91	34,54
TS	18,74	27,85	21,65	27,63	21,81	27,90
UD	28,63	41,70	27,79	41,75	27,64	41,92
REG	26,92	36,70	28,06	38,32	27,81	38,72

Dall'analisi dell'intera rete distributiva regionale, come risultante dalla Tabella 4, relativamente alle **superfici dei soli esercizi di vicinato**, si evincono i dati seguenti:

TABELLA 4

	2012			2013			2014		
	Alim	Non Al	Totale	Alim	Non Al	Totale	Alim	Non Al	Totale
GO	16.382,53	79.820,32	96.202,85	15.664,17	76.395,95	92.060,12	15.936,45	74.914,60	90.851,05
PN	38.896,25	177.185,79	216.082,04	39.073,11	174.184,82	213.257,93	38.359,69	170.773,46	209.133,15
TS	25.030,62	129.099,70	154.130,32	25.730,35	128.575,01	154.305,36	25.487,77	127.404,87	152.892,64
UD	87.031,71	364.084,40	451.116,11	83.674,23	355.850,53	439.524,76	83.134,35	354.347,89	437.482,24
REG	167.341,11	750.190,21	917.531,32	164.141,86	735.006,31	899.148,17	162.918,26	727.440,82	890.359,08

Dal rapporto dei dati evidenziati nelle tabelle 2 e 4, si ricavano le seguenti **percentuali riferibili agli esercizi di vicinato** che rappresentano le **quote di mercato** esistenti nel triennio per singolo settore merceologico (tabella 5). Tali quote risultano di entità ben superiore a quanto sopra indicato.

TABELLA 5

	2012		2013		2014	
	Alimenti	Non Al	Alimenti	Non Al	Alimenti	Non Al
GO	27,29	37,97	24,86	31,28	25,57	31,02
PN	32,71	37,55	31,70	36,80	30,91	36,62
TS	32,03	49,39	32,03	49,15	31,95	49,17
UD	31,84	34,82	31,19	34,53	31,13	34,42
REG	31,55	37,72	30,69	36,57	30,55	36,44

-Monitoraggio degli strumenti di programmazione commerciale dei grandi insediamenti: i Piani comunali di settore del commercio

La tabella che di seguito si riporta contiene l'elenco dei Comuni, suddivisi per ambito provinciale, i quali hanno approvato i Piani di settore per le grandi strutture di vendita inviandoli all'Osservatorio regionale del commercio, ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005, entro il quarto trimestre 2020; vengono specificati altresì gli estremi delle delibere comunali di approvazione (atti archiviati presso il Servizio commercio e per i quali sono state emesse formali note di riscontro/osservazioni).

COMUNI

DELIBERE COMUNALI DI APPROVAZIONE PIANI

EX AMBITO PROVINCIALE DI UDINE

1	AIELLO DEL FRIULI	deliberazione consiliare n. 35 dd. 4/12/2007 deliberazione consiliare n. 35 dd. 27/09/2010 deliberazione consiliare n. 11 dd. 3/4/2012
2	BAGNARIA ARSA	deliberazione consiliare n. 42 dd. 27/11/2007 deliberazione consiliare n. 37 dd. 29/11/2014
3	BUJA	deliberazione consiliare n. 48 dd. 27/09/2006
4	BUTTRIO	deliberazione consiliare n. 1 dd. 6/3/2014
5	CASSACCO	deliberazione consiliare n. 65 dd. 29/12/2008
6	CERVIGNANO DEL FRIULI	deliberazione consiliare n. 56 dd. 25/9/2009
7	CODROIPO	deliberazione consiliare n. 104 dd. 17/12/2004
8	DIGNANO	deliberazione consiliare n. 9 dd. 20/02/2008
9	FAGAGNA	deliberazione consiliare n. 84/2007
10	FIUMICELLO	deliberazione consiliare n. 29 dd. 14/09/2005 e deliberazione consiliare n. 18 dd. 21/04/2009
11	GEMONA DEL FRIULI	deliberazione consiliare n. 12 dd. 20/04/2006 e deliberazione consiliare n. 52 dd. 29/11/2010 deliberazione consiliare n. 27 dd. 16/7/2018
12	LATISANA	deliberazione consiliare n. 28 dd. 22/02/2006
13	MAGNANO IN RIVIERA	deliberazione consiliare n. 52 dd. 29/11/2007 deliberazione consiliare 29 dd 29/12/2016 deliberazione consiliare 11 dd. 31/03/2017

14	MARTIGNACCO	deliberazione consiliare n. 31 dd. 13.9.2006 e n. 45 dd. 4.12.2006 e n. 50 dd. 31/7/2007 deliberazione consiliare n. 2 dd. 9/3/2015 deliberazione consiliare n. 45 dd. 12/12/2016
15	MAJANO	deliberazione consiliare n. 41 dd. 29/06/2005 attendi delibera definitiva 2013
16	MOIMACCO	deliberazione consiliare n. 25 dd. 30/9/2011 deliberazione consiliare n. 10 dd. 30/05/2012
17	OSOPPO	deliberazione consiliare n. 71 dd. 19/12/2006 e deliberazione n. 16 dd. 28/3/2011
18	PALAZZOLO DELLO STELLA	deliberazione consiliare n. 52 dd. 13/10/2008
19	PORPETTO	deliberazione consiliare n. 33 dd. 01/09/2005
20	POZZUOLO DEL FRIULI	deliberazione consiliare n. 100 dd. 29/11/2005 e n. 34 dd. 7/8/2007 e n. 29 dd. 18/7/2014
21	PRADAMANO	deliberazione consiliare n. 25 dd. 14/07/2008 e deliberazione n. 3 dd. 19/3/2009 e n. 34 dd. 23/11/2009 n. 7 dd. 7/4/2014
22	REANA DEL ROJALE	deliberazione consiliare n. 46 dd. 23/11/2005
23	REMANZACCO	deliberazione consiliare n. 49 dd. 30/1/2007
24	RONCHIS	deliberazione consiliare n. 14 dd. 20/02/2006
25	SAN GIOVANNI AL NATISONE	deliberazione consiliare n. 107 dd. 21/11/2005 deliberazione consiliare n. 21 dd. 24/4/2013
26	SANTA MARIA LA LONGA	deliberazione consiliare n. 68 dd. 18/12/2007
27	TALMASSONS	deliberazione consiliare n. 27 dd. 20/08/2007 deliberazione consiliare n. 47 dd. 29/12/2017
28	TARVISIO	deliberazione consiliare n. 72 dd. 18/12/2009 deliberazione consiliare 7 dd. 15/4/2014
29	TAVAGNACCO	deliberazione consiliare n. 53 dd. 22/07/2008 deliberazione consiliare n. 70 dd. 30/11/2009 deliberazione consiliare n. 14 dd. 27/5/2013 deliberazione consiliare n. 26 dd. 29/7/2015 deliberazione consiliare n. 48 dd. 20/12/2016
30	TRICESIMO	deliberazione consiliare n. 43 dd. 27/11/2009

31	UDINE	deliberazione consiliare n. 5 dd. 29/01/2007 deliberazione consiliare n. 24 dd. 26/3/2012 deliberazione consiliare n. 92 dd. 16/12/2013 deliberazione consiliare n. 28 dd. 7/4/2016
32	VISCO	deliberazione consiliare n. 48 dd. 30/12/2009

**EX AMBITO PROVINCIALE DI
PORDENONE**

1	AVIANO	deliberazione cc. 40 dd. 26/04/2010 deliberazione cc. 106 del 25/11/2010
2	AZZANO DECIMO	deliberazione consiliare n. 69 dd. 28/08/2009 e n. 5 dd. 31/1/2012
3	CASARSA DELLA DELIZIA	deliberazione consiliare n. 31 dd. 14/5/2008
4	CHIONS	deliberazione consiliare n. 3 dd. 8/1/2009
5	CORDENONS	deliberazione consiliare 92 dd 17/11/2016
6	FIUME VENETO	deliberazione consiliare n. 83 dd. 31/10/2005 deliberazione consiliare n. 75 dd. 7/11/2011 deliberazione consiliare 61 dd. 30/9/2017
7	FONTANAFREDDA	deliberazione consiliare n. 22 dd. 21/02/2007 e deliberazione consiliare n. 98 dd. 26/9/2007 (confermata dalla dgr 180 dd. 25/1/2008)
8	PORCIA	deliberazione consiliare n. 163 dd. 9/12/2005 e deliberazione consiliare dd. 23/04/2009 e deliberazione consiliare 144 dd. 26/11/2009 e deliberazione consiliare 28 dd. 31/3/2016
9	PORDENONE	deliberazione consiliare n. 64 dd. 14/07/2005 e n. 35 dd. 20/02/2006 e n. 38 dd. 15/6/2009 e n. 4 dd. 25/01/2010 e n. 9 dd. 14/2/2011, determinazione n. 3044 dd. 17/12/2013 deliberazione consiliare n. 30 dd. 19/7/2018
10	PRATA DI PORDENONE	deliberazione consiliare n. 52 dd. 13/11/2008
11	PRAVISDOMINI	deliberazione consiliare n. 49 dd. 28/11/2007
12	ROVEREDO IN PIANO	deliberazione consiliare n. 9 dd. 8/2/2007
13	SACILE	deliberazione consiliare n. 11 dd. 27/02/2007 deliberazione consiliare n. 31 dd. 23/6/2014 deliberazione consiliare 54 dd 26/8/2019

14	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	deliberazione consiliare n. 43 dd. 28/12/2010
15	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	deliberazione consiliare n. 47 dd. 20/07/2006 deliberazione consiliare n. 24 dd. 11/6/2015
16	SPILIMBERGO	deliberazione consiliare n. 79 dd. 26/11/2012 deliberazione n. 11 dd. 25/3/2013
17	ZOPPOLA	deliberazione consiliare n.16 dd. 29/03/2010 deliberazione consiliare n. 3 dd. 28/3/2017

EX AMBITO PROVINCIALE DI GORIZIA

1	CAPRIVA DEL FRIULI	deliberazione consiliare n. 11 dd. 04/06/2008
2	FOGLIANO REDIPUGLIA	deliberazione consiliare dd. 20/08/2007 deliberazione consiliare n. 11 dd. 30/04/2011 deliberazione consiliare n. 39 dd. 29/11/2017
3	CORMONS	deliberazione cc.305 dd. 19/12/2006
4	GORIZIA	deliberazione consiliare n. 24 dd. 20/7/2005 e n. 24 dd. 2/4/2007
5	GRADISCA d'ISONZO	deliberazione consiliare n. 34 dd. 25/09/2006 e n. 21 dd 4/6/2007 e n. 30 dd. 18/10/2017
6	MONFALCONE	deliberazione consiliare n. 3/18 dd. 22/02/2006 e n. 12/66 dd. 16/11/2006 e n. 100 dd. 18/10/2007 e deliberazione consiliare n. 37 dd. 11/6/2009 e deliberazione n. 29 dd. 30/03/2011 e n. 21 dd. 17/12/2012 e n. 21 dd. 8/4/2014 e n. 18 dd. 18/6/2015
7	ROMANS D'ISONZO	deliberazione consiliare n. 36 dd. 16/12/2008
8	RONCHI DEI LEGIONARI	deliberazione consiliare n.22 dd. 29 giugno 2010 deliberazione consiliare 9 dd. 7.3.2018 deliberazione consiliare n. 26 dd. 18/12/2013 deliberazione consiliare n. 33 dd. 11/12/2014 e dcc 9/2018
9	SAN CANZIAN D'ISONZO	deliberazione consiliare n. 30 dd. 30/11/2011 variante 14 al PRGC e modifica al Piano (gennaio 2015 in attesa di approvazione)
10	VILLESSE	deliberazione consiliare n. 42 dd. 13/10/2006 e deliberazione consiliare n. 3 dd. 27/2/2009 e deliberazione consiliare n. 20 dd. 22/6/2009 deliberazione consiliare n. 20 dd. 31/05/2013

EX AMBITO PROVINCIALE DI TRIESTE

1	DUINO AURISINA	deliberazione consiliare n. 32 dd. 7/10/2009
2	MUGGIA	deliberazione consiliare n. 70 dd. 15/12/2005, deliberazione consiliare n. 3 dd. 13/2/2008, n. 35 dd. 27/6/2008, n.33 dd. 30/6/2014, n. 156 dd. 23/9/2015
3	TRIESTE	deliberazione consiliare n. 15 dd. 25/02/2008 e deliberazione consiliare n. 13 dd. 3/3/2009 deliberazione consiliare n. 2 dd. 27/01/2014 deliberazione consiliare n. 274/2014 deliberazione consiliare n. 5 dd. 2/3/2015

Dai dati di cui sopra si evince che alcuni Comuni, pur avendo sul proprio territorio allocati esercizi di grande struttura, non hanno provveduto (alla data del 31.12.2020) all'approvazione e trasmissione dei Piani di settore all'Osservatorio regionale del commercio; trattasi dei seguenti Comuni (per un totale di 15 Comuni):

1. Provincia di Gorizia: Staranzano;
2. Provincia di Pordenone: Brugnera, Pasiano di Pordenone, Polcenigo;
3. Provincia di Udine: Amaro, Artegna, Basiliano, Chiopris – Viscone, Cividale del Friuli, Lignano Sabbiadoro, Palmanova, Pavia di Udine, Pocenia, Rivignano-Teor, San Giorgio di Nogaro.

-Monitoraggio della rete distributiva comunale

Relativamente al **monitoraggio della rete distributiva commerciale**, effettuato trimestralmente dall'Osservatorio regionale del commercio (legge regionale 29/2005, articolo 84) per il tramite dei 215 Comuni della Regione, esso si sostanzia nella trasmissione della consistenza degli esercizi commerciali oltre alle modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni e variazioni di titolarità.

Peraltro, la mancata comunicazione di tali dati comporta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005, per i Comuni inadempienti, il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all'adempimento di tale obbligo. Di seguito, l'elenco dei comuni che non hanno inviato i dati inerenti per lo meno il secondo trimestre 2020 nonostante i solleciti inviati con note ad prot. 444, 447, 449, 452, 453 del 12 gennaio 2021 e 588 e 589 del 14 gennaio 2021 (le motivazioni addotte dai comuni constano oltre alle difficoltà operative a seguito degli accorpamenti tra comuni, alla carenza di organico e alla situazione emergenziale Covid 19):

Basiliano	dati aggiornati al quarto trimestre 2016
Castions di Strada	dati aggiornati al quarto trimestre 2013
Lestizza	dati aggiornati al secondo trimestre 2017
Lignano Sabbiadoro	dati aggiornati al primo trimestre 2008
Pordenone	dati aggiornati al terzo trimestre 2019
Romans d'Isonzo	dati aggiornati al primo trimestre 2018
Trieste	dati aggiornati al terzo trimestre 2015

Si riporta, di seguito, la "Tabella di Monitoraggio" contenente i dati di dettaglio comunale, riferiti all'intera rete distributiva regionale (esercizi di vicinato, media struttura minore, media struttura maggiore, grande struttura, centri e complessi commerciali), aggiornati ³¹al 31 dicembre 2020.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere h), i), j), k) e l), della legge regionale n. 29/2005, si definiscono:

esercizi di vendita al dettaglio di vicinato: gli esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 250;

esercizi di vendita al dettaglio di media struttura: gli esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 1.500; gli esercizi di media struttura si suddividono ulteriormente in esercizi di:

media struttura minore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e non superiore a metri quadrati 400;

media struttura maggiore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400 e non superiore a metri quadrati 1.500;

³¹ Esiste una tolleranza di errore stimata, pari al 5 per cento, dovuta alla raccolta dei dati effettuata, nel tempo, con sistemi di rilevazione differenti.

esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500; si distinguono in: esercizi singoli, centri commerciali al dettaglio, complessi commerciali;

esercizio singolo: l'esercizio di vendita non allocato in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale;

centro commerciale al dettaglio: un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso;

complesso commerciale: un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico Piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago.

ex Provincia di GORIZIA

Comune di CAPRIVA DEL FRIULI

<i>DATI:</i>	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	246,00	750,00	996,00	1	1	1
Tot. VICINATO	400,09	169,64	569,73	7	4	10
Totale Comune di CAPRIVA DEL FRIULI	646,09	919,64	1.565,73	8	5	11

Comune di CORMONS

<i>DATI:</i>	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	325,00	1.220,66	1.545,66	3	5	5
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	1.402,36	2.081,00	3.483,36	2	3	3
Tot. VICINATO	913,32	3.195,41	4.108,73	38	77	95
Totale Comune di CORMONS	2.640,68	6.497,07	9.137,75	43	85	103

Comune di DOBERDO' DEL LAGO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO	111,00	75,00	186,00	2	3	4
----------------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	----------

Totale Comune di DOBERDO' DEL LAGO	111,00	75,00	186,00	2	3	4
---	---------------	--------------	---------------	----------	----------	----------

Comune di DOLEGNA DEL COLLIO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO	20,00	20,00	40,00	1	1	1
----------------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

Totale Comune di DOLEGNA DEL COLLIO	20,00	20,00	40,00	1	1	1
--	--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

Comune di FARRA D'ISONZO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO	62,00	771,02	833,02	2	11	12
----------------------	--------------	---------------	---------------	----------	-----------	-----------

Totale Comune di FARRA D'ISONZO	62,00	771,02	833,02	2	11	12
--	--------------	---------------	---------------	----------	-----------	-----------

Comune di FOGLIANO REDIPUGLIA

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	10,01	4.483,00	4.493,01	1	1	1
-----------------------------------	--------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	1.069,00	1.069,00	0	3	3
--------------------------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	49,45	728,00	777,45	3	11	14
----------------------	--------------	---------------	---------------	----------	-----------	-----------

Totale Comune di FOGLIANO REDIPUGLIA	59,46	6.280,00	6.339,46	4	15	18
---	--------------	-----------------	-----------------	----------	-----------	-----------

Comune di GORIZIA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	450,00	2.048,00	2.498,00	1	1	1
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	1.737,00	1.135,00	2.872,00	1	1	1
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	702,00	8.598,00	9.300,00	1	3	3
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	2.380,00	10.798,82	13.178,82	13	37	39
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	5.454,00	13.664,00	19.118,00	9	21	21
Tot. VICINATO	4.203,50	18.883,59	23.087,09	122	341	431
Totale Comune di GORIZIA	14.926,50	55.127,41	70.053,91	147	404	496

Comune di GRADISCA D'ISONZO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	801,00	10.001,00	10.802,00	1	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	255,00	888,00	1.143,00	1	3	3
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	962,00	2.017,00	2.979,00	2	5	5
Tot. VICINATO	620,43	4.030,00	4.650,43	28	77	92
Totale Comune di GRADISCA D'ISONZO	2.638,43	16.936,00	19.574,43	32	87	102

Comune di GRADO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	1.155,00	857,00	2.012,00	4	6	6
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	1.065,00	651,00	1.716,00	2	2	2
Tot. VICINATO	1.497,92	10.808,13	12.306,05	58	225	256
Totale Comune di GRADO	3.717,92	12.316,13	16.034,05	64	233	264

Comune di MARIANO DEL FRIULI

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	75,00	1.023,00	1.098,00	1	1	1
Tot. VICINATO	34,00	138,69	172,69	1	4	4
Totale Comune di MARIANO DEL FRIULI	109,00	1.161,69	1.270,69	2	5	5

Comune di MEDEA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	44,00	129,00	173,00	2	3	4
Totale Comune di MEDEA	44,00	129,00	173,00	2	3	4

Comune di MONFALCONE

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	5.400,00	11.100,00	16.500,00	2	2	2
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	2.245,00	5.143,00	7.388,00	3	3	3
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	1.791,00	7.817,00	9.608,00	1	3	3
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	265,00	7.677,40	7.942,40	1	22	23
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	3.158,00	7.257,18	10.415,18	8	15	15
Tot. VICINATO	3.997,27	19.004,91	23.002,18	126	333	388
Totale Comune di MONFALCONE	16.856,27	57.999,49	74.855,76	141	378	434

Comune di MORARO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

16,00	0,00	16,00	1	0	1
-------	------	-------	---	---	---

Totale Comune di MORARO

16,00	0,00	16,00	1	0	1
-------	------	-------	---	---	---

Comune di MOSSA

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

68,17	154,48	222,65	2	3	5
-------	--------	--------	---	---	---

Totale Comune di MOSSA

68,17	154,48	222,65	2	3	5
-------	--------	--------	---	---	---

Comune di ROMANS D'ISONZO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.

117,00	1.813,00	1.930,00	1	6	6
--------	----------	----------	---	---	---

Tot. VICINATO

391,10	1.103,34	1.494,44	11	17	27
--------	----------	----------	----	----	----

Totale Comune di ROMANS D'ISONZO

508,10	2.916,34	3.424,44	12	23	33
--------	----------	----------	----	----	----

Comune di RONCHI DEI LEGIONARI

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. CENTRO COMMERCIALE

1.400,00	10.600,00	12.000,00	1	1	1
----------	-----------	-----------	---	---	---

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

1.500,00	3.410,00	4.910,00	1	1	1
----------	----------	----------	---	---	---

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.

0,00	1.375,00	1.375,00	0	4	4
------	----------	----------	---	---	---

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.

1.790,00	2.380,20	4.170,20	5	6	6
----------	----------	----------	---	---	---

Tot. VICINATO

1.085,35	3.700,64	4.785,99	33	60	81
----------	----------	----------	----	----	----

Totale Comune di RONCHI DEI
LEGIONARI

5.775,35	21.465,84	27.241,19	40	72	93
----------	-----------	-----------	----	----	----

Comune di SAGRADO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	289,00	289,00	0	1	1
Tot. VICINATO	88,55	245,85	334,40	2	8	9
Totale Comune di SAGRADO	88,55	534,85	623,40	2	9	10

Comune di SAN CANZIAN D'ISONZO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	300,00	300,00	0	1	1
Tot. VICINATO	577,09	1.231,51	1.808,60	12	27	34
Totale Comune di SAN CANZIAN D'ISONZO	577,09	1.531,51	2.108,60	12	28	35

Comune di SAN LORENZO ISONTINO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	270,00	117,00	387,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	539,00	22,00	561,00	1	1	1
Tot. VICINATO	183,22	503,00	686,22	3	8	11
Totale Comune di SAN LORENZO ISONTINO	992,22	642,00	1.634,22	5	10	13

Comune di SAN PIER D'ISONZO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	124,51	12,00	136,51	4	2	5
Totale Comune di SAN PIER D'ISONZO	124,51	12,00	136,51	4	2	5

Comune di SAVOGNA D'ISONZO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	900,00	300,00	1.200,00	1	1	1
Tot. VICINATO	135,00	761,04	896,04	2	8	9
Totale Comune di SAVOGNA D'ISONZO	1.035,00	1.061,04	2.096,04	3	9	10

Comune di STARANZANO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	2.188,00	2.188,00	0	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	708,00	708,00	0	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	1.050,00	915,00	1.965,00	2	3	3
Tot. VICINATO	607,14	1.946,00	2.553,14	14	37	43
Totale Comune di STARANZANO	1.657,14	5.757,00	7.414,14	16	43	49

Comune di TURRIACO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	586,00	414,00	1.000,00	1	1	1
Tot. VICINATO	166,00	1.124,00	1.290,00	5	24	28
Totale Comune di TURRIACO	752,00	1.538,00	2.290,00	6	25	29

Comune di VILLESSE

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	3.632,80	50.668,08	54.300,88	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	337,08	337,08	0	1	1

Tot. VICINATO	140,23	1.119,70	1.259,93	2	15	16
----------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	-----------	-----------

Totale Comune di VILLESSE	3.773,03	52.124,86	55.897,89	3	17	18
----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	----------	-----------	-----------

ex Provincia di PORDENONE

Comune di ANDREIS

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO	36,00	13,50	49,50	1	1	1
----------------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

Totale Comune di ANDREIS	36,00	13,50	49,50	1	1	1
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

Comune di ARBA

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	400,00	400,00	0	1	1
--------------------------------------	-------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	191,00	317,00	508,00	5	7	11
----------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------

Totale Comune di ARBA	191,00	717,00	908,00	5	8	12
------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------

Comune di AVIANO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	3,00	2.191,84	2.194,84	1	7	7
--------------------------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	3.072,00	4.837,00	7.909,00	6	8	9
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	561,00	5.245,00	5.806,00	14	73	84
----------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Totale Comune di AVIANO	3.636,00	12.273,84	15.909,84	21	88	100
--------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------	-----------	------------

Comune di AZZANO DECIMO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	700,00	2.930,00	3.630,00	3	10	10
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	3.262,00	4.074,28	7.336,28	5	7	7
Tot. VICINATO	1.146,40	6.574,14	7.720,54	28	97	120
Totale Comune di AZZANO DECIMO	5.108,40	13.578,42	18.686,82	36	114	137

Comune di BARCIS

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	318,20	116,00	434,20	7	7	12
Totale Comune di BARCIS	318,20	116,00	434,20	7	7	12

Comune di BRUGNERA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	3.825,00	3.825,00	0	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	297,00	1.865,00	2.162,00	1	5	6
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	1.700,00	660,00	2.360,00	2	2	2
Tot. VICINATO	1.233,04	4.417,76	5.650,80	30	63	84
Totale Comune di BRUGNERA	3.230,04	10.767,76	13.997,80	33	72	94

Comune di BUDOIA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	256,00	425,00	681,00	1	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	1.500,00	1.500,00	0	1	1

Tot. VICINATO	93,00	331,50	424,50	4	6	8
----------------------	--------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Totale Comune di BUDOIA	349,00	2.256,50	2.605,50	5	9	11
--------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	----------	-----------

Comune di CANEVA

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO	424,00	1.417,00	1.841,00	8	25	29
----------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	-----------	-----------

Totale Comune di CANEVA	424,00	1.417,00	1.841,00	8	25	29
--------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	-----------	-----------

Comune di CASARSA DELLA DELIZIA

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1	1	1
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	1.850,00	1.850,00	0	1	1
----------------------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	519,50	1.569,49	2.088,99	3	5	6
--------------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	1.486,00	1.199,00	2.685,00	3	3	3
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	997,54	3.582,83	4.580,37	29	74	92
----------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Totale Comune di CASARSA DELLA DELIZIA	4.003,04	9.701,32	13.704,36	36	84	103
---	-----------------	-----------------	------------------	-----------	-----------	------------

Comune di CASTELNOVO DEL FRIULI

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO	3,00	0,00	3,00	1	0	1
----------------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------	----------

Totale Comune di CASTELNOVO DEL FRIULI	3,00	0,00	3,00	1	0	1
---	-------------	-------------	-------------	----------	----------	----------

Comune di CAVASSO NUOVO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	387,00	387,00	0	1	1
Tot. VICINATO	72,00	357,00	429,00	2	4	5
Totale Comune di CAVASSO NUOVO	72,00	744,00	816,00	2	5	6

Comune di CHIONS

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	496,29	1.378,71	1.875,00	3	5	5
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	900,00	1.745,42	2.645,42	1	3	3
Tot. VICINATO	447,00	1.464,59	1.911,59	10	31	40
Totale Comune di CHIONS	1.843,29	4.588,72	6.432,01	14	39	48

Comune di CIMOLAIS

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	70,00	17,00	87,00	2	3	3
Totale Comune di CIMOLAIS	70,00	17,00	87,00	2	3	3

Comune di CLAUT

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	247,00	836,00	1.083,00	7	11	14
Totale Comune di CLAUT	247,00	836,00	1.083,00	7	11	14

Comune di CLAUZETTO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO	148,00	72,00	220,00	4	4	4
----------------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	----------

Totale Comune di CLAUZETTO	148,00	72,00	220,00	4	4	4
-----------------------------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	----------

Comune di CORDENONS

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	1.346,00	310,00	1.656,00	1	1	1
-----------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	1.089,00	1.011,00	2.100,00	1	1	1
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	10,00	2.400,00	2.410,00	1	7	7
--------------------------------------	--------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	3.054,00	1.905,00	4.959,00	6	6	6
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	2.530,70	7.520,00	10.050,70	58	160	199
----------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------	------------	------------

Totale Comune di CORDENONS	8.029,70	13.146,00	21.175,70	67	175	214
-----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------	------------	------------

Comune di CORDOVADO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	285,00	285,00	0	1	1
--------------------------------------	-------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	583,50	1.693,00	2.276,50	2	3	3
--------------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	255,00	1.020,64	1.275,64	8	19	25
----------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	-----------	-----------

Totale Comune di CORDOVADO	838,50	2.998,64	3.837,14	10	23	29
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Comune di ERTO E CASSO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	93,00	133,00	226,00	2	3	4
Totale Comune di ERTO E CASSO	93,00	133,00	226,00	2	3	4

Comune di FANNA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	111,00	287,00	398,00	3	4	6
Totale Comune di FANNA	111,00	287,00	398,00	3	4	6

Comune di FIUME VENETO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	3.737,00	25.479,00	29.216,00	1	2	2
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	15,00	11.616,20	11.631,20	1	4	4
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	1.655,00	1.655,00	0	5	5
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	2.165,30	3.912,33	6.077,63	3	7	7
Tot. VICINATO	878,01	3.793,80	4.671,81	22	52	69
Totale Comune di FIUME VENETO	6.795,31	46.456,33	53.251,64	27	70	87

Comune di FONTANAFREDDA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	1.050,00	2.075,00	3.125,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	426,00	2.840,12	3.266,12	2	9	9
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	910,00	2.331,88	3.241,88	2	3	3

Tot. VICINATO	796,75	3.995,53	4.792,28	34	63	87
----------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Totale Comune di FONTANAFREDDA	3.182,75	11.242,53	14.425,28	39	76	100
---------------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------	-----------	------------

Comune di FRISANCO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO	172,00	1,00	173,00	2	1	2
----------------------	---------------	-------------	---------------	----------	----------	----------

Totale Comune di FRISANCO	172,00	1,00	173,00	2	1	2
----------------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	----------	----------

Comune di MANIAGO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	783,00	3.635,00	4.418,00	6	13	13
--------------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	-----------	-----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	3.563,00	4.758,50	8.321,50	5	9	9
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	1.667,03	8.705,07	10.372,10	50	146	181
----------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------	------------	------------

Totale Comune di MANIAGO	6.013,03	17.098,57	23.111,60	61	168	203
---------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------	------------	------------

Comune di MEDUNO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	300,00	300,00	0	1	1
--------------------------------------	-------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	404,00	1.113,00	1.517,00	6	14	18
----------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	-----------	-----------

Totale Comune di MEDUNO	404,00	1.413,00	1.817,00	6	15	19
--------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	-----------	-----------

Comune di MONTEREALE VALCELLINA

DATI:	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	750,00	750,00	0	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	537,00	118,00	655,00	1	1	1
Tot. VICINATO	784,25	1.413,21	2.197,46	13	24	32
Totale Comune di MONTEREALE VALCELLINA	1.321,25	2.281,21	3.602,46	14	27	35

Comune di MORSANO AL TAGLIAMENTO

DATI:	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	210,00	110,00	320,00	1	1	1
Tot. VICINATO	193,70	614,40	808,10	6	13	18
Totale Comune di MORSANO AL TAGLIAMENTO	403,70	724,40	1.128,10	7	14	19

Comune di PASIANO DI PORDENONE

DATI:	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	456,00	1.055,00	1.511,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	271,96	1.181,00	1.452,96	2	4	4
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	749,00	1.528,00	2.277,00	2	4	4
Tot. VICINATO	708,97	3.314,99	4.023,96	21	58	74
Totale Comune di PASIANO DI PORDENONE	2.185,93	7.078,99	9.264,92	26	67	83

Comune di PINZANO AL TAGLIAMENTO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	382,00	171,80	553,80	8	7	13
Totale Comune di PINZANO AL TAGLIAMENTO	382,00	171,80	553,80	8	7	13

Comune di POLCENIGO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	2.877,00	2.877,00	0	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	236,00	104,00	340,00	1	1	1
Tot. VICINATO	723,97	1.383,29	2.107,26	14	23	32
Totale Comune di POLCENIGO	959,97	4.364,29	5.324,26	15	25	34

Comune di PORCIA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	1.126,61	2.318,00	3.444,61	1	1	1
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	2.300,00	600,00	2.900,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	220,00	4.279,00	4.499,00	3	13	13
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	1.978,00	3.124,00	5.102,00	3	5	5
Tot. VICINATO	1.079,75	5.631,25	6.711,00	42	81	107
Totale Comune di PORCIA	6.704,36	15.952,25	22.656,61	50	101	127

Comune di PORDENONE

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	3.000,00	5.200,00	8.200,00	1	1	1
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	1.280,00	9.490,00	10.770,00	1	3	3
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	5.812,00	29.647,00	35.459,00	5	9	9
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	1.612,00	13.668,57	15.280,57	7	43	43
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	8.108,57	19.519,43	27.628,00	15	32	32
Tot. VICINATO	7.068,55	41.289,94	48.358,49	203	634	765
Totale Comune di PORDENONE	26.881,12	118.814,94	145.696,06	232	722	853

Comune di PRATA DI PORDENONE

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	1.300,00	3.700,00	5.000,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	186,00	4.072,00	4.258,00	1	11	11
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	1.017,34	2.209,78	3.227,12	2	4	4
Tot. VICINATO	1.285,00	4.999,00	6.284,00	25	55	76
Totale Comune di PRATA DI PORDENONE	3.788,34	14.980,78	18.769,12	29	71	92

Comune di PRAVISDOMINI

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	316,00	410,00	726,00	1	2	2
Tot. VICINATO	61,00	1.267,39	1.328,39	1	16	17
Totale Comune di PRAVISDOMINI	377,00	1.677,39	2.054,39	2	18	19

Comune di ROVEREDO IN PIANO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	840,00	15.159,00	15.999,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	193,00	77,00	270,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	970,00	2.303,00	3.273,00	2	4	4
Tot. VICINATO	426,02	1.559,05	1.985,07	14	31	39
Totale Comune di ROVEREDO IN PIANO	2.429,02	19.098,05	21.527,07	18	37	45

Comune di SACILE

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	3.050,00	8.450,00	11.500,00	1	1	1
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	1.700,00	4.803,62	6.503,62	2	2	2
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	6.000,00	6.000,00	0	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	16,00	3.491,31	3.507,31	2	10	10
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	2.991,00	5.891,03	8.882,03	7	11	11
Tot. VICINATO	2.658,43	13.801,86	16.460,29	80	213	267
Totale Comune di SACILE	10.415,43	42.437,82	52.853,25	92	238	292

Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	30,00	365,00	395,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	1.300,00	1.300,00	0	1	1
Tot. VICINATO	435,00	1.367,00	1.802,00	12	23	32
Totale Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	465,00	3.032,00	3.497,00	13	25	34

Comune di SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	2.860,00	2.860,00	0	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	858,00	100,00	958,00	1	1	1
Tot. VICINATO	100,00	519,00	619,00	2	9	10
Totale Comune di SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	958,00	3.479,00	4.437,00	3	11	12

Comune di SAN QUIRINO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	560,00	62,00	622,00	2	1	2
Tot. VICINATO	765,50	1.258,31	2.023,81	11	22	26
Totale Comune di SAN QUIRINO	1.325,50	1.320,31	2.645,81	13	23	28

Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	2.101,00	1.685,00	3.786,00	2	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	273,00	1.065,00	1.338,00	1	4	4
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	3.680,00	4.064,00	7.744,00	6	7	7
Tot. VICINATO	1.651,00	8.950,50	10.601,50	54	144	175
Totale Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO	7.705,00	15.764,50	23.469,50	63	157	188

Comune di SEQUALS

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	275,00	770,00	1.045,00	1	3	3
Tot. VICINATO	376,00	705,00	1.081,00	9	17	22
Totale Comune di SEQUALS	651,00	1.475,00	2.126,00	10	20	25

Comune di SESTO AL REGHENA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	180,00	505,00	685,00	1	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	570,00	570,00	0	1	1
Tot. VICINATO	624,70	1.407,25	2.031,95	12	22	29
Totale Comune di SESTO AL REGHENA	804,70	2.482,25	3.286,95	13	25	32

Comune di SPILIMBERGO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	722,00	1.601,00	2.323,00	1	1	1
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	1.757,00	8.151,70	9.908,70	3	3	3
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	605,00	3.774,61	4.379,61	2	13	13
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	1.928,65	2.326,00	4.254,65	2	4	4
Tot. VICINATO	1.849,89	8.763,47	10.613,36	44	144	171
Totale Comune di SPILIMBERGO	6.862,54	24.616,78	31.479,32	52	165	192

Comune di TRAMONTI DI SOPRA

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

28,00	21,00	49,00	1	1	1
-------	-------	-------	---	---	---

Totale Comune di TRAMONTI DI SOPRA

28,00	21,00	49,00	1	1	1
-------	-------	-------	---	---	---

Comune di TRAMONTI DI SOTTO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

70,74	8,00	78,74	4	2	4
-------	------	-------	---	---	---

Totale Comune di TRAMONTI DI SOTTO

70,74	8,00	78,74	4	2	4
-------	------	-------	---	---	---

Comune di TRAVESIO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.

0,00	380,00	380,00	0	1	1
------	--------	--------	---	---	---

Tot. VICINATO

580,43	577,00	1.157,43	9	12	17
--------	--------	----------	---	----	----

Totale Comune di TRAVESIO

580,43	957,00	1.537,43	9	13	18
--------	--------	----------	---	----	----

Comune di VAJONT

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

427,30	239,78	667,08	5	6	10
--------	--------	--------	---	---	----

Totale Comune di VAJONT

427,30	239,78	667,08	5	6	10
--------	--------	--------	---	---	----

Comune di VALVASONE ARZENE

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.

0,00	1.110,00	1.110,00	0	3	3
------	----------	----------	---	---	---

Tot. VICINATO	439,00	1.314,00	1.753,00	12	15	22
----------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Totale Comune di VALVASONE ARZENE	439,00	2.424,00	2.863,00	12	18	25
--	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Comune di VITO D'ASIO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO	103,00	68,80	171,80	5	6	6
----------------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	----------

Totale Comune di VITO D'ASIO	103,00	68,80	171,80	5	6	6
-------------------------------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	----------

Comune di VIVARO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	660,40	660,40	0	1	1
--------------------------------------	-------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	379,00	237,00	616,00	7	8	10
----------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------

Totale Comune di VIVARO	379,00	897,40	1.276,40	7	9	11
--------------------------------	---------------	---------------	-----------------	----------	----------	-----------

Comune di ZOPPOLA

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	3.300,00	3.300,00	0	1	1
----------------------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	200,00	1.270,59	1.470,59	1	4	4
--------------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	907,00	972,00	1.879,00	2	3	3
--------------------------------------	---------------	---------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	736,00	4.282,04	5.018,04	17	52	62
----------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Totale Comune di ZOPPOLA	1.843,00	9.824,63	11.667,63	20	60	70
---------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------	-----------	-----------

ex Provincia di TRIESTE

Comune di DUINO-AURISINA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	1.500,00	747,00	2.247,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	285,00	460,00	745,00	1	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	800,00	100,00	900,00	1	1	1
Tot. VICINATO	600,42	2.640,11	3.240,53	24	50	67
Totale Comune di DUINO-AURISINA	3.185,42	3.947,11	7.132,53	27	54	71

Comune di MONRUPINO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	371,00	617,00	988,00	2	3	3
Tot. VICINATO	180,00	655,68	835,68	1	7	7
Totale Comune di MONRUPINO	551,00	1.272,68	1.823,68	3	10	10

Comune di MUGGIA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	2.497,00	31.103,00	33.600,00	1	1	1
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	892,00	8.140,00	9.032,00	1	4	4
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	252,00	1.937,00	2.189,00	1	6	6
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	2.631,00	3.812,00	6.443,00	5	8	8
Tot. VICINATO	1.274,73	6.650,10	7.924,83	38	113	140
Totale Comune di MUGGIA	7.546,73	51.642,10	59.188,83	46	132	159

Comune di SAN DORLIGO DELLA VALLE

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	1.077,00	624,00	1.701,00	4	4	5
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	461,44	343,56	805,00	1	1	1
Tot. VICINATO	556,64	1.530,10	2.086,74	14	27	34
Totale Comune di SAN DORLIGO DELLA VALLE	2.095,08	2.497,66	4.592,74	19	32	40

Comune di SGONICO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	280,00	500,00	780,00	1	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	406,00	1.479,00	1.885,00	1	2	2
Tot. VICINATO	40,00	948,99	988,99	3	11	11
Totale Comune di SGONICO	726,00	2.927,99	3.653,99	5	15	15

Comune di TRIESTE

DATI: 2015

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	7.258,00	23.064,00	30.322,00	2	2	2
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	5.250,00	26.038,00	31.288,00	8	11	11
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	9.313,05	23.951,32	33.264,37	46	97	98
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	19.921,66	26.156,85	46.078,51	37	57	57
Tot. VICINATO	22.455,63	113.979,13	136.434,76	943	2465	2778
Totale Comune di TRIESTE	64.198,34	213.189,30	277.387,64	1036	2632	2946

ex Provincia di UDINE

Comune di AIELLO DEL FRIULI

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	50,00	14.250,00	14.300,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	213,00	1.654,60	1.867,60	1	5	5
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	700,00	700,00	0	1	1
Tot. VICINATO	329,68	231,25	560,93	9	7	13
Totale Comune di AIELLO DEL FRIULI	592,68	16.835,85	17.428,53	11	14	20

Comune di AMARO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	2.550,00	5.450,00	8.000,00	1	1	1
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	0,00	3.754,00	3.754,00	0	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	400,00	400,00	0	1	1
Tot. VICINATO	165,00	149,00	314,00	3	4	5
Totale Comune di AMARO	2.715,00	9.753,00	12.468,00	4	7	8

Comune di AMPEZZO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	318,00	156,30	474,30	4	5	9
Totale Comune di AMPEZZO	318,00	156,30	474,30	4	5	9

Comune di AQUILEIA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	532,00	877,00	1.409,00	2	4	4
Tot. VICINATO	358,11	1.019,63	1.377,74	17	23	29
Totale Comune di AQUILEIA	890,11	1.896,63	2.786,74	19	27	33

Comune di ARTA TERME

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	200,00	80,00	280,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	300,00	282,00	582,00	1	1	1
Tot. VICINATO	242,70	1.098,00	1.340,70	12	20	25
Totale Comune di ARTA TERME	742,70	1.460,00	2.202,70	14	22	27

Comune di ARTEGNA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	1.528,00	1.528,00	0	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	119,00	600,00	719,00	1	2	2
Tot. VICINATO	290,35	1.052,50	1.342,85	10	23	30
Totale Comune di ARTEGNA	409,35	3.180,50	3.589,85	11	26	33

Comune di ATTIMIS

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	112,00	185,00	297,00	1	1	1

Tot. VICINATO	131,00	503,55	634,55	3	10	13
Totale Comune di ATTIMIS	243,00	688,55	931,55	4	11	14

Comune di BAGNARIA ARSA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	2.220,00	17.455,00	19.675,00	1	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	360,00	360,00	0	1	1
Tot. VICINATO	289,27	726,74	1.016,01	6	18	20
Totale Comune di BAGNARIA ARSA	2.509,27	18.541,74	21.051,01	7	21	23

Comune di BASILIANO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	2.006,00	5.321,00	7.327,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	1.858,00	1.858,00	0	5	5
Tot. VICINATO	503,00	2.640,64	3.143,64	14	41	50
Totale Comune di BASILIANO	2.509,00	9.819,64	12.328,64	15	47	56

Comune di BERTIOLO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	230,00	1.072,00	1.302,00	1	4	4
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	400,00	2.860,56	3.260,56	1	3	3
Tot. VICINATO	702,60	911,50	1.614,10	12	13	24
Totale Comune di BERTIOLO	1.332,60	4.844,06	6.176,66	14	20	31

Comune di BICINICCO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	350,00	350,00	0	1	1
Tot. VICINATO	44,00	81,00	125,00	3	3	4
Totale Comune di BICINICCO	44,00	431,00	475,00	3	4	5

Comune di BORDANO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	177,00	149,87	326,87	4	5	6
Totale Comune di BORDANO	177,00	149,87	326,87	4	5	6

Comune di BUIA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	1.437,38	1.600,00	3.037,38	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	260,00	1.558,00	1.818,00	2	5	5
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	701,00	289,00	990,00	1	1	1
Tot. VICINATO	725,05	4.525,68	5.250,73	24	61	77
Totale Comune di BUIA	3.123,43	7.972,68	11.096,11	28	68	84

Comune di BUTTRIO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	675,00	5.151,00	5.826,00	1	1	1
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	3.058,00	3.058,00	0	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	375,00	1.570,70	1.945,70	2	6	6

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	595,00	255,00	850,00	1	1	1
Tot. VICINATO	591,68	3.086,69	3.678,37	16	39	50
Totale Comune di BUTTRIO	2.236,68	13.121,39	15.358,07	20	48	59

Comune di CAMINO AL TAGLIAMENTO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	206,00	236,30	442,30	6	5	10
Totale Comune di CAMINO AL TAGLIAMENTO	206,00	236,30	442,30	6	5	10

Comune di CAMPOFORMIDO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	350,00	1.083,00	1.433,00	1	4	4
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	1.027,00	440,00	1.467,00	1	1	1
Tot. VICINATO	687,00	4.305,75	4.992,75	19	71	86
Totale Comune di CAMPOFORMIDO	2.064,00	5.828,75	7.892,75	21	76	91

Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	390,00	390,00	0	1	1
Tot. VICINATO	110,00	320,00	430,00	2	5	6
Totale Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO	110,00	710,00	820,00	2	6	7

Comune di CARLINO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	295,00	295,00	0	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	443,00	1.013,00	1.456,00	1	2	2
Tot. VICINATO	98,00	796,58	894,58	3	11	13
Totale Comune di CARLINO	541,00	2.104,58	2.645,58	4	14	16

Comune di CASSACCO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	4.195,00	15.805,00	20.000,00	1	1	1
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	885,00	2.353,00	3.238,00	1	1	1
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	3.623,00	3.623,00	0	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	283,50	679,50	963,00	2	3	3
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	790,00	925,00	1.715,00	1	2	2
Tot. VICINATO	855,78	2.379,33	3.235,11	14	24	35
Totale Comune di CASSACCO	7.009,28	25.764,83	32.774,11	19	33	44

Comune di CASTIONS DI STRADA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	250,00	499,00	749,00	1	2	2
Tot. VICINATO	911,00	2.164,00	3.075,00	12	31	39
Totale Comune di CASTIONS DI STRADA	1.161,00	2.663,00	3.824,00	13	33	41

Comune di CAVAZZO CARNICO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	138,00	238,48	376,48	7	6	9
Totale Comune di CAVAZZO CARNICO	138,00	238,48	376,48	7	6	9

Comune di CERCIVENTO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	803,00	803,00	0	1	1
Tot. VICINATO	81,00	132,00	213,00	1	2	2
Totale Comune di CERCIVENTO	81,00	935,00	1.016,00	1	3	3

Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	3.474,00	15.801,00	19.275,00	2	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	690,08	2.484,00	3.174,08	4	10	10
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	3.414,00	7.342,45	10.756,45	7	12	12
Tot. VICINATO	1.414,78	9.406,06	10.820,84	50	147	167
Totale Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI	8.992,86	35.033,51	44.026,37	63	171	191

Comune di CHIOPRIS-VISCONE

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	3.910,00	3.910,00	0	1	1
Tot. VICINATO	54,00	15,00	69,00	3	1	3
Totale Comune di CHIOPRIS-VISCONE	54,00	3.925,00	3.979,00	3	2	4

Comune di CHIUSAFORTE

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	251,80	164,00	415,80	12	7	14
Totale Comune di CHIUSAFORTE	251,80	164,00	415,80	12	7	14

Comune di CIVIDALE DEL FRIULI

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	1.363,00	2.758,00	4.121,00	1	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	399,00	3.142,67	3.541,67	1	10	11
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	2.195,64	2.813,48	5.009,12	6	7	7
Tot. VICINATO	1.320,68	9.512,39	10.833,07	45	148	174
Totale Comune di CIVIDALE DEL FRIULI	5.278,32	18.226,54	23.504,86	53	167	194

Comune di CODROIPO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	785,00	1.714,15	2.499,15	1	1	1
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	3.405,00	7.029,00	10.434,00	3	4	4
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	485,00	6.334,00	6.819,00	4	20	20
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	4.723,00	5.634,44	10.357,44	8	12	12
Tot. VICINATO	2.224,55	12.448,46	14.673,01	65	185	221
Totale Comune di CODROIPO	11.622,55	33.160,05	44.782,60	81	222	258

Comune di COLLOREDO DI MONTALBANO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	300,00	300,00	0	1	1
Tot. VICINATO	155,00	265,00	420,00	5	11	11
Totale Comune di COLLOREDO DI MONTALBANO	155,00	565,00	720,00	5	12	12

Comune di COMEGLIANS

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	156,00	457,00	613,00	3	6	7
Totale Comune di COMEGLIANS	156,00	457,00	613,00	3	6	7

Comune di CORNO DI ROSAZZO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	365,00	365,00	0	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	730,50	263,00	993,50	2	2	2
Tot. VICINATO	532,40	1.358,86	1.891,26	11	20	28
Totale Comune di CORNO DI ROSAZZO	1.262,90	1.986,86	3.249,76	13	23	31

Comune di COSEANO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	610,00	610,00	0	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	1.310,00	1.310,00	0	1	1
Tot. VICINATO	365,00	1.004,00	1.369,00	7	12	16
Totale Comune di COSEANO	365,00	2.924,00	3.289,00	7	15	19

Comune di DIGNANO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	700,00	1.200,00	1.900,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	1.033,00	1.033,00	0	3	3
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	1.334,00	1.334,00	0	1	1
Tot. VICINATO	719,00	1.382,60	2.101,60	11	24	30
Totale Comune di DIGNANO	1.419,00	4.949,60	6.368,60	12	29	35

Comune di ENEMONZO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	350,00	350,00	0	1	1
Tot. VICINATO	354,40	189,00	543,40	8	5	10
Totale Comune di ENEMONZO	354,40	539,00	893,40	8	6	11

Comune di FAEDIS

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	1.500,00	1.500,00	0	1	1
Tot. VICINATO	450,97	1.002,12	1.453,09	8	20	26
Totale Comune di FAEDIS	450,97	2.502,12	2.953,09	8	21	27

Comune di FAGAGNA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	531,00	2.144,00	2.675,00	2	8	8

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	2.043,50	2.767,50	4.811,00	5	5	5
Tot. VICINATO	1.155,53	4.397,75	5.553,28	20	55	70
Totale Comune di FAGAGNA	3.730,03	9.309,25	13.039,28	27	68	83

Comune di FIUMICELLO VILLA VICENTINA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	200,00	1.501,00	1.701,00	1	5	5
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	1.723,00	1.826,00	3.549,00	3	4	4
Tot. VICINATO	581,40	2.995,43	3.576,83	18	45	56
Totale Comune di FIUMICELLO VILLA VICENTINA	2.504,40	6.322,43	8.826,83	22	54	65

Comune di FLAIBANO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	377,00	427,00	804,00	8	5	10
Totale Comune di FLAIBANO	377,00	427,00	804,00	8	5	10

Comune di FORGARIA NEL FRIULI

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	20,00	606,00	626,00	1	2	2
Tot. VICINATO	608,40	452,93	1.061,33	11	15	17
Totale Comune di FORGARIA NEL FRIULI	628,40	1.058,93	1.687,33	12	17	19

Comune di FORNI AVOLTRI

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

182,38	327,68	510,06	6	8	10
--------	--------	--------	---	---	----

Totale Comune di FORNI AVOLTRI

182,38	327,68	510,06	6	8	10
--------	--------	--------	---	---	----

Comune di FORNI DI SOPRA

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.

175,00	150,00	325,00	1	1	1
--------	--------	--------	---	---	---

Tot. VICINATO

427,00	914,00	1.341,00	9	22	28
--------	--------	----------	---	----	----

Totale Comune di FORNI DI SOPRA

602,00	1.064,00	1.666,00	10	23	29
--------	----------	----------	----	----	----

Comune di FORNI DI SOTTO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

111,00	323,62	434,62	3	5	7
--------	--------	--------	---	---	---

Totale Comune di FORNI DI SOTTO

111,00	323,62	434,62	3	5	7
--------	--------	--------	---	---	---

Comune di GEMONA DEL FRIULI

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. COMPLESSO COMMERCIALE

5.133,56	24.865,44	29.999,00	4	5	5
----------	-----------	-----------	---	---	---

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

0,00	3.631,00	3.631,00	0	1	1
------	----------	----------	---	---	---

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.

247,00	4.754,00	5.001,00	3	14	14
--------	----------	----------	---	----	----

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.

2.513,00	3.358,00	5.871,00	4	8	8
----------	----------	----------	---	---	---

Tot. VICINATO

1.431,14	7.095,84	8.526,98	48	126	138
----------	----------	----------	----	-----	-----

Totale Comune di GEMONA DEL FRIULI

9.324,70	43.704,28	53.028,98	59	154	166
----------	-----------	-----------	----	-----	-----

Comune di GONARS

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	220,00	680,00	900,00	2	3	3
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	609,00	100,00	709,00	1	1	1
Tot. VICINATO	400,87	1.686,23	2.087,10	18	31	41
Totale Comune di GONARS	1.229,87	2.466,23	3.696,10	21	35	45

Comune di LATISANA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	350,93	4.382,87	4.733,80	3	14	14
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	4.541,80	3.656,00	8.197,80	6	8	8
Tot. VICINATO	1.604,87	9.111,31	10.716,18	47	152	178
Totale Comune di LATISANA	6.497,60	17.150,18	23.647,78	56	174	200

Comune di LAUCO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	142,05	84,00	226,05	4	5	5
Totale Comune di LAUCO	142,05	84,00	226,05	4	5	5

Comune di LESTIZZA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	305,00	305,00	0	1	1
Tot. VICINATO	344,00	541,00	885,00	7	16	18
Totale Comune di LESTIZZA	344,00	846,00	1.190,00	7	17	19

Comune di LIGNANO SABBIADORO

DATI:2008

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	1.901,00	1.601,00	3.502,00	1	1	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	2.717,00	2.090,00	4.807,00	11	14	14
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	7.743,50	4.497,50	12.241,00	12	11	13
Tot. VICINATO	6.030,57	30.263,20	36.293,77	125	501	588
Totale Comune di LIGNANO SABBIADORO	18.392,07	38.451,70	56.843,77	149	527	617

Comune di LUSEVERA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	97,00	6,00	103,00	4	2	5
Totale Comune di LUSEVERA	97,00	6,00	103,00	4	2	5

Comune di MAGNANO IN RIVIERA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	3.905,00	3.905,00	0	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	1.674,84	1.674,84	0	5	5
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	2.720,00	2.720,00	0	2	2
Tot. VICINATO	180,34	612,36	792,70	7	10	12
Totale Comune di MAGNANO IN RIVIERA	180,34	8.912,20	9.092,54	7	18	20

Comune di MAJANO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	546,00	1.059,00	1.605,00	4	5	5

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	1.858,00	3.739,78	5.597,78	2	5	5
Tot. VICINATO	509,00	2.868,87	3.377,87	12	47	51
Totale Comune di MAJANO	2.913,00	7.667,65	10.580,65	18	57	61

Comune di MALBORGHETTO VALBRUNA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	408,00	220,00	628,00	9	10	12
Totale Comune di MALBORGHETTO VALBRUNA	408,00	220,00	628,00	9	10	12

Comune di MANZANO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	1.970,00	1.970,00	0	6	6
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	2.285,25	3.210,42	5.495,67	3	6	6
Tot. VICINATO	827,00	6.295,50	7.122,50	21	77	95
Totale Comune di MANZANO	3.112,25	11.475,92	14.588,17	24	89	107

Comune di MARANO LAGUNARE

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	1.000,00	1.000,00	0	1	1
Tot. VICINATO	141,06	1.531,91	1.672,97	6	24	29
Totale Comune di MARANO LAGUNARE	141,06	2.531,91	2.672,97	6	25	30

Comune di MARTIGNACCO

<i>DATI:</i>	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	5.408,00	83.296,00	88.704,00	1	1	1
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	1.309,00	10.182,00	11.491,00	1	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	252,00	1.616,00	1.868,00	1	5	5
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	1.499,00	1.499,00	0	1	1
Tot. VICINATO	674,05	2.370,38	3.044,43	24	43	58
Totale Comune di MARTIGNACCO	7.643,05	98.963,38	106.606,43	27	52	67

Comune di MERETO DI TOMBA

<i>DATI:</i>	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	168,00	87,00	255,00	1	1	1
Tot. VICINATO	505,00	826,00	1.331,00	9	16	18
Totale Comune di MERETO DI TOMBA	673,00	913,00	1.586,00	10	17	19

Comune di MOGGIO UDINESE

<i>DATI:</i>	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	370,00	370,00	0	1	1
Tot. VICINATO	518,00	1.085,00	1.603,00	10	17	23
Totale Comune di MOGGIO UDINESE	518,00	1.455,00	1.973,00	10	18	24

Comune di MOIMACCO

<i>DATI:</i>	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	304,00	304,00	0	1	1

Tot. VICINATO	152,30	429,00	581,30	3	7	9
----------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Totale Comune di MOIMACCO	152,30	733,00	885,30	3	8	10
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------

Comune di MONTENARS

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO	115,00	36,00	151,00	3	3	3
----------------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	----------

Totale Comune di MONTENARS	115,00	36,00	151,00	3	3	3
-----------------------------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	----------

Comune di MORTEGLIANO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	328,00	406,00	734,00	1	2	2
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	666,00	1.333,00	1.999,00	1	2	2
--------------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	861,17	3.292,40	4.153,57	21	64	79
----------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Totale Comune di MORTEGLIANO	1.855,17	5.031,40	6.886,57	23	68	83
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Comune di MORUZZO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO	58,00	496,00	554,00	6	9	12
----------------------	--------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------

Totale Comune di MORUZZO	58,00	496,00	554,00	6	9	12
---------------------------------	--------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------

Comune di MUZZANA DEL TURGNANO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	370,00	789,65	1.159,65	1	2	3
--------------------------------------	---------------	---------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	261,31	863,55	1.124,86	4	13	16
----------------------	---------------	---------------	-----------------	----------	-----------	-----------

Totale Comune di MUZZANA DEL TURGNANO	631,31	1.653,20	2.284,51	5	15	19
--	---------------	-----------------	-----------------	----------	-----------	-----------

Comune di NIMIS

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	240,00	290,00	530,00	2	2	2
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	1.500,00	1.500,00	0	1	1
--------------------------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	472,61	1.383,00	1.855,61	10	28	31
----------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Totale Comune di NIMIS	712,61	3.173,00	3.885,61	12	31	34
-------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Comune di OSOPPO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	2.777,64	2.777,64	0	1	1
----------------------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	660,00	660,00	0	2	2
--------------------------------------	-------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	892,42	892,42	0	1	1
--------------------------------------	-------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	449,81	1.297,26	1.747,07	9	23	27
----------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	-----------	-----------

Totale Comune di OSOPPO	449,81	5.627,32	6.077,13	9	27	31
--------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	-----------	-----------

Comune di OVARO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	275,00	275,00	0	1	1
--------------------------------------	-------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	765,40	704,00	1.469,40	15	21	31
----------------------	---------------	---------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Totale Comune di OVARO	765,40	979,00	1.744,40	15	22	32
-------------------------------	---------------	---------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Comune di PAGNACCO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	400,00	270,65	670,65	1	1	1
Tot. VICINATO	415,00	1.381,49	1.796,49	15	28	40
Totale Comune di PAGNACCO	815,00	1.652,14	2.467,14	16	29	41

Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	599,00	599,00	0	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	480,00	1.756,40	2.236,40	1	2	2
Tot. VICINATO	755,00	1.173,81	1.928,81	17	23	36
Totale Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA	1.235,00	3.529,21	4.764,21	18	27	40

Comune di PALMANOVA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	1.255,00	681,00	1.936,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	674,00	674,00	0	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	1.660,00	646,00	2.306,00	3	3	3
Tot. VICINATO	1.025,12	4.426,44	5.451,56	32	86	98
Totale Comune di PALMANOVA	3.940,12	6.427,44	10.367,56	36	92	104

Comune di PALUZZA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	221,00	370,43	591,43	2	2	2

Tot. VICINATO	1.142,19	1.484,62	2.626,81	22	31	42
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Totale Comune di PALUZZA	1.363,19	1.855,05	3.218,24	24	33	44
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Comune di PASIAN DI PRATO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	500,00	1.021,00	1.521,00	2	4	4
--------------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	399,50	899,50	1.299,00	1	2	2
--------------------------------------	---------------	---------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	1.348,00	3.211,55	4.559,55	40	75	98
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Totale Comune di PASIAN DI PRATO	2.247,50	5.132,05	7.379,55	43	81	104
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	------------

Comune di PAULARO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO	711,37	1.381,51	2.092,88	15	24	29
----------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Totale Comune di PAULARO	711,37	1.381,51	2.092,88	15	24	29
---------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Comune di PAVIA DI UDINE

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	2.930,00	2.930,00	0	1	1
----------------------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	597,00	597,00	0	2	2
--------------------------------------	-------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	2.290,00	2.290,00	0	2	2
--------------------------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Tot. VICINATO	538,60	1.802,21	2.340,81	16	25	38
----------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Totale Comune di PAVIA DI UDINE	538,60	7.619,21	8.157,81	16	30	43
--	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Comune di POCENIA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	2.000,00	4.190,00	6.190,00	2	2	2
Tot. VICINATO	491,35	1.025,00	1.516,35	12	15	21
Totale Comune di POCENIA	2.491,35	5.215,00	7.706,35	14	17	23

Comune di PONTEBBA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	361,00	629,00	990,00	6	16	19
Totale Comune di PONTEBBA	361,00	629,00	990,00	6	16	19

Comune di PORPETTO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	0,00	3.588,76	3.588,76	0	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	300,00	100,00	400,00	1	1	1
Tot. VICINATO	165,00	1.069,80	1.234,80	7	18	21
Totale Comune di PORPETTO	465,00	4.758,56	5.223,56	8	20	23

Comune di POVOLETTO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	507,00	2.338,00	2.845,00	1	3	3
Tot. VICINATO	762,64	2.050,51	2.813,15	21	32	47
Totale Comune di POVOLETTO	1.269,64	4.388,51	5.658,15	22	35	50

Comune di POZZUOLO DEL FRIULI

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	8.000,00	22.000,00	30.000,00	1	1	1
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	1.030,00	5.900,00	6.930,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	987,00	987,00	0	3	3
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	400,00	239,00	639,00	1	1	1
Tot. VICINATO	460,00	1.331,07	1.791,07	19	27	37
Totale Comune di POZZUOLO DEL FRIULI	9.890,00	30.457,07	40.347,07	22	33	43

Comune di PRADAMANO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	4.015,00	13.985,00	18.000,00	1	1	1
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	0,00	6.774,23	6.774,23	0	3	3
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	2.250,00	3.700,00	5.950,00	1	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	1.043,00	1.043,00	0	3	3
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	3.824,94	3.824,94	0	4	4
Tot. VICINATO	310,55	3.904,28	4.214,83	8	47	51
Totale Comune di PRADAMANO	6.575,55	33.231,45	39.807,00	10	60	64

Comune di PRATO CARNICO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	257,50	123,50	381,00	8	6	9
Totale Comune di PRATO CARNICO	257,50	123,50	381,00	8	6	9

Comune di PRECENICCO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	392,50	392,50	0	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	576,00	1.100,50	1.676,50	1	2	2
Tot. VICINATO	79,18	1.399,00	1.478,18	2	15	16
Totale Comune di PRECENICCO	655,18	2.892,00	3.547,18	3	18	19

Comune di PREMARIACCO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	380,00	380,00	0	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	477,00	198,00	675,00	1	1	1
Tot. VICINATO	277,60	1.201,46	1.479,06	9	20	27
Totale Comune di PREMARIACCO	754,60	1.779,46	2.534,06	10	22	29

Comune di PREONE

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	37,00	17,00	54,00	2	1	2
Totale Comune di PREONE	37,00	17,00	54,00	2	1	2

Comune di PREPOTTO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	144,00	199,00	343,00	3	5	5
Totale Comune di PREPOTTO	144,00	199,00	343,00	3	5	5

Comune di PULFERO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

129,00	12,00	141,00	3	2	4
--------	-------	--------	---	---	---

Totale Comune di PULFERO

129,00	12,00	141,00	3	2	4
--------	-------	--------	---	---	---

Comune di RAGOGNA

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

304,20	868,80	1.173,00	11	17	21
--------	--------	----------	----	----	----

Totale Comune di RAGOGNA

304,20	868,80	1.173,00	11	17	21
--------	--------	----------	----	----	----

Comune di RAVASCLETTO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

149,72	242,00	391,72	4	8	8
--------	--------	--------	---	---	---

Totale Comune di RAVASCLETTO

149,72	242,00	391,72	4	8	8
--------	--------	--------	---	---	---

Comune di RAVEO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

25,00	8,00	33,00	1	1	1
-------	------	-------	---	---	---

Totale Comune di RAVEO

25,00	8,00	33,00	1	1	1
-------	------	-------	---	---	---

Comune di REANA DEL ROIALE

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. COMPLESSO COMMERCIALE

3.426,00	35.612,00	39.038,00	4	4	4
----------	-----------	-----------	---	---	---

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

0,00	20.735,60	20.735,60	0	4	4
------	-----------	-----------	---	---	---

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	390,00	1.795,35	2.185,35	1	5	6
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	817,00	2.953,29	3.770,29	2	4	4
Tot. VICINATO	863,93	1.623,83	2.487,76	16	30	40
Totale Comune di REANA DEL ROIALE	5.496,93	62.720,07	68.217,00	23	47	58

Comune di REMANZACCO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	1.123,00	2.469,00	3.592,00	1	1	1
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	10,00	6.778,00	6.788,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	2.448,00	2.448,00	0	7	7
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	714,58	1.844,00	2.558,58	1	2	2
Tot. VICINATO	485,30	2.049,66	2.534,96	12	42	49
Totale Comune di REMANZACCO	2.332,88	15.588,66	17.921,54	15	53	60

Comune di RESIA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	162,02	194,80	356,82	7	7	10
Totale Comune di RESIA	162,02	194,80	356,82	7	7	10

Comune di RESIUTTA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	369,00	658,00	1.027,00	6	8	12
Totale Comune di RESIUTTA	369,00	658,00	1.027,00	6	8	12

Comune di RIGOLATO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

303,45	8,10	311,55	5	2	6
--------	------	--------	---	---	---

Totale Comune di RIGOLATO

303,45	8,10	311,55	5	2	6
--------	------	--------	---	---	---

Comune di RIVE D'ARCANO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

336,00	888,00	1.224,00	8	18	23
--------	--------	----------	---	----	----

Totale Comune di RIVE D'ARCANO

336,00	888,00	1.224,00	8	18	23
--------	--------	----------	---	----	----

Comune di RIVIGNANO TEOR

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

0,00	3.180,00	3.180,00	0	1	1
------	----------	----------	---	---	---

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.

0,00	1.285,85	1.285,85	0	4	4
------	----------	----------	---	---	---

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.

704,00	176,00	880,00	1	1	1
--------	--------	--------	---	---	---

Tot. VICINATO

1.023,11	3.782,58	4.805,69	27	71	88
----------	----------	----------	----	----	----

Totale Comune di RIVIGNANO TEOR

1.727,11	8.424,43	10.151,54	28	77	94
----------	----------	-----------	----	----	----

Comune di RONCHIS

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.

170,00	125,00	295,00	1	1	1
--------	--------	--------	---	---	---

Tot. VICINATO

170,00	956,15	1.126,15	4	17	19
--------	--------	----------	---	----	----

Totale Comune di RONCHIS

340,00	1.081,15	1.421,15	5	18	20
--------	----------	----------	---	----	----

Comune di RUDA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	373,00	373,00	0	1	1
Tot. VICINATO	198,93	664,00	862,93	6	12	16
Totale Comune di RUDA	198,93	1.037,00	1.235,93	6	13	17

Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	220,00	1.667,00	1.887,00	2	5	5
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	3.837,00	2.473,00	6.310,00	5	6	6
Tot. VICINATO	2.434,30	5.959,20	8.393,50	50	98	124
Totale Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI	6.491,30	10.099,20	16.590,50	57	109	135

Comune di SAN GIORGIO DI NOGARO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	1.004,00	1.496,00	2.500,00	1	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	728,00	1.394,00	2.122,00	4	6	6
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	948,00	945,00	1.893,00	2	3	3
Tot. VICINATO	652,00	4.110,25	4.762,25	20	65	77
Totale Comune di SAN GIORGIO DI NOGARO	3.332,00	7.945,25	11.277,25	27	75	87

Comune di SAN GIOVANNI AL NATISONE

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	1.450,00	3.900,00	5.350,00	2	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	190,00	2.366,00	2.556,00	1	7	7
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	1.906,00	830,00	2.736,00	2	2	2
Tot. VICINATO	677,00	3.504,50	4.181,50	27	62	82
Totale Comune di SAN GIOVANNI AL NATISONE	4.223,00	10.600,50	14.823,50	32	73	93

Comune di SAN LEONARDO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	120,00	939,00	1.059,00	1	3	3
Tot. VICINATO	30,00	124,00	154,00	2	4	5
Totale Comune di SAN LEONARDO	150,00	1.063,00	1.213,00	3	7	8

Comune di SAN PIETRO AL NATISONE

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	782,00	782,00	0	2	2
Tot. VICINATO	467,32	741,50	1.208,82	14	15	22
Totale Comune di SAN PIETRO AL NATISONE	467,32	1.523,50	1.990,82	14	17	24

Comune di SANTA MARIA LA LONGA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	690,00	690,00	0	2	2

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	600,00	190,00	790,00	1	1	1
Tot. VICINATO	208,01	848,11	1.056,12	9	21	28
Totale Comune di SANTA MARIA LA LONGA	808,01	1.728,11	2.536,12	10	24	31

Comune di SAN VITO AL TORRE

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	391,00	391,00	0	1	1
Tot. VICINATO	96,00	72,00	168,00	2	2	3
Totale Comune di SAN VITO AL TORRE	96,00	463,00	559,00	2	3	4

Comune di SAN VITO DI FAGAGNA

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	300,00	300,00	0	1	1
Tot. VICINATO	177,00	478,92	655,92	8	16	20
Totale Comune di SAN VITO DI FAGAGNA	177,00	778,92	955,92	8	17	21

Comune di SAPPADA

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO	902,80	1.922,07	2.824,87	11	30	41
Totale Comune di SAPPADA	902,80	1.922,07	2.824,87	11	30	41

Comune di SAURIS

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

382,00	181,00	563,00	8	8	13
--------	--------	--------	---	---	----

Totale Comune di SAURIS

382,00	181,00	563,00	8	8	13
--------	--------	--------	---	---	----

Comune di SAVOGNA

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

90,00	20,00	110,00	1	1	1
-------	-------	--------	---	---	---

Totale Comune di SAVOGNA

90,00	20,00	110,00	1	1	1
-------	-------	--------	---	---	---

Comune di SEDEGLIANO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.

0,00	350,00	350,00	0	1	1
------	--------	--------	---	---	---

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.

0,00	595,00	595,00	0	1	1
------	--------	--------	---	---	---

Tot. VICINATO

1.091,80	1.615,00	2.706,80	19	24	38
----------	----------	----------	----	----	----

Totale Comune di SEDEGLIANO

1.091,80	2.560,00	3.651,80	19	26	40
----------	----------	----------	----	----	----

Comune di SOCCHIEVE

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

46,00	1,00	47,00	2	1	2
-------	------	-------	---	---	---

Totale Comune di SOCCHIEVE

46,00	1,00	47,00	2	1	2
-------	------	-------	---	---	---

Comune di STREGNA

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

1,00	7,00	8,00	1	1	1
------	------	------	---	---	---

Totale Comune di STREGNA

1,00	7,00	8,00	1	1	1
------	------	------	---	---	---

Comune di SUTRIO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.

300,00	438,00	738,00	1	2	2
--------	--------	--------	---	---	---

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.

0,00	850,00	850,00	0	1	1
------	--------	--------	---	---	---

Tot. VICINATO

316,05	505,11	821,16	8	10	16
--------	--------	--------	---	----	----

Totale Comune di SUTRIO

616,05	1.793,11	2.409,16	9	13	19
--------	----------	----------	---	----	----

Comune di TAIPANA

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

20,00	19,00	39,00	2	3	3
-------	-------	-------	---	---	---

Totale Comune di TAIPANA

20,00	19,00	39,00	2	3	3
-------	-------	-------	---	---	---

Comune di TALMASSONS

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

1.995,46	1.001,62	2.997,08	1	1	1
----------	----------	----------	---	---	---

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.

290,00	409,00	699,00	1	2	2
--------	--------	--------	---	---	---

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.

501,00	299,00	800,00	1	1	1
--------	--------	--------	---	---	---

Tot. VICINATO

452,00	2.824,00	3.276,00	16	39	48
--------	----------	----------	----	----	----

Totale Comune di TALMASSONS

3.238,46	4.533,62	7.772,08	19	43	52
----------	----------	----------	----	----	----

Comune di TARCENTO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	750,90	750,90	0	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	2.069,00	3.066,91	5.135,91	4	7	7
Tot. VICINATO	2.803,21	4.810,34	7.613,55	53	88	132
Totale Comune di TARCENTO	4.872,21	8.628,15	13.500,36	57	97	141

Comune di TARVISIO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	598,29	598,29	0	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	2.000,00	988,00	2.988,00	3	3	3
Tot. VICINATO	1.120,00	6.081,50	7.201,50	32	95	112
Totale Comune di TARVISIO	3.120,00	7.667,79	10.787,79	35	100	117

Comune di TAVAGNACCO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	6.600,00	8.208,00	14.808,00	1	1	1
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	899,00	32.892,00	33.791,00	2	4	4
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	1.500,00	9.423,00	10.923,00	1	4	4
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	516,00	10.481,00	10.997,00	3	31	31
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	1.664,00	9.493,00	11.157,00	2	12	12
Tot. VICINATO	1.217,07	10.779,62	11.996,69	50	152	172
Totale Comune di TAVAGNACCO	12.396,07	81.276,62	93.672,69	59	204	224

Comune di TERZO D'AQUILEIA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	164,00	95,00	259,00	1	1	1
Tot. VICINATO	526,65	493,00	1.019,65	8	9	13
Totale Comune di TERZO D'AQUILEIA	690,65	588,00	1.278,65	9	10	14

Comune di TOLMEZZO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	326,00	3.497,00	3.823,00	3	11	12
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	3.864,00	3.511,00	7.375,00	7	9	9
Tot. VICINATO	2.121,99	13.382,06	15.504,05	49	195	227
Totale Comune di TOLMEZZO	6.311,99	20.390,06	26.702,05	59	215	248

Comune di TORREANO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	398,00	176,00	574,00	2	2	2
Tot. VICINATO	19,00	0,00	19,00	1	0	1
Totale Comune di TORREANO	417,00	176,00	593,00	3	2	3

Comune di TORVISCOSA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	327,00	327,00	0	1	1
Tot. VICINATO	420,00	747,00	1.167,00	5	11	14
Totale Comune di TORVISCOSA	420,00	1.074,00	1.494,00	5	12	15

Comune di TRASAGHIS

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	400,00	400,00	0	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	454,00	454,00	0	1	1
Tot. VICINATO	544,69	725,11	1.269,80	15	20	25
Totale Comune di TRASAGHIS	544,69	1.579,11	2.123,80	15	22	27

Comune di TREPPO GRANDE

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	0,00	469,00	469,00	0	1	1
Tot. VICINATO	134,00	221,50	355,50	3	4	5
Totale Comune di TREPPO GRANDE	134,00	690,50	824,50	3	5	6

Comune di TREPPO LIGOSULLO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	136,00	45,68	181,68	4	4	6
Totale Comune di TREPPO LIGOSULLO	136,00	45,68	181,68	4	4	6

Comune di TRICESIMO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	6.685,00	6.685,00	0	2	2
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	2.228,27	2.228,27	0	6	6
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	1.120,00	3.768,00	4.888,00	2	4	5

Tot. VICINATO	941,29	5.519,74	6.461,03	23	81	98
----------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Totale Comune di TRICESIMO	2.061,29	18.201,01	20.262,30	25	93	111
-----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------	-----------	------------

Comune di TRIVIGNANO UDINESE

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO	247,00	721,00	968,00	7	10	14
----------------------	---------------	---------------	---------------	----------	-----------	-----------

Totale Comune di TRIVIGNANO UDINESE	247,00	721,00	968,00	7	10	14
--	---------------	---------------	---------------	----------	-----------	-----------

Comune di UDINE

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	5.850,00	34.973,85	40.823,85	4	4	4
-----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	----------	----------	----------

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	4.611,00	21.917,00	26.528,00	5	8	8
----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	----------	----------	----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	2.423,00	19.314,00	21.737,00	16	65	65
--------------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------	-----------	-----------

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	23.940,00	21.959,00	45.899,00	40	52	52
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------	-----------	-----------

Tot. VICINATO	11.829,00	69.479,27	81.308,27	437	1200	1392
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------	-------------	-------------

Totale Comune di UDINE	48.653,00	167.643,12	216.296,12	502	1329	1521
-------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	-------------

Comune di VARMO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO	574,00	640,31	1.214,31	12	12	19
----------------------	---------------	---------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Totale Comune di VARMO	574,00	640,31	1.214,31	12	12	19
-------------------------------	---------------	---------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Comune di VENZONE

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	230,00	130,00	360,00	1	1	1
Tot. VICINATO	670,30	1.530,00	2.200,30	22	29	39
Totale Comune di VENZONE	900,30	1.660,00	2.560,30	23	30	40

Comune di VERZEGNIS

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. VICINATO	114,70	29,50	144,20	4	2	5
Totale Comune di VERZEGNIS	114,70	29,50	144,20	4	2	5

Comune di VILLA SANTINA

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	338,00	338,00	0	1	1
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	1.140,00	470,00	1.610,00	2	2	2
Tot. VICINATO	760,90	2.264,50	3.025,40	16	33	44
Totale Comune di VILLA SANTINA	1.900,90	3.072,50	4.973,40	18	36	47

Comune di VISCO

DATI:

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	0,00	300,00	300,00	0	1	1
Tot. VICINATO	8,12	155,00	163,12	1	2	3
Totale Comune di VISCO	8,12	455,00	463,12	1	3	4

Comune di ZUGLIO

DATI:

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------

Tot. VICINATO

98,09	93,04	191,13	4	4	6
--------------	--------------	---------------	----------	----------	----------

Totale Comune di ZUGLIO

98,09	93,04	191,13	4	4	6
--------------	--------------	---------------	----------	----------	----------

- Monitoraggio della rete distributiva per ambito provinciale: annualità 2018 - 2019 -2020

Di seguito viene analizzata la rete distributiva, a livello di ambito provinciale, riferita alle tre annualità 2018, 2019 e 2020; nelle tabelle che seguono si riporta, in base all'ambito provinciale di appartenenza, la consistenza numerica (Tabella A) e la consistenza di superficie (Tabella B), entrambe suddivise per tipologia d'esercizio.

Per quanto riguarda la consistenza numerica degli esercizi e delle relative licenze, si puntualizza che nella colonna "numero esercizi" ad un singolo esercizio commerciale può corrispondere anche la pluralità delle licenze per entrambi i settori merceologici alimentare e non alimentare.

TABELLA A – Consistenza numerica degli esercizi/licenze

	2018			2019			2020		
	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Ex Provincia di GORIZIA									
Tot. CENTRO COMMERCIALE	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	6	7	7	6	7	7	7	8	8
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	3	8	8	3	8	8	3	8	8
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	25	98	100	24	94	97	24	92	95
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	37	63	63	36	61	61	35	60	60
Tot. VICINATO	490	1365	1651	475	1326	1605	481	1299	1580
Totale Provincia di GORIZIA	565	1545	1833	548	1500	1782	554	1471	1755

Ex Provincia di PORDENONE

	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	16	20	20	15	19	19	15	19	19
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	9	23	23	9	23	23	9	23	23

Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	52	195	201	52	196	202	50	195	201
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	81	139	141	83	137	139	78	131	132
Tot. VICINATO	989	2592	3252	988	2555	3214	979	2519	3168
Totale Provincia di PORDENONE	1150	2972	3640	1150	2933	3600	1134	2890	3546

Ex Provincia di TRIESTE

	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	10	16	16	10	16	16	10	16	16
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	57	116	119	55	114	116	55	113	115
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	45	69	69	45	69	69	45	69	69
Tot. VICINATO	1022	2684	3049	1019	2677	3038	1023	2675	3039
Totale Provincia di TRIESTE	1137	2888	3256	1132	2879	3242	1136	2876	3242

Ex Provincia di UDINE

	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
Tot. CENTRO COMMERCIALE	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	24	33	33	27	36	36	27	36	36
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	16	44	46	19	46	48	19	45	46
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	102	391	406	103	388	402	102	389	403
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	156	242	251	157	244	251	155	243	249
Tot. VICINATO	2271	5644	7007	2254	5567	6908	2253	5534	6875
Totale Provincia di UDINE	2576	6361	7750	2567	6288	7652	2563	6254	7616

TABELLA B – Consistenza di superficie degli esercizi

	2018			2019			2020		
Ex Provincia di GORIZIA	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE
Tot. CENTRO COMMERCIALE	7.250,00	23.748,00	30.998,00	7.250,00	23.748,00	30.998,00	7.250,00	23.748,00	30.998,00
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	7.460,81	69.827,08	77.287,89	7.460,81	69.827,08	77.287,89	8.425,81	71.430,08	79.855,89
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	3.993,00	22.033,00	26.026,00	3.993,00	22.013,00	26.006,00	3.993,00	22.013,00	26.006,00
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	5.042,00	28.688,82	33.730,82	4.862,00	28.039,66	32.901,66	4.767,00	27.449,96	32.216,96
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	19.328,36	32.370,68	51.699,04	18.042,36	31.882,38	49.924,74	17.227,36	31.474,38	48.701,74
Tot. VICINATO	16.016,30	72.736,31	88.752,61	15.284,04	71.393,56	86.677,60	15.535,34	69.854,95	85.390,29
Totale Provincia di GORIZIA	59.090,47	249.403,89	308.494,36	56.892,21	246.903,68	303.795,89	57.198,51	245.970,37	303.168,88

Ex Provincia di PORDENONE

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE
Tot. CENTRO COMMERCIALE	6.770,00	15.253,00	22.023,00
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	18.554,61	81.832,32	100.386,93
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	9.672,00	64.641,20	74.313,20
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	9.602,24	60.212,82	69.815,06
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	44.998,02	78.058,57	123.056,59
Tot. VICINATO	38.330,10	163.178,28	201.508,38
Totale Provincia di PORDENONE	127.926,97	463.176,19	591.103,16

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE
Tot. CENTRO COMMERCIALE	6.770,00	15.253,00	22.023,00
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	17.237,61	80.671,32	97.908,93
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	9.672,00	65.453,20	75.125,20
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	9.602,24	60.493,75	70.095,99
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	46.505,36	75.902,35	122.407,71
Tot. VICINATO	37.787,82	159.709,61	197.497,43
Totale Provincia di PORDENONE	127.575,03	457.483,23	585.058,26

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE
Tot. CENTRO COMMERCIALE	6.772,00	15.251,00	22.023,00
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	17.237,61	80.671,32	97.908,93
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	9.672,00	64.641,20	74.313,20
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	9.124,75	60.497,24	69.621,99
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	44.420,36	73.302,05	117.722,41
Tot. VICINATO	37.431,87	156.902,69	194.334,56
Totale Provincia di PORDENONE	124.658,59	451.265,50	575.924,09

Ex Provincia di TRIESTE

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE
Tot. CENTRO COMMERCIALE	9.755,00	54.167,00	63.922,00
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	7.642,00	34.895,00	42.537,00
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	12.288,05	28.528,32	40.816,37
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	24.050,10	32.061,41	56.111,51
Tot. VICINATO	25.388,71	127.051,18	152.439,89
Totale Provincia di TRIESTE	79.123,86	276.702,91	355.826,77

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE
9.755,00	54.167,00	63.922,00	
7.642,00	34.925,00	42.567,00	
11.578,05	28.089,32	39.667,37	
24.220,10	31.891,41	56.111,51	
25.089,97	126.629,25	151.719,22	
78.285,12	275.701,98	353.987,10	

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE
9.755,00	54.167,00	63.922,00	
7.642,00	34.925,00	42.567,00	
11.578,05	27.689,32	39.267,37	
24.220,10	31.891,41	56.111,51	
25.107,42	126.715,11	151.822,53	
78.302,57	275.387,84	353.690,41	

Ex Provincia di UDINE

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE
Tot. CENTRO COMMERCIALE	27.416,00	85.119,00	112.535,00	27.416,00	85.119,00	112.535,00	27.416,00	85.019,00	112.435,00
Tot. COMPLESSO COMMERCIALE	27.611,56	260.840,58	288.452,14	33.621,56	283.036,43	316.657,99	34.062,56	283.195,43	317.257,99
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	18.141,00	131.114,24	149.255,24	21.606,46	131.080,86	152.687,32	23.036,84	126.823,86	149.860,70
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE INF.	19.660,51	116.354,61	136.015,12	18.931,51	115.615,01	134.546,52	18.649,51	116.016,42	134.665,93
Tot. MEDIA DISTRIBUZIONE SUP.	89.724,27	128.643,35	218.367,62	91.124,27	129.249,69	220.373,96	91.368,27	131.052,74	222.421,01
Tot. VICINATO	84.796,60	338.484,78	423.281,38	84.302,26	332.088,09	416.390,35	83.167,11	329.718,34	412.885,45
Totale Provincia di UDINE	267.349,94	1.060.556,56	1.327.906,50	277.002,06	1.076.189,08	1.353.191,14	277.700,29	1.071.825,79	1.349.526,08

I dati suesposti permettono di rappresentare le variazioni dei medesimi in termini percentuali. In particolare, sono stati raffrontati i dati relativi all'anno **2018 (quarto trimestre)** e i dati relativi all'anno **2020 (quarto trimestre)**. Da una breve disamina dei medesimi si evince che:

EX AMBITO PROVINCIALE DI GORIZIA

Gli **esercizi di vicinato** presentano una diminuzione sia in termini di superficie di vendita (- 3,79 %) sia in termini di consistenza (numero esercizi) pari a -4,30% . In particolare il numero di esercizi di vicinato passa da 1.651 nel 2018 a 1.580 nel 2020, registrando, rispetto alle altre ex province, la diminuzione più consistente in termini percentuali.

Simile analisi può estendersi alle **medie strutture di vendita minori e alle medie strutture di vendita maggiori**: per le medie strutture minori si riscontra una diminuzione sia in termini di superficie di vendita (- 4,49 %) sia in termini di consistenza (numero esercizi) pari a -5 %. Anche in questo caso, si segnala, rispetto alle altre ex province, la diminuzione più consistente in termini percentuali. Per le medie strutture maggiori la diminuzione in termini di superficie di vendita è pari a -5,80% e la diminuzione in termini di consistenza numerica è pari a - 4,76%.

Con riferimento alle **grandi strutture di vendita**, si nota un aumento di superficie pari a + 1,90% a fronte di un numero di grandi strutture che è aumentato di una unità rispetto al periodo di raffronto, in termini percentuali corrispondente ad un +5,26% (nello specifico si tratta di un complesso commerciale; il numero dei centri commerciali e delle grandi strutture singole è rimasto invariato).

EX AMBITO PROVINCIALE DI PORDENONE

Gli **esercizi di vicinato** presentano una diminuzione sia in termini di superficie di vendita (- 3,56%) sia in termini di consistenza (numero esercizi) pari a -2,58%. Il numero di esercizi di vicinato passa da 3.252 nel 2018 a 3.168 nel 2020.

Relativamente alle **medie strutture di vendita minori** la consistenza numerica rimane invariata (201 esercizi) a fronte di una assai lieve diminuzione nella superficie di vendita pari a -0,28%.

Il dato ascrivibile alle **medie strutture di vendita maggiori** presenta invece una diminuzione in termini di superficie pari a -4,33% e una diminuzione pari a -6,38% in termini di consistenza (da 141 esercizi a 132 esercizi).

Con riferimento alle **grandi strutture di vendita**, si nota sia una diminuzione in termini di consistenza, corrispondente a meno una grande struttura, sia una diminuzione in termini di superficie di vendita pari a -1,26 %.

A fronte dei dati suesposti si evidenzia che l'ultimo monitoraggio della rete distributiva del comune di Pordenone rileva al terzo trimestre 2019.

EX AMBITO PROVINCIALE DI UDINE

Gli **esercizi di vicinato** presentano una diminuzione sia in termini di consistenza (numero esercizi) che in termini di superficie di vendita, pari rispettivamente a – 1,88% e – 2,46 %. Il numero di esercizi di vicinato passa da 7.007 nel 2018 a 6.875 nel 2020.

Simile analisi può estendersi alle **medie strutture di vendita minori e alle medie strutture di vendita maggiori**: per le medie strutture minori si riscontra una diminuzione sia in termini di superficie di vendita (- 0,99 %) sia in termini di consistenza (numero esercizi) pari a -0,74 %. Per le medie strutture maggiori la diminuzione in termini di consistenza numerica è pari a – 0,80% a fronte di un assai lieve aumento nella superficie di vendita (+ 1,86%) ascrivibile ad ampliamenti di superficie.

Con riferimento alle **grandi strutture di vendita**, si nota un aumento di superficie pari a + 5,33% a fronte di un numero di grandi strutture che è aumentato di tre unità rispetto al periodo di raffronto, (nello specifico si tratta di tre complessi commerciali; il numero dei centri commerciali è rimasto invariato).

EX AMBITO PROVINCIALE DI TRIESTE

Il dato, seppur inserito nella tabella dell'ambito provinciale tergestino, non contempla il monitoraggio della rete distributiva del Comune di Trieste rimasto fermo al terzo trimestre 2015 (vedasi elenco a pagina 40 – ultima visura dell'Osservatorio regionale del commercio al 31 marzo 2021).

Pertanto, considerato che i dati relativi all'ultimo triennio del comune di Trieste non sono pervenuti all'Osservatorio del commercio, diversamente dagli altri comuni dell'ambito - Monrupino, Duino Aurisina, Sgonico, San Dorligo della Valle, Muggia, i quali comunque rappresentano un impatto molto minore -, risulta priva di significato ogni qualsivoglia analisi di tipo tendenziale.

– Analisi delle quote di mercato

L'abrogata lettera c) dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 29/2005, prescriveva tra i contenuti del Piano regionale per la grande distribuzione anche la fissazione dei << *limiti minimi delle quote di mercato per il vicinato e (dei) limiti minimi e massimi delle quote di mercato per la media e la grande struttura*>>; l'eliminazione del Piano regionale ha comportato la riformulazione dell'articolo 84, dove, al comma 1, lettera b), viene attribuito all'Osservatorio regionale del commercio il compito di identificare, a livello statistico, << *i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura*>>.

Considerato, come poc'anzi esplicitato, che i dati relativi all'ultimo triennio del comune di Trieste non sono pervenuti all'Osservatorio del commercio (data ultima visura 31.03.2021), risulta impossibile e priva di significato ogni qualsivoglia analisi riferita alle quote di mercato, così come previsto dalla citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 84, diversamente da quanto effettuato in alcune clausole valutative relative ad annualità precedenti.

– Monitoraggio della grande distribuzione: centri commerciali, complessi commerciali e grandi strutture di vendita singole

Vengono di seguito riportate le tabelle di consistenza, relative ai **centri e complessi commerciali** esistenti in Regione alla data del 31 dicembre 2020, la cui superficie risulta già autorizzata dal Comune.

Si ribadisce che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere k) e l), della legge regionale n. 29/2005, si definiscono:

1. centro commerciale al dettaglio: un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso;

2. complesso commerciale: un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico Piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago.

Nelle schede che seguono, la voce "superficie di vendita autorizzata" corrisponde alla somma delle tre seguenti voci:

"superficie attivata" (esercizio autorizzato e funzionante);

"superficie sospesa" (esercizio autorizzato e già funzionante, ma attualmente con attività sospesa e relativa autorizzazione in fase o di riattivazione o di revoca);

"superficie in attesa di attivazione" (autorizzazione rilasciata *ex novo* ad un esercizio che apre per la prima volta).

Queste tre voci individuano la metratura, per così dire, "impegnata" del centro o del complesso commerciale, poiché sussiste un titolo formale (autorizzazione "figlia", ossia inerente la singola unità commerciale inserita nel centro o complesso) che la determina.

Può capitare che la somma delle tre voci in argomento non corrisponda al totale della voce "superficie di vendita autorizzata": questo si verifica qualora sussista disponibilità di superficie a livello di sola autorizzazione madre, trattandosi di superficie non impegnata con uno specifico titolo di "autorizzazione figlia", ma inerente il centro o il complesso nella sua totalità indistinta.

Comune di FOGLIANO REDIPUGLIA**COMPLESSO COMMERCIALE - CENTRO COMMERCIALE RAMONDA**

Via P. MICCA 10/14

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	10,01	4.483,00	4.493,01				
Superficie Attivata	10,00	4.469,00	4.479,00				3
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	10,00	4.469,00	4.479,00				3

Comune di GORIZIA**COMPLESSO COMMERCIALE - ASPIAG SERVICE SRL**

Via UDINE 105/a

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.737,00	1.135,00	2.872,00				
Superficie Attivata	1.737,00	1.135,00	2.872,00				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	1.737,00	1.135,00	2.872,00				2

CENTRO COMMERCIALE - F.LLI GANASSIN SPA

Via CONTAVALLE 2

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	450,00	2.048,00	2.498,00				
Superficie Attivata	0,00	715,00	715,00				1
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	245,00	734,00				1
Totale Superficie Impegnata	489,00	960,00	1.449,00				2

Comune di GRADISCA D'ISONZO

Provincia di GORIZIA

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO COMMERCIALE "FORTEZZA"

Via UDINE 27/H

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	801,00	2.877,00	3.678,00				
Superficie Attivata	800,00	2.464,00	3.264,00				9

Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	800,00	2.464,00	3.264,00				9

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO COMMERCIALE ISONZO

Via VENUTI 6/C-D

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	0,00	7.124,00	7.124,00				
Superficie Attivata	0,00	6.658,00	6.658,00				6
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	6.658,00	6.658,00				6

Comune di MONFALCONE

CENTRO COMMERCIALE - CENTRO COMMERCIALE "LA VELA"

VIA GRADO 38

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	900,00	1.600,00	2.500,00				
Superficie Attivata	900,00	656,00	1.556,00				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	900,00	656,00	1.556,00				2

CENTRO COMMERCIALE - CENTRO COMMERCIALE "UNICOMM"

VIA GRADO 54/C

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	4.500,00	9.500,00	14.000,00				
Superficie Attivata	4.665,00	9.142,00	13.807,00				34
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	4.665,00	9.142,00	13.807,00				34

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO COMMERCIALE "PAHOR"

VIA GRADO 52/B

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	280,00	2.760,00	3.040,00				
Superficie Attivata	0,00	1.662,00	1.662,00				3
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	1.662,00	1.662,00				3

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO COMMERCIALE "VIA ROSSINI"

VIA G.ROSSINI 1/B

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.000,00	780,00	1.780,00				
Superficie Attivata	1.000,00	400,00	1.400,00				1
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	1.000,00	400,00	1.400,00				1

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO COMMERCIALE "VIA BOITO N.RI 41 E 49"

VIA Boito 41-49

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	965,00	1.603,00	2.568,00				
Superficie Attivata	0,00	0,00	0,00				
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				
Totale Superficie Impegnata	0,00	0,00	0,00				

Comune di RONCHI DEI LEGIONARI**CENTRO COMMERCIALE - CENTRO COMMERCIALE RAMONDA S.P.A.**

Via PIETRO MICCA 8

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.400,00	10.600,00	12.000,00				
Superficie Attivata	963,00	6.759,00	7.722,00				5
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	963,00	6.759,00	7.722,00				5

Comune di VILLESSE**COMPLESSO COMMERCIALE - VILLESSE SHOPPING CENTRE**

Via MARANUZ 2

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	3.632,80	50.668,08	54.300,88				
Superficie Attivata	3.598,13	49.340,54	52.938,67				106
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	3.598,13	49.340,54	52.938,67				106

Comune di CASARSA DELLA DELIZIA

COMPLESSO COMMERCIALE GRUPPO BASSO SPA

complesso commerciale in attesa di attivazione

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.000,00	1.500,00	2.500,00				
Superficie Attivata	0,00	0,00	0,00				0
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	0,00	0,00				0

Comune di CORDENONS

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO COMMERCIALE MAESTRA

Via MAESTRA 198/4

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.346,00	310,00	1.656,00				
Superficie Attivata	1.346,00	310,00	1.656,00				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	1.346,00	310,00	1.656,00				2

Comune di FIUME VENETO

COMPLESSO COMMERCIALE - FIUME VENETO SRL

Via Meastri del Lavoro 42

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	3.737,00	14.729,00	18.466,00				
Superficie Attivata	3.320,00	13.065,00	16.385,00				53
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	3.320,00	13.065,00	16.385,00				53

COMPLESSO COMMERCIALE - IT PC IV S.R.L.

Via PONTEBBANA 25/g

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	0,00	10.750,00	10.750,00				

Superficie Attivata	15,00	10.735,00	10.750,00				7
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	15,00	10.735,00	10.750,00				7

Comune di FONTANAFREDDA

COMPLESSO COMMERCIALE - META srl

Viale VENEZIA 86/2

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.050,00	2.075,00	3.125,00				
Superficie Attivata	1.075,88	1.995,75	3.071,63				3
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	1.075,88	1.995,75	3.071,63				3

Comune di PORCIA

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPL.COMM. SANT'ANTONIO

Corso Italia 6

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.126,61	2.318,00	3.444,61				
Superficie Attivata	1.126,61	2.318,00	3.444,61				7
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	1.126,61	2.318,00	3.444,61				7

Comune di PORDENONE

CENTRO COMMERCIALE - CENTRO COMMERCIALE "MEDUNA"

VIA MUSILE 9/4

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	3.000,00	5.200,00	8.200,00				
Superficie Attivata	2.996,00	5.095,00	8.091,00				24
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	2.996,00	5.095,00	8.091,00				24

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO COMMERCIALE "SALED"

VIALE VENEZIA 83/A

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	0,00	4.180,00	4.180,00				
Superficie Attivata	0,00	4.180,00	4.180,00				3
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	4.180,00	4.180,00				3

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO COMMERCIALE "SINTESI"
VIA PRASECCO 56/C

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	0,00	3.305,00	3.305,00				
Superficie Attivata	0,00	1.636,00	1.636,00				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	1.636,00	1.636,00				2

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO COMMERCIALE "VOLTO QUERINI"
Via VOLT DE QUERINI 5

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.280,00	2.005,00	3.285,00				
Superficie Attivata	1.280,00	2.005,00	3.285,00				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	1.280,00	2.005,00	3.285,00				2

COMPLESSO COMMERCIALE - D'ANDREA-TONON
VIA PRA' 19/A

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	0,00	6.000,00	6.000,00				
Superficie Attivata	0,00	2.936,00	2.936,00				1
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	2.936,00	2.936,00				1

Comune di PRATA DI PORDENONE

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO COMMERCIALE ZONA I2
Via DEL COMMERCIO 9

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
--	-------	-----------	--------	--	--	--	-------------

Superficie Autorizzata	1.300,00	3.700,00	5.000,00				
Superficie Attivata	917,00	677,00	1.594,00				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	917,00	677,00	1.594,00				2

Comune di ROVEREDO IN PIANO

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPL.COMM. EX CASAVIVA

Via PIONIERI DELL'ARIA 88/1

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	840,00	15.159,00	15.999,00				
Superficie Attivata	0,00	6.149,00	6.149,00				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	6.149,00	6.149,00				2

Comune di SACILE

COMPLESSO COMMERCIALE - Area Cornadella

Viale TRENTO 47/A

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	849,00	1.824,62	2.673,62				
Superficie Attivata	849,00	1.824,62	2.673,62				4
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	849,00	1.824,62	2.673,62				4

CENTRO COMMERCIALE - I SALICI

Viale Europa 1/A/B

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	3.050,00	8.450,00	11.500,00				
Superficie Attivata	3.030,00	8.114,00	11.144,00				27
Superficie Sospesa	10,00	22,00	32,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	3.040,00	8.136,00	11.176,00				28

COMPLESSO COMMERCIALE - Serenissima

Via Matteotti 46

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	851,00	2.979,00	3.830,00				
Superficie Attivata	840,61	2.667,78	3.508,39				11

Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	840,61	2.667,78	3.508,39				11

Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO

COMPLESSO COMMERCIALE - ALDI

Via Divisione Garibaldi 7

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.001,00	726,00	1.727,00				
Superficie Attivata	1.001,00	726,00	1.727,00				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	1.001,00	726,00	1.727,00				2

COMPLESSO COMMERCIALE - AL PARCO

Via Oberdan 60/uno

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.100,00	959,00	2.059,00				
Superficie Attivata	1.100,00	882,00	1.982,00				3
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	1.100,00	882,00	1.982,00				3

Comune di SPILIMBERGO

CENTRO COMMERCIALE - Centro Commerciale di Via Cavour, n. 57

Via CAVOUR 57

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	722,00	1.601,00	2.323,00				
Superficie Attivata	722,00	1.424,00	2.146,00				4
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	722,00	1.424,00	2.146,00				4

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPL. COMM. DI VIA VAL MONTANAIA

Via Valmontanaia 6

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	700,00	1.912,00	2.612,00				
Superficie Attivata	700,00	1.912,00	2.612,00				4
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0

Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	700,00	1.912,00	2.612,00				4

COMPLESSO COMMERCIALE - Complesso Commerciale di Via dell'Ospedale

Via dell'ospedale 16

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	20,00	2.019,70	2.039,70				
Superficie Attivata	20,00	2.019,70	2.039,70				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	20,00	2.019,70	2.039,70				2

COMPLESSO COMMERCIALE - Complesso Commerciale PAC MOSAICO

Via UDINE 40

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.037,00	4.220,00	5.257,00				
Superficie Attivata	1.037,00	3.834,00	4.871,00				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	1.037,00	3.834,00	4.871,00				2

Comune di MUGGIA

CENTRO COMMERCIALE - CENTRO COMMERCIALE MONTEDORO FREETIME

Via FLAVIA DI STRAMARE 199

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	2.497,00	31.103,00	33.600,00				
Superficie Attivata	2.497,00	16.957,48	19.454,48				44
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	13.362,26	13.362,26				8
Totale Superficie Impegnata	2.497,00	30.319,74	32.816,74				52

Comune di TRIESTE

CENTRO COMMERCIALE - Il Giulia

VIA GIULIA 75/3

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	2.354,00	7.968,00	10.322,00				
Superficie Attivata	1.797,50	6.932,00	8.729,50				31
Superficie Sospesa	27,50	982,50	1.010,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0

Totale Superficie Impegnata	1.825,00	7.914,50	9.739,50				39
-----------------------------	----------	----------	----------	--	--	--	----

CENTRO COMMERCIALE - Le Torri d'Europa

VIA D'ALVIANO 23/

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	4.904,00	15.096,00	20.000,00				
Superficie Attivata	3.073,00	14.011,93	17.084,93				70
Superficie Sospesa	0,00	1.588,00	1.588,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	3.073,00	15.599,93	18.672,93				84

Comune di AIELLO DEL FRIULI

CENTRO COMMERCIALE - PALMANOVA OUTLET VILLAGE

0

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	50,00	14.250,00	14.300,00				
Superficie Attivata	49,90	10.873,16	10.923,06				67
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	49,90	10.873,16	10.923,06				67

Comune di AMARO

CENTRO COMMERCIALE - CENTRO COMM. "LE VALLI DELLA CARNIA"

Via Valli di Carnia 1/u.i. 26

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	2.550,00	5.450,00	8.000,00				
Superficie Attivata	2.465,00	1.865,00	4.330,00				3
Superficie Sospesa	0,00	2.271,00	2.271,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	2.465,00	4.136,00	6.601,00				18

COMPLESSO COMMERCIALE - Complesso Comm."Le Valli della Carnia"

Via Valli di Carnia 2 u.i./2

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	0,00	3.754,00	3.754,00				
Superficie Attivata	0,00	1.700,00	1.700,00				1
Superficie Sospesa	0,00	2.054,00	2.054,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0

Totale Superficie Impegnata	0,00	3.754,00	3.754,00				2
-----------------------------	------	----------	----------	--	--	--	---

Comune di BAGNARIA ARSA

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO COMM. "EMMEZETA"

Via MATTEI 4

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	2.220,00	13.455,00	15.675,00				
Superficie Attivata	1.930,00	8.970,00	10.900,00				3
Superficie Sospesa	0,00	2.900,00	2.900,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	1.930,00	11.870,00	13.800,00				4

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO COMM. "ex PRPC MERLANA"

Via VITTORIO BACHELET 5/G

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	0,00	4.000,00	4.000,00				
Superficie Attivata	0,00	3.975,00	3.975,00				6
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	3.975,00	3.975,00				6

Comune di BASILIANO

CENTRO COMMERCIALE - CENTRO COMM. "ARCOBALENO"

Via CORECIAN 66/2

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	2.006,00	5.321,00	7.327,00				
Superficie Attivata	2.001,00	4.258,50	6.259,50				14
Superficie Sospesa	0,00	30,00	30,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	2.001,00	4.288,50	6.289,50				15

Comune di BUTTRIO

COMPLESSO COMMERCIALE - CENTRO COMMERCIALE "BRAVI"

Via MALIGNANI 1/B

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
--	-------	-----------	--------	--	--	--	-------------

Superficie Autorizzata	675,00	5.151,00	5.826,00				
Superficie Attivata	674,00	2.650,00	3.324,00				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	674,00	2.650,00	3.324,00				2

Comune di CASSACCO

CENTRO COMMERCIALE

Via S.S. 13 PONTEBBANA /U.I. 8

- CENTRO COMM. "ALPE ADRIA"

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	4.195,00	15.805,00	20.000,00				
Superficie Attivata	4.135,00	2.137,00	6.272,00				9
Superficie Sospesa	60,00	13.668,00	13.728,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	4.195,00	15.805,00	20.000,00				36

COMPLESSO COMMERCIALE

Via S.S. PONTEBBANA KM. 143

- JULIA CENTER

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	885,00	2.353,00	3.238,00				
Superficie Attivata	1.243,00	1.144,00	2.387,00				11
Superficie Sospesa	184,00	1.094,00	1.278,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	146,00	345,00				2
Totale Superficie Impegnata	1.626,00	2.384,00	4.010,00				15

Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI

COMPLESSO COMMERCIALE

Via Monfalcone 36/38

- COMPLESSO COMMERCIALE CERVIGNANO

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	2.664,00	9.336,00	12.000,00				
Superficie Attivata	2.664,00	4.501,51	7.165,51				8
Superficie Sospesa	0,00	606,00	606,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	2.664,00	5.107,51	7.771,51				9

COMPLESSO COMMERCIALE

- COMPLESSO COMMERCIALE "LE ROGGE"

Via Ermes Midena 2

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	810,00	6.465,00	7.275,00				
Superficie Attivata	10,00	4.835,00	4.845,00				4
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	10,00	4.835,00	4.845,00				4

Comune di CODROIPO

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPL.COMM. "LE RISORGIVE"

Via Ermes Di Colloredo 1/5

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	785,00	1.714,15	2.499,15				
Superficie Attivata	780,00	869,00	1.649,00				3
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	780,00	869,00	1.649,00				3

Comune di DIGNANO

COMPLESSO COMMERCIALE - LE TORRI

Via Maseris 18/O

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	700,00	1.200,00	1.900,00				
Superficie Attivata	0,00	1.186,00	1.186,00				3
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	1.186,00	1.186,00				3

Comune di GEMONA DEL FRIULI

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPL.COMM. BRAVIMARKET

Via Taboga 180/F

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	675,00	6.125,00	6.800,00				
Superficie Attivata	675,00	6.125,00	6.800,00				6
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0

Totale Superficie Impegnata	675,00	6.125,00	6.800,00				6
-----------------------------	--------	----------	----------	--	--	--	---

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO COMMERCIALE CIM

Via Taboga 48

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	812,00	2.218,00	3.030,00				
Superficie Attivata	812,00	2.218,00	3.030,00				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	812,00	2.218,00	3.030,00				2

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO "GEMONA MANIFATTURE"

Via Luigi Burgi 65/I

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.136,56	8.663,44	9.800,00				
Superficie Attivata	856,56	1.265,09	2.121,65				6
Superficie Sospesa	205,00	6.197,71	6.402,71				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	1.061,56	7.462,80	8.524,36				21

COMPLESSO COMMERCIALE - CUMINI

Via San Daniele 3

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	0,00	5.370,00	5.370,00				
Superficie Attivata	0,00	5.370,00	5.370,00				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	5.370,00	5.370,00				2

COMPLESSO COMMERCIALE - GLI AQUILONI

Via Osoppo 209/20

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	2.510,00	2.489,00	4.999,00				
Superficie Attivata	2.500,00	876,00	3.376,00				3
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	2.500,00	876,00	3.376,00				3

Comune di MARTIGNACCO

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO COMMERCIALE "CITTA' FIERA"

Via BARDELLI 4

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	5.408,00	83.296,00	88.704,00				
Superficie Attivata	4.971,00	65.900,00	70.871,00				92
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	4.971,00	65.900,00	70.871,00				92

Comune di PORPETTO

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO COMM. "MININ"

Via Udine 107

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	0,00	3.588,76	3.588,76				
Superficie Attivata	0,00	3.588,76	3.588,76				7
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	3.588,76	3.588,76				7

Comune di POZZUOLO DEL FRIULI

COMPLESSO COMMERCIALE - "CENTRO COMMERCIALE DISCOUNT/ SAN MARCO/ BRAVI"

Via IV Genova 52

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.030,00	5.900,00	6.930,00				
Superficie Attivata	1.030,00	4.900,00	5.930,00				10
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	1.030,00	4.900,00	5.930,00				10

CENTRO COMMERCIALE - COOP

centro commerciale in attesa di attivazione

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	8.000,00	22.000,00	30.000,00				
Superficie Attivata	0,00	0,00	0,00				0
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	0,00	0,00				0

Comune di PRADAMANO**COMPLESSO COMMERCIALE - CINECITY**

Via P. P. Pasolini 4

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	0,00	2.465,23	2.465,23				
Superficie Attivata	0,00	203,23	203,23				3
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	203,23	203,23				3

COMPLESSO COMMERCIALE - DE SIMON

Via DEI BOSCHI 4

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	0,00	2.569,00	2.569,00				
Superficie Attivata	0,00	2.569,00	2.569,00				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	2.569,00	2.569,00				2

COMPLESSO COMMERCIALE - PRADAMANO

Via NAZIONALE 46/2

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	0,00	1.740,00	1.740,00				
Superficie Attivata	0,00	110,00	110,00				1
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	110,00	110,00				1

CENTRO COMMERCIALE - PRADAMANO SHOPPING CENTER

Via NAZIONALE 108

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	4.015,00	13.985,00	18.000,00				
Superficie Attivata	4.010,00	13.175,00	17.185,00				43
Superficie Sospesa	0,00	278,00	278,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	4.010,00	13.453,00	17.463,00				46

Comune di REANA DEL ROIALE**COMPLESSO COMMERCIALE - COMPL.COMM "CUMINI"**

Via NAZIONALE (Reana) 54

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	5,00	5.243,00	5.248,00				
Superficie Attivata	5,00	4.947,08	4.952,08				5
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	5,00	4.947,08	4.952,08				5

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPL.COMM. "DIANA"

Via C. NANINO 129/8

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	301,00	2.489,00	2.790,00				
Superficie Attivata	0,00	2.073,00	2.073,00				6
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	2.073,00	2.073,00				6

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPL. COMM "ROJALE"

Via NAZIONALE (Reana) 21/5

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.120,00	15.380,00	16.500,00				
Superficie Attivata	961,00	10.972,00	11.933,00				6
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	961,00	10.972,00	11.933,00				6

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPL. COMM "VITTORIO"**complesso commerciale in attesa di attivazione**

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	2.000,00	12.500,00	14.500,00				
Superficie Attivata	0,00	0,00	0,00				0
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	0,00	0,00				0

Comune di REMANZACCO

COMPLESSO COMMERCIALE - PARCO COMMERCIALE TORRE

Strada STATALE 54 DEL FRIULI 34/2

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.123,00	2.469,00	3.592,00				
Superficie Attivata	1.123,00	2.469,00	3.592,00				3
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	1.123,00	2.469,00	3.592,00				3

Comune di SAN GIORGIO DI NOGARO**COMPLESSO COMMERCIALE - COMPL.COMM. ACQUAZZURRA**

Viale Fermi 12

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.004,00	1.496,00	2.500,00				
Superficie Attivata	1.004,00	1.445,00	2.449,00				4
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	1.004,00	1.445,00	2.449,00				4

Comune di SAN GIOVANNI AL NATISONE**COMPLESSO COMMERCIALE - NATISONE**

Via DELLA FRATERNA 40

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	750,00	2.100,00	2.850,00				
Superficie Attivata	750,00	2.100,00	2.850,00				3
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	750,00	2.100,00	2.850,00				3

COMPLESSO COMMERCIALE - PALMARINA

Via ZORUTTI 47

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	700,00	1.800,00	2.500,00				
Superficie Attivata	700,00	1.034,00	1.734,00				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	700,00	1.034,00	1.734,00				2

Comune di TAVAGNACCO**CENTRO COMMERCIALE - CENTRO/C "FRIULI"**

Via Nazionale 127

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	6.600,00	8.208,00	14.808,00				
Superficie Attivata	6.403,00	2.868,00	9.271,00				3
Superficie Sospesa	197,00	5.340,00	5.537,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	6.600,00	8.208,00	14.808,00				43

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO/C "BETON FRIULI"

Via Alfieri 5

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	0,00	9.774,00	9.774,00				
Superficie Attivata	0,00	7.527,00	7.527,00				1
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	2.247,00	2.247,00				1
Totale Superficie Impegnata	0,00	9.774,00	9.774,00				2

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO/C "CORTE SMERALDA"

Via Nazionale 47/2

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	28,00	3.733,00	3.761,00				
Superficie Attivata	18,00	2.206,00	2.224,00				9
Superficie Sospesa	10,00	1.090,00	1.100,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	437,00	437,00				1
Totale Superficie Impegnata	28,00	3.733,00	3.761,00				13

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO/C "EUROPEO"

Via Nazionale 137/139

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	871,00	14.765,00	15.636,00				
Superficie Attivata	871,00	14.765,00	15.636,00				5
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	871,00	14.765,00	15.636,00				5

COMPLESSO COMMERCIALE - COMPLESSO "TRONY"

Via Nazionale 24

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
--	-------	-----------	--------	--	--	--	-------------

Superficie Autorizzata	0,00	4.620,00	4.620,00				
Superficie Attivata	0,00	4.620,00	4.620,00				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	0,00	4.620,00	4.620,00				2

Comune di UDINE

COMPLESSO COMMERCIALE - PALMANOVA-PARTIDOR

Viale PALMANOVA

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.500,00	4.169,85	5.669,85				
Superficie Attivata	1.500,00	4.169,85	5.669,85				2
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	1.500,00	4.169,85	5.669,85				2

COMPLESSO COMMERCIALE - TERMINAL NORD

VIA TRICESIMO 149

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	3.000,00	21.196,00	24.196,00				
Superficie Attivata	3.000,00	20.855,00	23.855,00				26
Superficie Sospesa	0,00	215,00	215,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	219,00	219,00				2
Totale Superficie Impegnata	3.000,00	21.289,00	24.289,00				31

COMPLESSO COMMERCIALE - PARCO COMMERCIALE CENTRO STUDI

via Faula, Nogara, Luzzato

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	1.300,00	7.900,00	9.200,00				
Superficie Attivata	0,00	0,00	0,00				0
Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	1300,00	7900,00	9.200,00				7

COMPLESSO COMMERCIALE - VIALE TRICESIMO 181

VIA TRICESIMO 181

	ALIM.	NON ALIM.	TOTALE				NR.ESERCIZI
Superficie Autorizzata	50,00	1.708,00	1.758,00				
Superficie Attivata	0,00	0,00	0,00				0

Superficie Sospesa	0,00	0,00	0,00				0
Superficie in Attesa di Attivazione	0,00	0,00	0,00				0
Totale Superficie Impegnata	50,00	1.708,00	1.758,00				3

Dall'analisi di dettaglio relativa alla consistenza dei centri e complessi commerciali può effettuarsi la seguente quantificazione per ambito provinciale con riferimento al 31 dicembre 2020:

ambito provinciale di Gorizia: 4 centri e 8 complessi;
ambito provinciale di Pordenone: 3 centri e 19 complessi;
ambito provinciale di Trieste: 3 centri;
ambito provinciale di Udine: 7 centri e 36 complessi.

Vengono di seguito riportate le tabelle di consistenza relative alle grandi strutture di vendita singole con superficie superiore a 1.500 mq. esistenti in Regione alla data del 31 dicembre 2020.

Si definiscono esercizi singoli di vendita al dettaglio di grande struttura gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e non allocati in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale, come qualificati, questi ultimi, dall'articolo 2, comma 1, lettere k) e l), della legge regionale n. 29/2005.

EX Ambito provinciale di GORIZIA

Comune di GORIZIA

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
GRANDE DISTRIBUZIONE						
SMART S.P.A.	0,00	4.000,00	4.000,00	0	1	
UNICOMM S.R.L.	702,00	1.098,00	1.800,00	1	1	
HVALA SEVERINO EREDI S.N.C.	0,00	3.500,00	3.500,00	0	1	
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	702,00	8.598,00	9.300,00	1	3	3

Comune di MONFALCONE

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
B2C SUPERMERCATI SISTIANA S.A.S. DI BOSSI ALESSANDRO & C.	1.791,00	1.103,00	2.894,00	1	1	
HAPPY CASA STORE SRL	0,00	1.822,00	1.822,00	0	1	
ROSSO PIERBRUNO - S.R.L.	0,00	4.892,00	4.892,00	0	1	
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	1.791,00	7.817,00	9.608,00	1	3	3

Comune di RONCHI DEI LEGIONARI

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
BENNETT	1.500,00	3.410,00	4.910,00	1	1	
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	1.500,00	3.410,00	4.910,00	1	1	1

Comune di STARANZANO

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
MOBILI BRUGNERA DI PIZZOLATO POMPEO E C. S.N.C.	0,00	2.188,00	2.188,00	0	1	
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	2.188,00	2.188,00	0	1	1

EX Ambito provinciale di PORDENONE

Comune di BRUGNERA

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
ARREDAMENTI MARTINEL DI FLAVIO BARZAN & C. S.A.S.	0,00	1.870,00	1.870,00	0	1	
MOBILI PICCINATO OLINDO SAS di Piccinato Bianca & C.	0,00	1.955,00	1.955,00	0	1	
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	3.825,00	3.825,00	0	2	2

Comune di CASARSA DELLA DELIZIA

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--	--------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------	--------------------

MIORIN ARREDAMENTI SAS DI MIORIN GIANBATTISTA & C.

0,00	1.850,00	1.850,00	0	1	
------	----------	----------	---	---	--

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

0,00	1.850,00	1.850,00	0	1	1
-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di CORDENONS

SUPERMERCATI di VISOTTO A. E C. S.N.C.

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
1.089,00	1.011,00	2.100,00	1	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

1.089,00	1.011,00	2.100,00	1	1	1
-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di FIUME VENETO

AUTOPIU' SpA

DECATHLON ITALIA SRL

LTM SRLS

COSMO SPA (IN ATTESA DI ATTIVAZIONE)

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
0,00	2.224,00	2.224,00	0	1	
15,00	2.985,00	3.000,00	1	1	
0,00	2.000,00	2.000,00	0	1	
0,00	4.407,20	4.407,20	0	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

15,00	11.616,20	11.631,20	1	4	4
--------------	------------------	------------------	----------	----------	----------

Comune di PASIANO DI PORDENONE

SUPERMERCATI VISOTTO di VISOTTO ANTONIO & C. S.N.C.

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
456,00	1.055,00	1.511,00	1	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

456,00	1.055,00	1.511,00	1	1	1
---------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di POLCENIGO

ARREDAMENTIO NEZIOSI SAS

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
0,00	2.877,00	2.877,00	0	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

0,00	2.877,00	2.877,00	0	1	1
-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di PORCIA

S.G.S. SRL

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
2.300,00	600,00	2.900,00	1	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

2.300,00	600,00	2.900,00	1	1	1
-----------------	---------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di PORDENONE

SME S.P.A.

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
0,00	14.750,00	14.750,00	0	1	

ASPIAG SERVICE S.R.L.

1.800,00	690,00	2.490,00	1	1	
----------	--------	----------	---	---	--

PARFINA

1.350,00	1.148,00	2.498,00	1	1	
----------	----------	----------	---	---	--

SMART S.P.A.

0,00	3.893,00	3.893,00	0	1	
------	----------	----------	---	---	--

SPORTLER S.P.A.

10,00	3.190,00	3.200,00	1	1	
-------	----------	----------	---	---	--

PAM PANORAMA S.P.A.

1.652,00	530,00	2.182,00	1	1	
----------	--------	----------	---	---	--

OVS

0,00	1.621,00	1.621,00	0	1	
------	----------	----------	---	---	--

CENTERCASA S.P.A.

0,00	1.825,00	1.825,00	0	1	
------	----------	----------	---	---	--

TURCHETTO GERARDO E R. & C.

1.000,00	2.000,00	3.000,00	1	1	
----------	----------	----------	---	---	--

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

5.812,00	29.647,00	35.459,00	5	9	9
-----------------	------------------	------------------	----------	----------	----------

Comune di SACILE

M.BUSINESS SRL (ATTIVITA' SOSPESA)

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
0,00	6.000,00	6.000,00	0	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

0,00	6.000,00	6.000,00	0	1	1
-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

OCLAM s.r.l.

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
0,00	2.860,00	2.860,00	0	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

0,00	2.860,00	2.860,00	0	1	1
-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di ZOPPOLA

MQ.	MQ.	MQ.	LICENZE	LICENZE	NUMERO
-----	-----	-----	---------	---------	--------

RDCI S.R.L.

ALIM.	NON ALIM.	TOTALE	ALIM	NON ALIM	ESERCIZI
0,00	3.300,00	3.300,00	0	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

0,00	3.300,00	3.300,00	0	1	1
-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

EX Ambito provinciale di TRIESTE

Comune di DUINO-AURISINA

SUPERMERCATI SISTIANA S.A.S. DI BOSSI ALESSANDRO & C.

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
1.500,00	747,00	2.247,00	1	1	
1.500,00	747,00	2.247,00	1	1	1

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

Comune di MUGGIA

UNICOMM SRL

UNICOMM SRL

BRICOCENTER ITALIA S.R.L.

DIFFUSIONE TESSILE S.R.L.

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
0,00	1.700,00	1.700,00	0	1	
892,00	708,00	1.600,00	1	1	
0,00	4.212,00	4.212,00	0	1	
0,00	1.520,00	1.520,00	0	1	
892,00	8.140,00	9.032,00	1	4	4

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

Comune di TRIESTE (* dati al 2015)

ASPIAG SERVICE S.R.L.

BRICOFER ITALIA S.P.A.

CISALFA SPORT S.P.A.

GRUPPO COIN S.P.A. CON SOCIO UNICO

OVS SOCIETÀ PER AZIONI

OVS SOCIETÀ PER AZIONI

PAM PANORAMA S.P.A.

SME S.P.A.

UNICOMM S.R.L.

GODINA (ATTIVITA' SOSPESA)

COOP (ATTIVITA' SOSPESA)

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
755,00	1.141,00	1.896,00	1	1	
0,00	1.883,00	1.883,00	0	1	
12,00	3.100,00	3.112,00	1	1	
100,00	2.550,00	2.650,00	1	1	
30,00	2.550,00	2.580,00	1	1	
623,00	4.649,00	5.272,00	1	1	
1.380,00	1.380,00	2.760,00	1	1	
0,00	3.800,00	3.800,00	0	1	
1.100,00	700,00	1.800,00	1	1	
0,00	3.035,00	3.035,00	0	1	
1.250,00	1.250,00	2.500,00	1	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

5.250,00	26.038,00	31.288,00	8	11	11
-----------------	------------------	------------------	----------	-----------	-----------

EX Ambito provinciale di UDINE

Comune di ARTEGNA

DEXIVE S.P.A.

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
0,00	1.528,00	1.528,00	0	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

0,00	1.528,00	1.528,00	0	1	1
-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di BUIA

SUPERMERCATI VISOTTO S.R.L.

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
1.437,38	1.600,00	3.037,38	1	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

1.437,38	1.600,00	3.037,38	1	1	1
-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di BUTTRIO

SINCEROTTO FORNITURE SRL

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
0,00	3.058,00	3.058,00	0	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

0,00	3.058,00	3.058,00	0	1	1
-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di CASSACCO

LA FABBRICA DEL LAMPADARIO

MAGAZZINI DELTA SRL

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
0,00	1.623,00	1.623,00	0	1	
0,00	2.000,00	2.000,00	0	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

0,00	3.623,00	3.623,00	0	2	2
-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di CHIOPRIS-VISCONE

NICO S.P.A.

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
0,00	3.910,00	3.910,00	0	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

0,00	3.910,00	3.910,00	0	1	1
-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di CIVIDALE DEL FRIULI

CIVIFORTE S.R.L.

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
1.363,00	358,00	1.721,00	1	1	

ARTENI S.P.A.

0,00	2.400,00	2.400,00	0	1	
------	----------	----------	---	---	--

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

1.363,00	2.758,00	4.121,00	1	2	2
-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di CODROIPO

Aspiag Service Srl

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
1.465,00	470,00	1.935,00	1	1	

BRICOFER ITALIA SPA

5,00	2.342,00	2.347,00	1	1	
------	----------	----------	---	---	--

MAXI MARKET SRL

1.935,00	830,00	2.765,00	1	1	
----------	--------	----------	---	---	--

EMPORIO ROIATTI S.N.C. di ROIATTI S. E C.

0,00	3.387,00	3.387,00	0	1	
------	----------	----------	---	---	--

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

3.405,00	7.029,00	10.434,00	3	4	4
-----------------	-----------------	------------------	----------	----------	----------

Comune di GEMONA DEL FRIULI

ARREDOGEMONA S.R.L.

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
0,00	3.631,00	3.631,00	0	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

0,00	3.631,00	3.631,00	0	1	1
-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di LIGNANO SABBIADORO (* dati al 2008)

VAINIERI Cristian

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
0,00	1.601,00	1.601,00	0	1	

VENUDO LUIGI

1.901,00	0,00	1.901,00	1	0	
----------	------	----------	---	---	--

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

1.901,00	1.601,00	3.502,00	1	1	2
-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di MAGNANO IN RIVIERA

BERGAMIN S.P.A.

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
0,00	3.905,00	3.905,00	0	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

0,00	3.905,00	3.905,00	0	1	1
-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di MARTIGNACCO

ASPIAG SERVICE

SME S.P.A.

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
1.309,00	1.181,00	2.490,00	1	1	
0,00	9.001,00	9.001,00	0	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

1.309,00	10.182,00	11.491,00	1	2	2
-----------------	------------------	------------------	----------	----------	----------

Comune di OSOPPO

LINEA DE SIMON S.R.L.

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
0,00	2.777,64	2.777,64	0	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

0,00	2.777,64	2.777,64	0	1	1
-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di PALMANOVA

ASPIAG SERVICE S.R.L.

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
1.255,00	681,00	1.936,00	1	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

1.255,00	681,00	1.936,00	1	1	1
-----------------	---------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di PAVIA DI UDINE

MOBILI CASABELLA SRL

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
0,00	2.930,00	2.930,00	0	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE

0,00	2.930,00	2.930,00	0	1	1
-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di POCENIA

MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
--------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------	--------------------

GRI EDO & C. S.A.S. (attività sospesa)	800,00	1.200,00	2.000,00	1	1	
GRI EDO & C. S.A.S. (attività in attesa di attivazione)	1.200,00	2.990,00	4.190,00	1	1	

Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	2.000,00	4.190,00	6.190,00	2	2	2
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Comune di PRADAMANO

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
ASPIAG SERVICE S.R.L.	2.250,00	1.200,00	3.450,00	1	1	
BRICONOVA SRL	0,00	2.500,00	2.500,00	0	1	
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	2.250,00	3.700,00	5.950,00	1	2	2

Comune di REANA DEL ROIALE

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
ARTE GIARDINO DI NICOLETTA E CLAUDIA IUSSIG SNC	0,00	4.000,00	4.000,00	0	1	
AUTONORD FIORETTO	0,00	1.684,00	1.684,00	0	1	
RAMONDA ABBIGLIAMENTO S.R.L.	0,00	9.829,60	9.829,60	0	1	
CALZATURE PITTARELLO GLG SRL CON UNICO SOCIO	0,00	5.222,00	5.222,00	0	1	
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	20.735,60	20.735,60	0	4	4

Comune di REMANZACCO

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
BUONACQUISTO SRL	10,00	6.778,00	6.788,00	1	1	
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	10,00	6.778,00	6.788,00	1	1	1

Comune di RIVIGNANO TEOR

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
BULFONI Gianna	0,00	3.180,00	3.180,00	0	1	
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	3.180,00	3.180,00	0	1	1

Comune di TALMASSONS

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI

SUPERMERCATI VISOTTO	1.995,46	1.001,62	2.997,08	1	1	
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	1.995,46	1.001,62	2.997,08	1	1	1

Comune di TAVAGNACCO

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
AUTOTORINO S.P.A.	0,00	1.919,00	1.919,00	0	1	
MEDIAMARKET S.P.A.	0,00	2.869,00	2.869,00	0	1	
RDCI SRL	0,00	2.835,00	2.835,00	0	1	
SUPERMERCATI VISOTTO S.R.L.	1.500,00	1.800,00	3.300,00	1	1	
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	1.500,00	9.423,00	10.923,00	1	4	4

Comune di TRICESIMO

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
DE ZOTTI GIANNI & C. S.N.C.	0,00	2.500,00	2.500,00	0	1	
WALCHER GIACOMO	0,00	4.185,00	4.185,00	0	1	
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	0,00	6.685,00	6.685,00	0	2	2

Comune di UDINE

	MQ. ALIM.	MQ. NON ALIM.	MQ. TOTALE	LICENZE ALIM	LICENZE NON ALIM	NUMERO ESERCIZI
PAM PANORAMA S.P.A.	2.181,00	1.497,00	3.678,00	1	1	
ASPIAG SERVICE S.R.L.	1.170,00	480,00	1.650,00	1	1	
H & Z S.R.L.	0,00	2.471,00	2.471,00	0	1	
SELFITALIA S.R.L.	0,00	4.600,00	4.600,00	0	1	
PAM PANORAMA S.P.A.	1.205,00	1.295,00	2.500,00	1	1	
ANTIVARI S.R.L.	0,00	2.952,00	2.952,00	0	1	
GALLERIA BARDELLI S.R.L.	25,00	5.019,00	5.044,00	1	1	
GRUPPO COIN SPA (ATTIVITA' SOSPESA)	30,00	3.603,00	3.633,00	1	1	
Tot. GRANDE DISTRIBUZIONE	4.611,00	21.917,00	26.528,00	5	8	8

Dall'analisi di dettaglio relativa alla consistenza delle grandi strutture singole *non* allocate in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale, può effettuarsi la seguente quantificazione per ambito provinciale con riferimento al 31 dicembre 2020:

ambito provinciale di Gorizia: 8 grandi strutture singole non allocate in un centro o complesso;

ambito provinciale di Pordenone: 23 grandi strutture singole non allocate in un centro o complesso;

ambito della provincia di Trieste: 16 grandi strutture singole non allocate in un centro o complesso;

ambito provinciale di Udine: 46 grandi strutture singole non allocate in un centro o complesso.

L'AMBITO REGIONALE IN SINTESI - DATI AL 31 DICEMBRE 2020

Nel territorio regionale sono attive complessivamente **16.159** imprese:

14.662 esercizi di vicinato che pesano per il 90,73% sul totale,

1.324 medie strutture di vendita che pesano per il 8,2% sul totale,

173 grandi strutture di vendita che pesano per il 1,07% sul totale.

Il totale della superficie di vendita è pari a **2.582.299** mq:

per gli esercizi di vicinato la superficie è pari a mq. 844.431 (32,70%),

per le medie strutture di vendita la superficie è pari a mq. 720.724 (27,91%)

per le grandi strutture di vendita la superficie è pari a mq. 1.017.144 (39,39%).

Articolo 105, comma 2, lettera b, della L.R. 29/2005

Evoluzione della disciplina in materia di aperture e orari degli esercizi

– Quadro giuridico generale

L'articolo 31, comma 1, del decreto legge 201/2011 (cd. <<Salva Italia>>), convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011, va ad innovare alla disposizione di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 223/2006 (<<Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale>>), convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006, lettera d-bis) aggiunta dall'articolo 35, comma 6, del decreto legge 98/2011 (<<Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria>>), convertito con modificazioni, nella legge 111/2011.

La vigente disposizione, come risultante dalle modifiche evidenziate, recita: <<Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni (...): **d-bis)** il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;>>.

Le modifiche apportate alla legge regionale 29/2005, nel settore degli orari, ad opera delle leggi regionali³² 8 aprile 2016, n. 4 (*Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico*) e 9 dicembre 2016, n. 19 (*Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio*) sono decadute a seguito della dichiarazione di illegittimità da parte della Consulta con la sentenza 98/2017.

In tale pronuncia, la Corte Costituzionale ha ribadito la propria giurisprudenza in tema di disciplina delle giornate di apertura degli esercizi commerciali (nello specifico: sentenze nn. 299/2012 e 239/2016), secondo cui questa disciplina è ascrivibile alla <<tutela della concorrenza>>, appartenente alla potestà legislativa di esclusiva competenza dello Stato: questo rende la disciplina nazionale di immediata applicazione, senza alcuna intermediazione, anzi precludendosi ogni intervento al legislatore regionale.

³² Per quanto di rilevanza ai fini della trattazione, si precisa che la legge regionale 4/2016 aveva introdotto l'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre (articolo 1 modificativo dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005), lasciando libertà di determinazione agli esercenti solo nei comuni classificati, con delibera di Giunta, come località a prevalente economia turistica (articolo 3 modificativo dell'articolo 30 della legge regionale 29/2005). Successivamente la legge regionale 19/2016 aveva dettato puntuali prescrizioni sull'individuazione delle località a economia turistica, rinviando a specifiche delibere giuntali il relativo riconoscimento sulla base di dati attestanti la fruizione turistica dei territori. Il tutto comunque è decaduto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2017.

La liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ha posto un problema di coordinamento con la disposizione di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 267/2000 (T.U. sull'ordinamento degli enti locali), in virtù del quale <<Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti>>.

Ai sensi di tale disposizione, secondo quanto statuito nella **sentenza n. 20073/2018** della **Cassazione civile, sez. II**, le amministrazioni comunali possono regolare l'attività, oltre che dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, anche degli esercizi commerciali, <<graduando, in funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico. Tale potere è stato ridimensionato nei suoi contenuti>> dal decreto legge 201/2011 (sopra) <<statuendo, che "le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 114/1998, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni... (quali) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio">>, tuttavia, come anche affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3271/2014, <<la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica>>.

Il comma 7 dell'articolo 50 in esame attribuisce al Sindaco la facoltà di coordinamento e di riorganizzazione degli orari, tra l'altro, << sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale>>: in proposito, alla luce della costante giurisprudenza sul punto, <<il corretto significato da attribuire al tenore testuale>> del citato comma 7 <<è che se, da un lato, il Sindaco è tenuto a rispettare gli indirizzi del consiglio comunale una volta approvati, dall'altro lato, un'eventuale inerzia dell'organo consiliare non impedisce al Sindaco stesso di regolare autonomamente gli orari degli esercizi commerciali>> (**sentenza n. 767/2018** del **TAR Sardegna, CA, sez. II**); infatti, la disposizione << sembra soltanto imporre la conformità dell'ordinanza sindacale agli indirizzi consiliari, ove esistenti >> (**sentenza n. 5619/2010** del **TAR Lazio, Roma, sez. II**).

– Le segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)

Tutta l'attività di segnalazione, da parte dell'Antitrust, nel settore degli orari e delle giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, è sempre stata costantemente orientata verso la massima liberalizzazione ed eliminazione di ogni vincolo che non fosse giustificato da ragioni di interesse pubblico; ed anche nel triennio in esame, i pareri del Garante sono stati coerenti con l'impostazione pregressa.

La segnalazione **AS1515** dd. **11 maggio 2018** (sull'obbligo di chiusura delle attività commerciali per cinque giorni all'anno previsto dalla Regione Sicilia), partendo come premessa dalla novella di cui all'articolo 31 del decreto legge 201/2011, chiarisce che ai sensi della normativa nazionale le attività commerciali non possono essere soggette a nessun limite in materia di giornate di apertura e chiusura; sul tema l'Autorità è più volte intervenuta (precedenti specifici: AS1147 - *Disciplina degli*

orari di apertura degli esercizi commerciali del 9 settembre 2014. In tal senso, fra gli altri, anche AS1147, AS1065, AS1022, AS775, AS381, AS194, AS901, AS480) osservando che <<le restrizioni alla libertà degli operatori economici in materia di orari e di giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ostacolano il normale dispiegarsi delle dinamiche competitive, riducendo la possibilità degli operatori attivi di differenziare il servizio adattandolo alle caratteristiche della domanda e sono, pertanto, suscettibili di peggiorare le condizioni di offerta e la libertà di scelta per i consumatori, senza peraltro avere una valida giustificazione in termini di efficienza dal punto di vista degli operatori, né tanto meno in particolari interessi pubblici>>.

La reintroduzione di vincoli in materia di giornate di chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali, ribadisce la segnalazione AS1515, rappresenta un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali voluto dalla disciplina sia nazionale che comunitaria, sottolineandosi che pure la Corte Costituzionale si è più volte espressa in materia dichiarando l'illegittimità di norme regionali adottate in contrasto con i principi di liberalizzazione disposti dall'articolo 31 del decreto legge 201/2011. (Cfr. la sentenza n. 98 del 2017 che riprende le sentenze n. 104 del 2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012); pertanto, il disegno di legge oggetto del parere, introducendo giornate di chiusura obbligatorie per gli esercizi commerciali, è suscettibile di porsi in contrasto con i principi di liberalizzazione sanciti in materia sia a livello europeo che nazionale.

Si puntualizza che l'Antitrust ha sviluppato i suoi interventi in diversi settori, al fine di rimuovere provvedimenti limitativi degli orari di apertura delle attività economiche, e precipuamente anche in quello degli impianti di distribuzione dei carburanti: pure in tale occasione (segnalazione **AS1557** dd. **21 dicembre 2018**) ha ribadito che <<l'orario di apertura dei negozi è una delle variabili rispetto alle quali può realizzarsi una reale concorrenza tra i commercianti volta ad andare incontro alle diverse istanze dei consumatori. L'introduzione di vincoli in materia di orari e di giornate di apertura degli esercizi commerciali, dunque, oltre ad ostacolare il normale dispiegarsi delle dinamiche competitive, conduce inevitabilmente a limitare quella possibilità di scelta per i consumatori che si era inteso promuovere proprio attraverso la liberalizzazione degli esercizi commerciali>>.

Nella segnalazione **AS1694** dd. **4 agosto 2020** (inerente l'introduzione, seppur con talune deroghe, dell'obbligo di chiusura domenicale e festivo ad opera della Provincia Autonoma di Trento), una volta di più, l'Autorità ha sottolineato che le norme e i principi sanciti in materia di orari, sia a livello europeo che nazionale, devono qualificarsi come norme e principi <<di liberalizzazione e sono direttamente vincolanti anche nei confronti dei legislatori regionali e provinciali. A tal proposito, si ribadisce che le restrizioni alla libertà degli operatori economici ostacolano il normale dispiegarsi delle dinamiche competitive, riducendo la possibilità degli operatori di differenziare il servizio da loro offerto, adattandolo alle caratteristiche della domanda e sono, pertanto, suscettibili di peggiorare le condizioni di offerta, nonché la libertà di scelta per i consumatori, né risultano giustificate da ragioni di efficienza per gli operatori, né tanto meno da particolari interessi pubblici. La reintroduzione di vincoli in materia rappresenta, pertanto, un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali voluto dalla disciplina nazionale e comunitaria>>.

Che le restrizioni alle aperture ed agli orari degli esercizi del commercio rappresentino un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, voluto dalla disciplina nazionale e comunitaria, è ribadito dall'Antitrust anche nella segnalazione **AS1705** dd. **2 ottobre 2020** (in merito alla normativa della Provincia autonoma di Bolzano che autorizza la Giunta ad emanare <<appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio>>), dove si chiarisce ulteriormente che tali restrizioni sono <<suscettibili di peggiorare le condizioni di offerta e la

libertà di scelta per i consumatori, senza che abbiano una valida giustificazione in termini di efficienza dal punto di vista degli operatori, né tanto meno di tutela di particolari interessi pubblici. Pertanto, una norma restrittiva di tal genere, potrebbe presentare profili di incostituzionalità nei limiti in cui risulta in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, così invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e violando, quindi, l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. In conclusione, la proposta in oggetto presenta profili di restrittività dal punto di vista concorrenziale che non appaiono superati dalla specialità dello Statuto, nella misura in cui è suscettibile di reintrodurre surrettiziamente limiti all'esercizio di attività economiche aboliti dal legislatore nazionale, demandando alle Province autonome la disciplina della materia con la previsione di eventuali limiti anche con riguardo alla chiusura domenicale e festiva>>

– il disegno di legge giacente in Parlamento

a) La relazione dell'Antitrust

Numerose sono le proposte di legge presentate per porre dei paletti alla liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, pervenendosi alla fine ad un testo unificato: *<<Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali>>* (infra); nella presentazione dei disegni di legge in discussione, le ragioni dell'intervento sono state ricondotte principalmente alla tutela dei piccoli esercizi commerciali esposti alla concorrenza della grande distribuzione e delle grandi catene, che essi non sarebbero in grado di fronteggiare, non avendo risorse sufficienti per gestire le aperture domenicali e festive.

Sul punto, l'Antitrust³³ ribadisce la posizione³⁴ secondo la quale *<<la tutela dei piccoli esercizi commerciali, cui si intende riconoscere il valore economico e sociale, può essere perseguita, in un'ottica di proporzionalità, attraverso misure meno restrittive della concorrenza di quelle in discussione e caratterizzate da minori rischi di produrre esternalità negative. Ci si riferisce, in particolare, a politiche di sostegno all'innovazione e alla digitalizzazione, anche in termini di gestione della logistica e di rendicontazione così come all'adozione di strumenti elettronici di pagamento, volte a favorire una modernizzazione del canale tradizionale che, senza snaturarne i tratti fondamentali, ne consenta una migliore competitività sul mercato. Piuttosto che rallentare la corsa dei soggetti più veloci, sarebbe meglio mettere gli esercizi tradizionali in condizione di correre di più>>*.

³³ Camera dei Deputati – Commissione X: Audizione dell'AGCM nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti "Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali" (17 ottobre 2018).

³⁴ L'Antitrust, nella relazione di cui al testo, pone l'accento sul fatto che la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non significa affatto l'introduzione di un obbligo gravante sugli stessi, secondo un approccio dirigistico ormai da tempo abbandonato, ma piuttosto il riconoscimento di una opportunità che consente ai vari operatori della distribuzione commerciale di poter effettuare le proprie scelte sulla base di ponderate valutazioni di tipo imprenditoriale tarate sul contesto di mercato in cui ogni esercizio opera. In concreto, *<<può accadere che la maggioranza degli esercizi commerciali resti chiusa la domenica, una parte decida di aprire solo la domenica mattina e solo una minoranza, infine, decida stabilmente di restare aperta per l'intera giornata. Questo significa che il mercato mette in campo una sorta di "autoregolamentazione" che, di per sé, rappresenta una risposta dell'offerta alle condizioni di domanda (locali e generali) con cui la stessa deve confrontarsi. Si tratta a ben vedere di una soluzione molto più efficiente rispetto all'interposizione di una decisione amministrativa (centrale o locale) che stabilisca, per la generalità degli operatori attivi su un dato territorio, in quali e quanti giorni festivi all'anno è consentita l'apertura>>*.

Quindi, utilizzo delle tecnologie digitali concepite non solo come strumento di vendita, ma anche come veicolo di promozione pubblicitaria e gestione materiale delle piccole attività d'impresa, ai fini di una riduzione di costi che consenta l'impiego delle somme risparmiate verso investimenti più proficui: piuttosto che introdurre restrizioni del processo di liberalizzazione del mercato, appare preferibile l'esplicita previsione di misure di sostegno delle realtà locali più piccole.

In quest'ottica, *<<una normativa che dovesse reintrodurre limitazioni alle aperture degli esercizi commerciali determinerebbe come sicuro effetto uno spostamento di vendite (anche non domenicali) dagli esercizi commerciali fisici a quelli virtuali on line>>*, effetto che, secondo l'Antitrust, potrebbe amplificare ulteriormente anche l'impatto negativo sui livelli occupazionali.

Di conseguenza, *<<la piena liberalizzazione degli orari rappresenta uno strumento competitivo molto importante per il settore della distribuzione commerciale tradizionale (fisica) al fine di contendere quote di mercato al sistema delle piattaforme immateriali. Se vorrà competere con efficacia nella sfida dell'e-commerce, la distribuzione tradizionale dovrà, infatti, oltre alla diversificazione verso forme di commercio immateriale (modalità che sta prendendo piede anche nel settore della distribuzione del food), presentare caratteristiche di flessibilità dell'offerta e di risposta alle esigenze del consumatore che non possono prescindere da una piena libertà nel regime delle aperture>>*.

Ma forse il punto di maggior criticità, è che le proposte di legge in discussione prevedono tutte l'attribuzione di competenze a livello locale (comuni, regioni) per la definizione di Piani di Regolazione che determinino il regime di apertura festiva in deroga al divieto generale: tale moltiplicazione dei centri decisionali configura, dal punto di vista dell'Antitrust, un ulteriore elemento di rischio connesso ad un progetto di riforma in senso restrittivo della normativa in materia di orari degli esercizi commerciali.

In proposito, sottolinea l'Antitrust, *<<giòva ricordare anzitutto che la stessa Corte Costituzionale ha ripetutamente messo in luce l'esigenza di un certo grado di unitarietà e uniformità della disciplina delle attività economiche indispensabile per conseguire condizioni omogenee di sviluppo sul territorio nazionale, di talché la tutela della concorrenza "per sua natura non può tollerare differenziazioni territoriali, che finirebbero per limitare o addirittura neutralizzare gli effetti delle norme di garanzia" (ex multis, cfr. Corte Cost., sent. n. 443/2007)>>*

Anche a voler prescindere dalla posizione della Corte Costituzionale, si conclude ritenendo *<<non auspicabile una situazione di forte differenziazione nei regimi di apertura sul territorio, a macchia di leopardo, che una riforma di questo tipo potrebbe determinare. Oltre a generare un significativo livello di incertezza per le imprese della distribuzione che intendono sviluppare la propria attività a livello sovraregionale, tale soluzione risulterebbe infatti idonea a produrre discriminazioni, tanto sotto il profilo dell'offerta che della domanda>>*.

– il disegno di legge giacente in Parlamento

b) Le osservazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Come anticipato all'inizio del precedente paragrafo, le proposte di legge nel settore degli orari sono state raggruppate, pervenendosi alla fine ad un testo unificato: *<<Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali>>*.

Sui contenuti della disciplina³⁵, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha formalizzato una posizione unitaria nella nota³⁶ prot. 19/83/CR08a/C11 del 9 maggio 2019. Esaminiamo gli aspetti di rilevanza.

Articolo 1 (*Disposizioni in materia di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio*)

Comma 1. *All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *la lettera d-bis) del comma 1 è abrogata;*

b) *dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

<<1-bis. Al fine di garantire il principio del riposo settimanale del lavoratore di cui all'articolo 36, terzo comma, della Costituzione, sono tenuti al rispetto degli orari di apertura e chiusura previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli esercizi al dettaglio nei quali si svolgono le attività commerciali individuate dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad eccezione:

a) *delle attività commerciali elencate dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;*

b) *degli autosaloni;*

c) *degli esercizi commerciali al dettaglio ubicati nelle autostazioni, nei parchi divertimento, negli stadi e nei centri sportivi³⁷.*>>

La nota della Conferenza pone in rilievo, innanzi tutto, *<<la gravità della prevista abrogazione dell'intero art. 31 del D.L. 201/2011>>³⁸*, anche laddove si liberalizza l'allocazione di nuovi esercizi commerciali; è vero che tale abrogazione non ha effetti concreti rilevanti, poiché le disposizioni specifiche in materia di eliminazione o semplificazione delle autorizzazioni per il settore del

³⁵ Il testo (Camera dei Deputati, Commissione X, Attività produttive – 7 febbraio 2019) riunisce varie proposte in materia: C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori. Link: <http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2019/02/07/leg.18.bol0139.data20190207.com10.pdf>

³⁶ Link: [file:///C:/Users/031883/AppData/Local/Temp/News%202019-05-10%20xyDOC.CR.P.08a\)-REGIONI-SU-PDL-ORARI---TESTO-UNIFICATO-RELATORE.pdf](file:///C:/Users/031883/AppData/Local/Temp/News%202019-05-10%20xyDOC.CR.P.08a)-REGIONI-SU-PDL-ORARI---TESTO-UNIFICATO-RELATORE.pdf)

³⁷ Il comma 1 bis è assistito dal sistema sanzionatorio di cui ai successivi commi 1-sexies (*Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 60.000,00.*), 1-septies (*In caso di recidiva può essere altresì disposta la sanzione amministrativa di cui al comma 1-sexies aumentata del doppio e, in caso di particolare gravità o di recidiva reiterata, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 5 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. La recidiva reiterata si verifica qualora il numero delle stesse violazioni sia pari o superiore a tre in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione*) e 1-octies (*I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1-sexies e 1-septies sono devoluti ai comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei comuni medesimi. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad azioni di contrasto dell'abusivismo commerciale e ad azioni di promozione del decoro urbano*). Per quanto concerne il procedimento sanzionatorio, nell'ordinamento del FVG vige la **legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1** (*Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali*).

³⁸ L'abrogazione è contenuta nel comma 3 dell'articolo 1 in esame. Il precedente comma 2 abroga, del decreto legislativo 114/1998, il comma 5 dell'articolo 11 (*Il Comune, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno*), l'articolo 12 (contenente disposizioni relative ai Comuni a economia prevalentemente turistica e città d'arte) e il comma 3 dell'articolo 22 (in materia di sanzioni, laddove si richiama l'articolo 11, concernente l'Orario di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio).

commercio sono già contenute in altre normative (cfr. sopra il paragrafo sull'*Evoluzione legislativa*), pur tuttavia, il comma 2 del richiamato articolo 31 <<*sancisce i principi generali dell'ordinamento nazionale in materia di liberalizzazioni delle attività commerciali*>> (nota cit.), e quindi assume un rilevante valore generale in termini di interpretazione sistematica di altre disposizioni, nonché di indirizzo pro concorrenziale all'attività normativa regionale.

Inoltre, il riferimento al principio del riposo settimanale del lavoratore, di cui all'articolo 36, terzo comma, della Costituzione, risulta per esplicita ammissione della Conferenza <<*inadeguato, in quanto gli orari di vendita dei negozi sono cosa differente dagli orari di lavoro degli addetti, regolati, questi ultimi, non già dalle leggi del commercio, ma dalla contrattazione tra le parti, secondo l'apposita legislazione lavoristica*>>, richiamandosi, in proposito, la sentenza n. 150/2011 della Corte Costituzionale (cfr. sopra il paragrafo su *I Piani comunali di settore del commercio*).

Entrando nel dettaglio, la nota della Conferenza rileva come l'articolo 1 del disegno di legge sottopone in via generale al rispetto degli orari di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 114/1998, gli esercizi al dettaglio nei quali si svolgono le attività commerciali individuate dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del medesimo, il quale, a sua volta, definisce il commercio al dettaglio come <<*l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale*>>; e tra le "altre forme di distribuzione" vi sono le "forme speciali di vendita al dettaglio" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h, del decreto, che comprendono:

- 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
- 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
- 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
- 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

<<*Dalla lettera della legge*>>, osserva la Conferenza, <<*sembrerebbe che la disciplina degli orari debba applicarsi anche alle attività sopra elencate, il che appare incompatibile con le caratteristiche delle stesse, soprattutto per quanto riguarda il commercio on-line, rispetto al quale risulterebbe complicato il sistema di controllo sul rispetto dei limiti di orario*>>: infatti, con riferimento specifico al commercio elettronico, il quale per definizione non ha limitazioni fisiche e temporali, un'eventuale effettiva applicazione delle chiusure domenicali e festive allo stesso sarebbe non solo di difficile, ma addirittura di impossibile attuazione (quali sono le fasi di vendita che verrebbero effettivamente bloccate? E, soprattutto, come potrebbe essere controllata l'ottemperanza effettiva a tale eventuale obbligo?).

Non solo, il richiamo in toto al comma 2 dell'articolo 11 del Bersani reintroduce anche l'obbligo del rispetto della fascia oraria di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio, i quali <<*possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere*>>.

Per di più, le esclusioni dai limiti d'orario, se da un lato richiamano l'articolo 13 del decreto legislativo 114/1998, e per questo aspetto il <<*richiamo appare anacronistico, in quanto tale articolo è per certi versi obsoleto (si pensi alla vendita di dischi, nastri magnetici, musicassette,*

videocassette)>>, dall'altro lato, non sono chiarificate le esclusioni stesse sotto il profilo della loro natura tassativa o esemplificativa³⁹.

Comma <<**1-ter**. Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui al comma 1-bis osservano, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la chiusura domenicale e festiva nonché, nei casi stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese, del commercio e dei lavoratori dipendenti, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, le festività per cui è previsto l'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio sono le seguenti: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Anniversario della Liberazione, Festa del lavoro, Festa della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi, Immacolata Concezione, Natale e Santo Stefano.

Comma **1-quater**. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano agli esercizi commerciali al dettaglio in essi indicati ove ubicati nei centri storici, come individuati dai Comuni in base all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o trasferiti dai medesimi centri storici in altra zona a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, salvo siano collocati nelle strutture di cui alle lettere e), f) e g) del medesimo articolo 4, comma 1, che osservano la sola chiusura festiva nelle giornate indicate dal comma 1-ter con la possibilità di derogare fino ad un numero massimo di 4 festività nel corso dell'anno, scelte dalle regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento>>.

Il **comma 1 ter** del disegno di legge conferma, richiamandolo, quanto già sancito dall'articolo 11, comma 4, del decreto 114/1998 (obbligo generale di chiusura nelle giornate domenicali e festive), e relativamente alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale, si demanda ogni determinazione ai Comuni: poiché tra le festività di chiusura obbligatoria tassativa (Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Anniversario della Liberazione, Festa del lavoro, Festa della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi, Immacolata Concezione, Natale e Santo Stefano) non è indicato il Patrono, si ritiene che in questa giornata la chiusura sia facoltativa.

Ai sensi del successivo **comma 1 quater**, gli esercizi di vendita 1) ubicati nei centri storici, 2) trasferiti dai centri storici a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, 3) gli esercizi di vicinato (ubicati in qualsiasi zona), esclusi quelli allocati nei centri commerciali, nonché nelle medie o grandi strutture, osservano solo la chiusura obbligatoria nelle giornate di Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Anniversario della Liberazione, Festa del lavoro, Festa della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi, Immacolata Concezione, Natale e Santo Stefano, con una deroga per un massimo annuale di 4 giornate (secondo la procedura di cui al comma 1 quinquies).

³⁹ L'articolo 13 del decreto legislativo 114/1998 esclude dalla disciplina degli orari <<le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché' le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche>>. La nota della Conferenza rileva come tale articolo necessiti pure di interventi correttivi (si pensi alla dizione "le attività di vendita (...) siano svolte in maniera esclusiva e prevalente", nella quale alla congiunzione "e" andrebbe sostituita la congiunzione "o").

Non vengono prese in considerazione le città d'arte e nemmeno i comuni turistici.

Nel merito, la nota della Conferenza rileva <<che nessuna disposizione derogatoria è prevista per strutture commerciali come gli outlet e i grandi negozi di bricolage, di medie e grandi dimensioni e collocati fuori dai centri storici, i quali verrebbero fortemente penalizzati dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva, perdendo molta parte del loro giro di affari>> e per quanto concerne nello specifico il vicinato, il disegno di legge <<presenta incongruenze sotto il profilo giuridico, là dove prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di orari agli esercizi di vicinato se collocati all'interno di un centro commerciale oppure all'interno di una media o di una grande struttura di vendita: queste ultime due ipotesi sono di difficile comprensione, in quanto non si vede come un esercizio di vicinato possa essere incluso in un'altra struttura di vendita che non sia un centro commerciale>>, potendosi perfino determinare violazioni <<del principio di uguaglianza e della tutela della concorrenza, a causa del differente regime applicato agli esercizi di vicinato rispetto alle medie e grandi strutture di vendita e agli esercizi commerciali collocati nei centri storici, rispetto a quelli posti al di fuori.>>.

Comma <<**1-quinquies.** Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui al comma 1-bis derogano all'obbligo di chiusura domenicale e festiva previsto dal comma 1-ter fino ad un numero massimo di 30 giornate nel corso dell'anno di cui fino ad un numero massimo di 4 festività e un numero di domeniche compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 26, scelte dalle regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento. Qualora una festività tra le 4 scelte dalla regione cada di domenica, quest'ultima non viene conteggiata ai fini della deroga prevista dal presente comma. Per la facoltà di apertura prevista dalle disposizioni di cui al presente comma, le regioni, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, dispongono un piano triennale tenendo in considerazione le esigenze della clientela rispetto alle diverse categorie merceologiche>>

Su questo punto, la nota della Conferenza sottolinea la criticità del ruolo delle Regioni, chiamate ad effettuare scelte in materia di deroghe alle chiusure domenicali e festive a seguito di complesse intese annuali, da contestualizzare in una pianificazione triennale di difficile inquadramento concettuale. Il sistema di individuazione delle deroghe appare inoltre <<velleitario>> in quanto:

<< - lo strumento dell'intesa male si adatta a una materia fortemente conflittuale come quella degli orari del commercio, caratterizzata da interessi intrinsecamente diversificati;

- le intese, prevedibilmente difficili da raggiungere, porranno altrettanto prevedibili criticità sul piano della loro concreta attuazione;

- oltre agli interessi di categoria, fortemente conflittuali, dovranno armonizzarsi nell'intesa anche i contenuti dei piani di coordinamento degli orari, di competenza comunale, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 267/2001;

- lo strumento della pianificazione triennale a livello regionale appare di difficile inquadramento sotto il profilo giuridico nei suoi contenuti, non essendo chiara la sua funzione rispetto ai calendari oggetto delle intese annuali, oltre che rispetto alle competenze comunali ai sensi del richiamato articolo 50 del decreto 267/2001. Appare inoltre riduttiva la previsione per la quale i piani triennali regionali tengono in considerazione, quale unico criterio, le "esigenze della clientela rispetto alle diverse categorie merceologiche", in quanto viene in tal modo trascurato l'aspetto logistico del commercio: manca infatti

ogni riferimento, neppure quale variabile da poter considerare in sede locale/regionale, **alla vocazione turistica o artistica dei luoghi del commercio**, oltre che alla collocazione geografica o alla prossimità ad altre Regioni;

- non è chiarito con quale atto formale si estrinsechi l'intesa Regione – Enti locali né, qualora tale intesa non si raggiunga, se debba prevalere la volontà regionale;

- l'impronta centralizzata delle intese mal si adatta alle discipline vigenti in molte Regioni, improntate al trasferimento delle funzioni amministrative in capo al Comune, in ossequio ai precisi principi costituzionali di sussidiarietà e decentramento.

Infine, il sistema delle intese e della pianificazione a livello regionale, con i conseguenti adempimenti previsti a carico delle Regioni, indurranno una prevedibile, persistente, ricaduta sugli apparati regionali, in termini di impiego delle risorse oltre che di tempo necessario agli adempimenti previsti, mentre la mancanza di chiarezza dei contenuti produrrà un prevedibile alto livello di criticità interpretative ed applicative.>>

L'articolo 2 del disegno di legge in esame contempla l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'Osservatorio sulle aperture domenicali e festive; pur non essendo previsto uno specifico Osservatorio regionale nel settore, <<necessariamente dovranno essere realizzate idonee azioni di monitoraggio, sia in riferimento agli adempimenti di pianificazione e definizione dei calendari annuali attribuiti alle Regioni, sia in vista della prevedibile interazione con l'Osservatorio nazionale, in relazione alla partecipazione regionale al tavolo ministeriale.>> (nota cit.).

La nota della Conferenza conclude, ritenendo <<che il sistema di regolamentazione proposto conduca in definitiva al ripristino dello status quo ante liberalizzazione, con la complicità data da un sistema di regolazione poco funzionale, quantomeno, rispetto agli obiettivi di semplificazione ed efficienza teorizzati, secondo le tendenze normative in atto a livello comunitario e nazionale, nel comparto della distribuzione commerciale.>>.

Articolo 105, comma 2, lettera d, della L.R. 29/2005

Scelte effettuate in sede di regolamentazione dell'accesso agli incentivi previsti e preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda.

La legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (*Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese*) ha abrogato, all'articolo 12, comma 1, gli articoli 95, 96 e 98 della legge regionale 29/2005 e istituito, all'articolo 6, il Fondo per lo sviluppo; i canali agevolativi al momento operanti sulla legge regionale 29/2005 sono l'articolo 100 e l'articolo 100 bis.

Articolo 100 - DPREg. n. 35/Pres. del 14 febbraio 2017, pubblicato sul B.U.R. n. 9 del 16 febbraio 2017, in vigore dal 17 febbraio 2017, modificato con DPREg. n. 167/Pres. del 24 settembre 2019, pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 2 ottobre 2019, in vigore dal 3 ottobre 2019.

Dal 1° gennaio 2017 è operativo nella regione Friuli Venezia Giulia il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), previsto dalla legge regionale 8 aprile 2016 n. 4 (*Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico*) e autorizzato con decreto n. 3252/PROTUR del 16 dicembre 2016 del Direttore centrale alle attività produttive, turismo e cooperazione.

Il CATT FVG, oltre a svolgere le consolidate attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento a favore delle imprese del comparto terziario sulle tematiche di loro maggiore interesse elencate nell'articolo 23⁴⁰ del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (*Riforma della disciplina del settore commercio*), assume anche il ruolo di referente unico dell'Amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni delegate attribuitegli dalla legge regionale 4/2016.

In particolare è stato attribuito al CATT FVG, a decorrere dal 1° gennaio 2017, lo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative delegate:

- a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;
- b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all'articolo 38⁴¹ della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (*Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico*);

⁴⁰ I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dal relativo statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

⁴¹ I contributi sono concessi per le seguenti iniziative:

- a) acquisto di arredi e attrezzature;
- b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche;
- c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

- c) concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 54⁴² della legge regionale 2/2002.

L'articolo 100 della legge regionale 29/2005 prevede le sottoelencate tipologie d'intervento:

- a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
- b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;
- c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;
- d) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
- e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;
- f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
- g) acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci;
- h) contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata;
- i) oneri relativi alla pianificazione finanziaria aziendale e accesso ai finanziamenti delle microimprese;
- j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.

A seguito della modifica apportata al regolamento con l'articolo 3 del DPR n. 167/Pres./2019, le risorse destinate agli interventi previsti dall'articolo 100 possono essere assegnate, in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione, a determinate tipologie d'intervento.

Le percentuali massime di contributo sono le seguenti:

- a) 50% della spesa ammissibile per le iniziative indicate dalla lettera a) alla lettera h);
- b) 65% della spesa ammissibile per le iniziative indicate alla lettera a) realizzate da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio;
- c) 80% della spesa ammissibile per le iniziative indicate dalle lettere i) e j).

I limiti minimi e massimi della spesa ammissibile sono differenziati a seconda della tipologia d'intervento e individuati dal regolamento; per gli investimenti di cui alla lettera a), che

⁴² L'articolo 54 della legge regionale 2/2002 prevede la concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del "de minimis" nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento. E' inoltre prevista la concessione di incentivi all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA, per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero di voli in arrivo nell'aeroporto regionale. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del "de minimis" nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.

costituiscono circa il 90% delle domande presentate, sono rispettivamente di € 5.000,00 (€ 1.500,00 per i sistemi di videosorveglianza e sicurezza) e di € 75.000,00.

Nel triennio in esame il CATT FVG ha proseguito l'attività di concessione (e liquidazione) dei contributi a seguito dello scorrimento della graduatoria approvata nel 2017; con l'approvazione di un'apposita norma contenuta nella legge regionale 14/2018 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*) le risorse finanziarie disponibili nell'esercizio 2018 sono state destinate alle domande presentate e ammissibili nel 2017 e non finanziate. Con la legge regionale 14/2017 (*Legge di stabilità*) è stato inoltre autorizzato il finanziamento delle domande di contributo presentate dalle imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio, presentate e ammissibile nel 2017 e non finanziate, con l'ulteriore stanziamento di € 50.000,00.

Le risorse complessivamente destinate alle domande di contributo di cui all'articolo 100 presentate nel 2017 sono le seguenti:

Per le spese correnti
anno 2017 € 226.000,00

Per le spese d'investimento
anno 2017 € 7.385.933,46 di cui € 5.000.000,00 di risorse statali
anno 2018 € 1.680.000,00 di cui € 750.000,00 di risorse statali

Per le imprese esercenti la rivendita di generi di monopolio
Anno 2018 € 50.000,00

A conclusione dei procedimenti contributivi di cui alla graduatoria 2017 il CATT FVG ha fornito una serie di dati che si riassume di seguito:

Domande finanziabili per le spese correnti n. 45 di cui
9 ambito provinciale di Udine
8 ambito provinciale di Pordenone
12 ambito provinciale di Gorizia
16 ambito provinciale di Trieste

Contributi concessi n. 40 per complessivi € 204.314,64
9 ambito provinciale di Udine
8 ambito provinciale di Pordenone
9 ambito provinciale di Gorizia
14 ambito provinciale di Trieste

Contributi liquidati n. 31 per complessivi € 169.759,05
5 ambito provinciale di Udine
7 ambito provinciale di Pordenone
7 ambito provinciale di Gorizia
12 ambito provinciale di Trieste

Domande finanziabili per le spese d'investimento n. 1440 di cui
675 ambito provinciale di Udine

301 ambito provinciale di Pordenone
230 ambito provinciale di Gorizia
234 ambito provinciale di Trieste

Contributi concessi n. 451 per complessivi € 9.065.933,46

151 ambito provinciale di Udine
109 ambito provinciale di Pordenone
100 ambito provinciale di Gorizia
91 ambito provinciale di Trieste

Contributi liquidati n. 321 per complessivi € 6.733.936,91

112 ambito provinciale di Udine
84 ambito provinciale di Pordenone
63 ambito provinciale di Gorizia
62 ambito provinciale di Trieste (rimane una pratica da definire)

Domande finanziabili delle imprese esercenti la rivendita di generi di monopolio n. 5 di cui

2 ambito provinciale di Udine
1 ambito provinciale di Pordenone
2 ambito provinciale di Gorizia
0 ambito provinciale di Trieste

Contributi concessi n. 3 per complessivi € 38.985,00

2 ambito provinciale di Udine
1 ambito provinciale di Pordenone
2 ambito provinciale di Gorizia
0 ambito provinciale di Trieste

Contributi liquidati n. 3 per complessivi € 24.290,96

1 ambito provinciale di Udine
0 ambito provinciale di Pordenone
2 ambito provinciale di Gorizia
0 ambito provinciale di Trieste

L'elevato numero di domande presentate (1485) non trova riscontro nel passato (545 domande nel 2016, 486 domande nel 2015) e le spiegazioni sono molteplici. Innanzitutto, si tratta del primo bando gestito dal CATTFGV – fino al 2016 i referenti della Regione erano i sette Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali autorizzati ai sensi dell'art. 85 – e le associazioni di categoria ne hanno pubblicizzato sia l'istituzione che le funzioni delegate dalla Regione. In secondo luogo, il nuovo regolamento dell'articolo 100, emanato con DPRReg. 35/Pres./2017, ha ampliato le tipologie d'investimento, introducendo gli interventi di parte corrente, portato la spesa massima ammissibile da 26.000 a 67.000 euro e la percentuale di contributo dal 30 al 50 per cento. Le criticità riscontrate riguardano in particolare i contributi in conto capitale: nonostante le importanti risorse conferite dalla Regione, tra cui lo stanziamento dell'esercizio 2018 pari a 1.680.000 euro, le pratiche concluse con la liquidazione del contributo sono state 321 (su 451 concessioni). A tale proposito, si evidenzia che i contributi revocati dal CATTFGV post concessione sono stati complessivamente 146 (tra contributi in conto capitale e per spese correnti), di cui 25 per rinuncia del beneficiario, 97 per

mancata rendicontazione e 24 per altri motivi. Il numero di rinunce al contributo è stata piuttosto elevata anche negli anni precedenti (intorno al 20 per cento delle domande ammesse) e può essere spiegata con le piccolissime dimensioni di buona parte delle imprese richiedenti, particolarmente esposte alle volatilità del mercato e spesso dotate di scarsa capacità di programmazione. Lo stanziamento 2018, rimasto inutilizzato, è stato poi destinato alle domande presentate nel 2019.

Il canale contributivo è stato riaperto il 10 ottobre 2019.

A seguito della modifica apportata al regolamento con l'articolo 3 del DPR n. 167/Pres./2019, le risorse stanziate sono state destinate alle sole tipologie d'intervento previste dal comma 1, lettere a) e c) per le spese d'investimento e dal comma 1, lettere e) e f) per le spese correnti.

Con decreto del Direttore centrale n. 2732/PROTUR dell'8 ottobre 2019 sono stati fissati dal 10 ottobre al 15 novembre 2019 i termini di presentazione delle domande di contributo; la modulistica per la richiesta degli incentivi è stata approvata con decreto del Direttore centrale n. 2734/PROTUR del 9 ottobre 2019.

Le otto graduatorie, distinte per ambiti provinciali e per spese d'investimento e spese correnti, sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione del CATT FVG in data 9 aprile 2020; si rammenta a tale proposito che l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2020, ha prorogato al 30 giugno 2020 tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi con scadenza dal 23 febbraio 2020.

Il CATT FVG ha ricevuto 587 domande ammissibili, di cui 13 per spese correnti e 574 per spese d'investimento. Il totale della spesa ammissibile a contributo ammonta a € 27.832.608,08 cui corrispondono contributi potenzialmente concedibili pari a € 11.651.997,63. Le domande archiviate sono state 132.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, le domande ammissibili risultano così distribuite:

Ambito provinciale di Gorizia

2 per spese correnti 76 per spese d'investimento

Ambito provinciale di Pordenone

3 per spese correnti 116 per spese d'investimento

Ambito provinciale di Trieste

1 per spese correnti 126 per spese d'investimento

Ambito provinciale di Udine

7 per spese correnti 256 per spese d'investimento

I fondi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale ammontano rispettivamente a € 100.200,00 per i contributi per spese correnti e a € 2.800.000,00 per spese d'investimento.

I contributi concedibili sono complessivamente 117, così suddivisi:

Ambito provinciale di Gorizia

2 per spese correnti (per € 9.000,00)	23 per spese d'investimento (per € 500.360,00)
Ambito provinciale di Pordenone	
3 per spese correnti (per € 24.669,24)	28 per spese d'investimento (per € 689.360,00)
Ambito provinciale di Trieste	
1 per spese correnti (per € 10.000,00)	21 per spese d'investimento (per € 616.840,00)
Ambito provinciale di Udine	
5 per spese correnti (per € 35.550,96)	34 per spese d'investimento (per € 993.440,00)

Per quanto riguarda le tipologie d'intervento scelte dalle imprese, si rileva che 524 domande sono state presentate a valere sulla lettera a), di cui:

215 per lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione,
187 per sistemi di videosorveglianza e sicurezza;

129 per l'accrescimento dell'efficienza energetica;

420 per l'acquisto di arredi e attrezzature.

Ogni domanda può comprendere più tipologie d'intervento di cui alla lettera a).

Le rimanenti 50 domande riguardano l'acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico, come previsto dalla lettera c).

Le 13 domande di contributo per spese correnti riguardano tutte la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali di cui alla lettera e).

A seguito di ulteriori conferimenti da parte della Regione per un totale di € 3.200.000,00 destinato allo scorrimento delle graduatorie di cui alle lettere a) e c) e dell'autorizzazione a utilizzare per le medesime finalità gli importi impegnati nel 2018 per un totale di € 1.680.000,00 nonché le economie contributive derivanti dalla graduatoria 2017, il CATT FVG ha provveduto a tre scorrimenti delle graduatorie, rispettivamente in data 22 ottobre, 16 novembre e 21 dicembre 2020, per un totale di 292 contributi concedibili, così suddivisi:

Ambito provinciale di Gorizia

53 contributi concedibili per un totale di 76 domande finanziabili a esaurimento della graduatoria

Ambito provinciale di Pordenone

74 contributi concedibili per un totale di 112 domande finanziabili (di cui l'ultima parzialmente) su 116 in graduatoria

Ambito provinciale di Trieste

71 contributi concedibili per un totale di 92 domande finanziabili (di cui l'ultima parzialmente) su 126 in graduatoria

Ambito provinciale di Udine

94 contributi concedibili per un totale di 126 domande finanziabili (di cui l'ultima parzialmente) su 256 in graduatoria (5 le rinunce e archiviazioni)

I fondi complessivamente destinati alle domande di contributo sono stati così distribuiti:

€ 1.437.968,97 ambito provinciale di Gorizia

€ 2.049.085,72 ambito provinciale di Pordenone

€ 1.833.523,90 ambito provinciale di Trieste

€ 2.952.947,24 ambito provinciale di Udine

Rispetto al precedente bando si rileva un minore numero di domande presentate, cui corrisponde un discreto rapporto tra le istanze finanziabili e quelle in graduatoria (417 su 587).

Rimane invece lo squilibrio territoriale nella ripartizione delle risorse che penalizza soprattutto l'ambito provinciale di Udine.

Nell'insieme si conferma uno strumento agevolativo di facile accesso e di notevole apprezzamento da parte delle imprese.

Articolo 100 bis

L'articolo 100 bis è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della legge regionale 15/2020 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022) e prevede contributi in conto capitale a favore delle microimprese per favorirne l'accesso al credito, come disposto altresì dall'articolo 100, comma 1, lettera i).

Le spese ammissibili sono le seguenti:

- a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
- b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
- c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

La percentuale massima di contributo è pari all'80% della spesa ammissibile.

La norma non ha trovato ancora attuazione in quanto lo stanziamento assegnato per l'anno 2020 è stato destinato a un altro capitolo di spesa.

Articolo 105, comma 2, lettera e, della L.R. 29/2005

Incentivi erogati e servizi prestati alle imprese e incidenza sulla competitività e stabilizzazione dell'attività commerciale.

Richiamato anche in questa sede quanto esposto nel paragrafo precedente, l'incidenza sulla competitività e sulla stabilizzazione dell'attività commerciale degli incentivi pubblici erogati alle imprese è stata trattata, per quanto di competenza, nei singoli punti della presente clausola valutativa.

